

## TORNATA DEL 25 GIUGNO 1870

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANCHERI.

**SOMMARIO.** *Atti diversi.* = Seguito della discussione dello schema di legge per provvedimenti finanziari, e dell'allegato sulla tassa dazio-consumo — Aggiunta del deputato Melchiorre all'articolo 1, non accettata dal ministro e dal deputato Minghetti, e respinta — Domanda del deputato Casati al 2°, e spiegazioni del deputato Minghetti e del ministro — Aggiunta dei deputati Cicarelli e Di San Donato, riguardante gli arretrati del municipio di Napoli — Spiegazioni e modificazione del ministro — Osservazioni dei deputati Asproni e Cortese — Istanza d'ordine del deputato Pescatore — Emendamento del deputato Minervini, ritirato — Approvazione della proposta del deputato Cicarelli — Opposizioni dei deputati Sineo e Salaris all'articolo 3, e spiegazioni del relatore Chiaves — Osservazioni dei deputati Nervo, Pescatore e del ministro sopra un emendamento del deputato Macchi all'articolo 4 — Approvazione di un'aggiunta del deputato Peruzzi — Proposta del deputato Morini — Parlano i deputati Nervo, Fenzi, Garau e il ministro — È approvata — Aggiunte dei deputati Salaris e Pissavini, Rattazzi e Seismit-Doda, oppuguate dal relatore Chiaves — Osservazioni del deputato Pescatore, e spiegazioni del deputato Peruzzi — Sono respinte — Incidente in cui parlano il deputato Lazzaro ed il ministro guardasigilli — Aggiunta del deputato Griffini Luigi, oppugnata dai deputati Nervo, Chiaves e dal ministro, e respinta. = Presentazione di una relazione in appendice a quella sull'entrata, e di progetti di legge: disposizioni organiche, e classificazione di opere idrauliche di due categorie. = Aggiunta del ministro all'articolo 4 — Reiezione dell'emendamento del deputato Macchi — Opposizione del deputato Damiani all'articolo 6, che è difeso dal deputato Nervo e dal ministro — Emendamento del deputato Merizzi, ritirato.

La seduta è aperta a mezzogiorno e tre quarti.

**BERTEA**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale è approvato.

**MACCHI**, segretario, espone il sunto delle seguenti petizioni:

13,258. La deputazione provinciale di Cuneo fa istanza perchè nella discussione delle convenzioni ferroviarie si provveda alla costruzione della linea Cuneo per Mondovì al Tanaro.

13,259. Il sindaco ed i consiglieri municipali di Ceglie Messapica, provincia di Terra d'Otranto, invitano la Camera a respingere la proposta d'incameramento dei centesimi addizionali a favore dell'erario dello Stato.

13,260. Il presidente della fratellanza artigiana di Livorno, a nome proprio e dei suoi amministratori, chiede che il diritto elettorale sia esteso, tanto per le elezioni politiche, quanto per quelle amministrative, a tutti i cittadini italiani che sono letterati indipendentemente dal censo.

13,261. Il direttore generale del Banco di Napoli, esposti i danni che avverrebbero al credito fondiario ed ai suoi titoli, quando questi venissero tassati con nuove imposte, si volge fiducioso al Parlamento perchè dichiarare nell'abbuonamento dei 15 centesimi compresa anche la tassa di ricchezza mobile.

13,262. Il presidente della congregazione di carità di Pinerolo rivolge alla Camera una istanza identica a quella registrata al n° 13,255 per ottenere che gl'impiegati dei pii istituti siano parificati, riguardo all'applicazione della tassa di ricchezza mobile, agl'impiegati governativi.

### ATTI DIVERSI.

**BERNARDI ACHILLE.** Prego la Camera a voler dichiarare d'urgenza la petizione della provincia di Cuneo, testè enunciata, e di deliberare ulteriormente che sia trasmessa alla Commissione che deve riferire sulle convenzioni ferroviarie, poichè si tratta di materia attinente a dette convenzioni e che darà luogo a discussione in quell'occasione.

(La Camera acconsente.)

**BERTEA.** La congregazione di carità di Pinerolo, colla petizione n° 13,262 aggiunge la sua voce alle tante che inoltrarono petizioni al Parlamento, perchè gli impiegati delle opere pie sieno parificati agli impiegati governativi nell'imposta di ricchezza mobile; e siccome oggi viene appunto in discussione l'argomento, così io confido che la Commissione sui provvedimenti finanziari terrà conto di questa come delle altre petizioni che già avrà esaminate.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono osservazioni, questa petizione sarà trasmessa alla Commissione incaricata di riferire sui provvedimenti finanziari.

**DI SAN DONATO.** Signor presidente, domando la parola sul sunto delle petizioni.

Vorrei che la petizione 12,261 fosse sollecitamente inviata alla Commissione finanziaria i di cui progetti sono in discussione. Essa racchiude un reclamo molto interessante, e poggiato su ragioni considerevolissime. È presentata alla Camera dal commendatore Colonna, direttore generale del Banco di Napoli, e riguarda la vertenza sorta tra il demanio e quell'istituto di credito circa la tassa sulla ricchezza mobile che si pretende esigere per via di ritenuta sulle cartelle del credito fondiario.

Prima di venire innanzi al Parlamento il Banco credette rivolgersi al Ministero e chiedere, in base alla legge 14 giugno 1866, che si desistesse dal domandare la tassa essendo la stessa già compresa nell'abbonamento dei 15 centesimi per ogni 100 lire nominali che gli istituti di credito fondiario pagano allo Stato a forma dell'articolo 6 della legge. Il Ministero credette trasmettere tale domanda al Consiglio di Stato, il quale non so come ha creduto opinare doversi sulle cedole fondiarie ritenere la tassa di ricchezza mobile, perchè non compresa nei 15 centesimi d'abbonamento.

Pregherei il presidente di fare in modo che questa petizione arrivi immediatamente alla Giunta finanziaria, acciò abbia la cortesia di riferire alla Camera su quest'argomento. Esso, come comprende la Camera, è degno di attenzione. La risoluzione del Consiglio di Stato per quanto possa essere attaccabile davanti ai tribunali, pur tuttavolta non lascia di scuotere il credito fondiario che a Napoli avrebbe bisogno di atti di incoraggiamento e non di inciampo. È per queste ragioni che io desidero che la mia proposta venga accolta.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono osservazioni in contrario, la petizione 12,261 sarà dichiarata d'urgenza e trasmessa alla Commissione per i provvedimenti finanziari.

**DI SAN DONATO.** Con mandato alla Commissione di riferirne, signor presidente.

**PRESIDENTE.** Io non posso far altro che mandarla alla Commissione, la quale ha il mandato formale di riferire su tutte le petizioni simili. La Presidenza poi, per questa petizione come per tutte le altre, non cessa di fare tutte le premure perchè si riferisca sollecitamente.

Del resto l'onorevole Di San Donato ne potrà domandare conto quando verrà in discussione l'allegato sulla ricchezza mobile.

L'onorevole Messedaglia domanda 10 giorni di congedo per affari d'ufficio; l'onorevole Sartoretti, per affari di famiglia, domanda pure un congedo sino a tutto il 3 luglio.

(Codesti congedi sono accordati.)

#### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE SUI PROVVEDIMENTI FINANZIARI.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge concernente i provvedimenti finanziari.

La Camera ricorda come ieri sia stato votato l'articolo 1 dell'allegato relativo alla proposta di legge sul dazio-consumo. A questo articolo gli onorevoli Melchiorre e Mannetti propongono la seguente aggiunta:

« Nel caso di abbonamento ai comuni aperti rimane espressamente vietato di provvedere al pagamento delle rate mercè la sovrimposta di centesimi addizionali alle imposte dirette. »

**SELLA, ministro per le finanze.** La Camera ricorderà che nella seduta di ieri si insistette per parte del Ministero e della Commissione (e duolmi dire che si trovò opposizione in quei banchi sopra cui siede l'onorevole Melchiorre e che neppur il suo voto era favorevole), si insistette, dico, acciò si stabilisse che la tariffa del dazio governativo nei comuni aperti non poteva essere diminuita perchè infatti noi volevamo evitare lo scoglio in cui taluni comuni aperti incappano, cioè di far cadere la quota dei dazi loro sopra la proprietà fondiaria. Ora noi crediamo di aver abbastanza assicurato questo fatto mediante l'aggiunta introdotta ieri, cioè che la tariffa del dazio governativo non potesse essere scemata; altrimenti l'onorevole Melchiorre mi permetterà di dirgli che, se mette insieme il voto negativo che egli diede ieri a questa proposizione e la domanda che fa oggi, io debbo concludere che le conseguenze della sua proposizione sarebbe questa, che i comuni aperti non pagherebbero dazio governativo quando loro piacesse; infatti per venire a questo basterebbe che da una parte avessero messo delle tariffe inferiori, o poco meno che nulle, e da un altro lato avessero trovato nella legge il divieto di provvedere altrimenti.

Io credo quindi che la Camera ha provveduto opportunamente ed ha emendato la legge precedente stabilendo che le tariffe governative non possano nei comuni aperti essere diminuite. Fatto questo, io credo che possiamo fare altro, poichè, in caso diverso, andremmo nell'inconveniente che se, per esempio, c'è negligenza di riscossione, e questo può avvenire, che in un comune aperto o in un consorzio di comuni aperti si chiuda un occhio, io temo che avvenga con questa disposizione dell'onorevole Melchiorre che lo Stato non riscuoterà più il dazio sopra i comuni aperti.

Per conseguenza io mi oppongo all'emendamento dell'onorevole Melchiorre e spero che anche la Commissione concorrerà pure in questo parere, tanto più che Commissione e Ministero videro il male, ma trovarono che il modo di provvedere era quello che fu proposto ed adottato nella seduta di ieri.

**PRESIDENTE.** La Commissione respinge anche questa aggiunta?

**MINGHETTI.** (*Della Commissione*) Non si può accettare.

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiata l'aggiunta proposta dall'onorevole Melchiorre.

(È appoggiata.)

L'onorevole Melchiorre ha facoltà di svolgerla.

**MELCHIORRE.** Mi rincresce che l'onorevole ministro per le finanze si opponga a che il mio emendamento abbia l'approvazione della Camera. Per poco che si rifletta si vedrà che questo emendamento è una conseguenza naturale dell'articolo 1 votato ieri dalla Camera. Ed in effetto noi dobbiamo considerare due cose, che nella legge del 3 luglio 1864 vi è una distinzione fra i comuni chiusi ed i comuni aperti, e la riscossione si fa in un modo nei comuni chiusi e in un altro nei comuni aperti. Ora, coll'articolo 1 votato ieri dalla Camera che cosa si è stabilito? Che gli articoli 16 e 17 della legge 3 luglio 1864 siano applicabili ai comuni chiusi, alle frazioni dei comuni chiusi, ai comuni che facessero un consorzio volontario di una popolazione di 10,000 abitanti, e che per gli altri la riscossione si facesse per appalti provinciali, circondariali e di gruppi di distretti.

Ora immaginiamo il caso che in una provincia ci siano più comuni chiusi e molti comuni aperti: ai comuni chiusi si è provveduto autorizzandosi gli abbuonamenti; a tutti i comuni aperti non resta altro partito che a formarsi in consorzio volontario, o, in contrario, la riscossione si farà per appalto provinciale o per appalto di circondario o per gruppi di distretto. Ebbene, sia nell'uno che nell'altro metodo di riscossione, vediamo se siavi caso in cui i comuni aperti potessero esimersi dall'obbligo di pagare il dazio-consumo nel modo come è stabilito dall'articolo stesso votato ieri.

Ora, se i comuni facessero gli abbuonamenti parziali o coll'appaltatore per provincia, o coll'appaltatore per circondario, o coll'appaltatore per gruppi di distretto, e stimassero che gli abitanti fossero esonerati dal pagamento, dopo aver fatto l'abbuonamento essi pagherebbero la quota loro spettante colla sovrimposta dei centesimi addizionali alle imposte dirette.

Ora, avvenendo questo fatto, che si è pure verificato le migliaia di volte dacchè si è messo in attività il dazio-consumo, ne verrebbe una sperequazione nelle imposte dirette, imperocchè i proprietari pagherebbero l'imposta del dazio-consumo in luogo dei consumatori delle derrate ad esso soggette, e quindi lo scopo della legge non sarebbe raggiunto, e verrebbe ancora ad aggravare la tassa sulle terre e sui fabbricati, turbando la uguaglianza e l'armonia del sistema tributario.

Nè giova il dire, come osservava l'onorevole mini-

stro delle finanze, che l'interesse dello Stato era garantito abbastanza quando si era stabilito che non dovesse essere alterata la tariffa governativa sulle materie sottoposte al dazio-consumo.

Non è la questione qui della tariffa governativa che deve essere variata, è il metodo di riscossione nei comuni chiusi ed aperti che deve essere ponderato e definito, perchè non dia luogo applicandosi ad abusi ed ingiustizie. In effetto nei comuni aperti l'appaltatore come riscuoterebbe il dazio di macellazione sulle carni e sul vino? Negli spacci e nelle vendite.

Ciò premesso, all'appaltatore è vietato fare un accordo, un abbuonamento con tutti i comuni sottoposti all'appalto per provincia, per circondario, o per gruppi di distretto? Certamente che possono farlo perchè, quando l'accordo non è vietato dalla legge, è permesso. E questa è una regola generale che non può essere sconosciuta nelle condizioni peculiari del balzello di che si ragiona qui.

In conseguenza di ciò noi dobbiamo, potendolo, impedire le frodi e gli abusi che possano derivare nella riscossione di esso nei comuni aperti.

E quale è lo scopo di quest'impedimento? Di non rendere la legge odiosa per ingiustizia, dal momento che voi l'avete fatta vessatoria. Se avete stabilito l'appalto per provincia, quale interesse abbiamo noi? Che i consumatori paghino effettivamente il dazio-consumo, e che in vece loro non siano chiamati a pagarlo i proprietari che non vivono nei comuni aperti. Al contrario, se voi accetterete il mio emendamento, che mira esclusivamente a rendere meno odiosa nella riscossione la tassa che si è votata coll'articolo 1, e ad impedire un abuso che può nascere dal metodo di riscossione, in uso sancito, non sarà snaturata l'imposta, e sarà nell'applicazione di essa soddisfatto lo scopo del legislatore.

Quindi l'onorevole ministro delle finanze a torto mi rimproverava che io aveva avvertito la sua idea, di non doversi alterare la tariffa governativa nella vendita delle materie sottoposte al dazio di consumo; imperocchè, giova ripeterlo, votato l'articolo 1, il mio emendamento lo completa e lo rende più perfetto, mirando a togliere abusi e soperchierie che nuocano alla legge. A me pare evidentissima la ragione che deve determinare ad accoglierlo.

Io con esso voglio impedire un abuso che si potrebbe verificare, ove si mettesse in applicazione l'articolo 1 come è stato votato dalla Camera.

Epperò, se si conviene che questo abuso sia possibile, ma quale ragione dissuaderà la Camera d'impedire che i proprietari paghino nei comuni aperti le materie sottoposte al dazio di consumo? Se dunque si crede che questo sia una ingiustizia che giova evitare ad ogni costo, il mio emendamento, se non si vuole rifiutare perchè è proposto da me, io credo che dovrebbe essere approvato. Ed il Governo ne guada-

gnerebbe in questo senso, che, se la sua imposta deve essere riscossa, perchè votata dal legittimo potere legislativo, non diverrà odiosa e maledetta, quando sarà pagata effettivamente da quelli contro i quali l'imposta è stata votata.

Se poi fosse rigettato il mio emendamento, voi legittimereste l'abuso e rendereste la tassa doppiamente odiosa, e perchè non si paga da quelli che dovrebbero pagarla, e perchè si paga in onta alla legge che ha stabilito doversi pagare dai consumatori.

Io fo quindi un appello a tutti gli uomini onesti, e credo che tutti siano onesti in questa Camera, di considerare la posizione in cui si troveranno i comuni aperti in faccia agli appalti; e, se si persuaderanno che è possibile l'abuso da me temuto, siano giusti approvando il mio emendamento.

**PRESIDENTE.** Metterò ora ai voti la proposta degli onorevoli Melchiorre e Mannetti.

La rileggerò:

« Nel caso di abbuonamento, ai comuni aperti rimane espressamente vietato di provvedere al pagamento delle rate mercè la sovrimposta di centesimi addizionali alle imposte dirette. »

Chi l'approva si alzi.

(Dopo doppia prova e controprova è respinta.)

Do lettura dell'articolo 2:

« Ai comuni abbuonati non si possono accordare dilazioni al pagamento delle rate di canone.

« Quelle già concesse pel debito arretrato a tutto il 1868, sono estese anche alle somme insolute del canone pel 1869.

« I comuni i quali non hanno debito che sul canone del 1869, ed a di cui favore non si fecero concessioni speciali, potranno soddisfarlo entro il 1870, insieme alle rate mensili maturande del canone corrente. »

Ora vien tolto il paragrafo 4, che comincia *Sul complesso*. Al paragrafo 5 poi, che comincia colle parole *Per qualsiasi ritardo*, si sostituisce il seguente:

« A partire dal 1° gennaio 1871, per qualsiasi ritardo nel pagamento delle rate scadute o che andranno a scadere, sarà dovuto l'interesse del 6 per cento. »

Indi segue il paragrafo 6 ed ultimo, in cui alle parole *dopo un mese* si sostituisce *dopo due mesi*. Sarebbe quindi così espresso:

« Dopo due mesi di ritardo dal pagamento delle somme dovute a sconto, tanto del debito arretrato che del canone corrente, il Governo deve assumere direttamente o per appalto la riscossione dei dazi sia governativi che comunali, ripagandosi innanzi tutto del proprio credito sui proventi spettanti al comune. »

**MINGHETTI.** (*Della Commissione*) Come la Camera vede, la Commissione ha modificato quest'articolo, preoccupandosi di petizioni ed anche d'una proposta d'emendamento fatto dagli onorevoli D'Ayala, Cicarelli ed altri. Il paragrafo 4 dell'articolo 2 è stato soppresso

completamente, quindi credo che su quest'articolo non possa aver più luogo alcuna discussione.

Quanto all'emendamento che è stato testè proposto, la Camera comprenderà che la Commissione non ha voce in capitolo, poichè riguarda una questione che appartiene tutta al potere esecutivo ed è effetto d'un contratto e non d'una legge. Per conseguenza la Commissione non fa opposizione, ma lascia alla Camera la libertà di giudicare.

**CASATI.** Desidererei uno schiarimento dalla Commissione.

L'linea secondo di quest'articolo stabilisce che su tutte le somme dovute fino al 1869 si corrisponda l'interesse del 5 per cento, mentre l'emendamento proposto stabilisce che sulle rate scadute dopo si debba pagare l'interesse del 6 per cento a partire dal 1° gennaio 1871.

Domando se la Commissione intende con ciò che sugli arretrati formati durante il 1870, non si abbia a pagare alcun interesse.

**NERVO.** (*Della Commissione*) L'avviso della Commissione è precisamente in questo senso, che per gli arretrati gl'interessi decorrerebbero solo dal primo gennaio 1871.

**CASATI.** In questo caso domanderei perchè si fa questo privilegio agli arretrati formati nel 1870, di non far loro pagare interesse alcuno fino al 1871.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** La proposizione primitiva fatta dal Ministero era che fossero sancite le rate quali erano state accordate per gli arretrati dal Gabinetto che ci aveva preceduti, ed era stato proposto ancora che, mentre si ammettevano queste rate, visto che in realtà il debito in favore dello Stato v'era anteriormente alle medesime, mentre queste si ammettevano, vi si applicasse per il ritardo di pagamento che allora era dovuto allo Stato un interesse del 5 per cento, poi a partire dalla pubblicazione della legge il 6 per cento.

Poi si proponeva un nuovo ordine di cose per cui, qualunque arretrato e sulle rate novelle e sulle antiche andasse accompagnato da un interesse del 6 per cento.

Ma furono fatte parecchie obiezioni essenzialmente sulla considerazione della buona fede colla quale i comuni avevano combinate codeste rate coll'amministrazione, e avevano ritenuto in buona fede che non dovessero essere accompagnate da soddisfacimento d'interessi. Quindi nel seno della Commissione venne l'idea alla quale anch'io mi arrendo, che la questione degli interessi fosse una cosa novella da stabilirsi dalla pubblicazione della legge in poi, a partire dal primo gennaio 1871.

Ma sopra che cosa si dovevano stabilire questi interessi? Evidentemente sopra gli arretrati dal 1° gennaio 1871 in poi, nonchè sulle quote correnti e sulle rate scadenti a carico dei comuni ed a vantaggio dello



Stato per l'arretrato antico, alle epoche che sono determinate da patti avvenuti tra questi comuni e l'amministrazione.

Supponiamo che un comune debba pagare il suo debito a termine di patti precedenti, in un biennio, in un triennio; supponiamo che alla metà di giugno 1871 debba pagare 100,000 lire. Se paga questa rata al 1° gennaio 1871 non avrà a corrispondere interesse perchè si conferma la convenzione precedentemente fatta dall'amministrazione in tutta la sua intierezza; ma, se invece le 100,000 lire non sono pagate al 1° gennaio 1871, allora questi arretrati, come tutti gli altri, sarebbero accompagnati dall'interesse del 6 per cento.

Vede dunque l'onorevole Casati che qui la questione di principio fu risolta nel senso che le convenzioni precedentemente stabilite stessero non solo riguardo alla dilazione, ma ancora stessero queste dilazioni senza corrisponsione di interessi; e poi, passata la data del 1° gennaio 1871, per ogni arretrato che vi sarà, ed a fine che non fossero colti i comuni all'imprevista, si disse che dal 1° gennaio 1871, per quella parte di arretrati dovuti secondo le epoche stabilite per i pagamenti, si dovrà pagare l'interesse del 6 per cento.

Spero che queste spiegazioni possano soddisfare all'onorevole Casati.

**CASATI.** Forse non mi sono espresso bene.

Il paragrafo 4 dice:

« Sul complesso delle somme dovute a tutto il 1869 si corrisponderà dai comuni debitori l'interesse scolare del 5 per cento dal 1° gennaio 1870. »

**MINISTRO PER LE FINANZE.** È soppresso.

**PRESIDENTE.** Onorevole Cicarelli, ella ritira la sua proposta di soppressione?

**CICARELLI.** La prima, sì, perchè ha ottenuto il suo scopo.

**PRESIDENTE.** Do lettura della proposta aggiuntiva dell'onorevole Cicarelli:

« Se il debito di alcun comune superi i dieci milioni di lire, in tal caso sarà pagato a rate annuali, ciascuna di un milione a cominciare dal 1871. »

La Commissione accetta quest'aggiunta?

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Sarebbe meglio che l'onorevole Cicarelli la svolgesse prima.

**PRESIDENTE.** Prima di tutto dovrei interrogare la Camera se l'appoggia; ma per farle quest'interrogazione è necessario che la Commissione dichiari se accetta o no la proposta.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** La Commissione ha già dichiarato che in questa questione si asteneva.

**CHIAVES, relatore.** La Commissione ha bisogno di sentire le spiegazioni del ministro in proposito.

**PRESIDENTE.** Svolga la sua proposta, onorevole Cicarelli.

**CICARELLI.** Signori, io, come deputato di Napoli, d'accordo con tutti i miei onorevoli colleghi che rappresentano quella città, aveva trattato coll'onorevole

ministro per le finanze e con alcuni membri della Commissione, perchè gli arretrati in una somma considerevole, cioè di 11 milioni, si pagassero in un termine alquanto lungo. Non abbiamo mai sognato di richiedere che non si pagassero, ma che si pagassero in un tempo possibile, altrimenti questo pagamento non si potrebbe effettuare. E sotto questo rapporto mi permetterò di dire in breve le ragioni che ci mossero a fare la riferita proposta all'onorevole ministro per le finanze, d'onde venne poi il nostro emendamento, ora somnesso alla vostra deliberazione.

Innanzitutto bisogna che sia ricordato alla Camera come il municipio di Napoli paghi per canone 6 milioni all'anno nell'atto che riscuote da 9 milioni e mezzo a 10 lordi, come massimo. Onde non rimane a quel municipio, tolto il canone di 6 milioni, che poco più di un milione e mezzo netto. Ora, quale è il bilancio passivo del comune di Napoli? Quindici milioni, senza tener conto delle gravi somme che versa in opere pubbliche, per le quali fece un prestito di 16 milioni. Cosicchè il comune di Napoli si è trovato nella posizione di dover fare spese immense (ed ha fatto anche dei debiti considerevoli) e di non poter soddisfare alle sue obbligazioni.

Ecco la cagione dell'arretrato e del ritardo al pagamento di undici milioni. Come volete dunque che il comune di Napoli paghi questi undici milioni in un tempo brevissimo? È impossibile. Che potrebbe fare lo Stato? Prendersi l'amministrazione del dazio-consumo. E se per avventura ciò facesse, ne seguirebbe il fallimento, e non sarebbero soddisfatte le spese obbligatorie, e ciò metterebbe il Governo del Re in una posizione assurda.

Ora, nell'impossibilità di pagare questi 11 milioni in un tempo brevissimo, si è detto, come si dice dagli onesti debitori i quali vogliono mantenere i loro impegni: datemi tempo a pagare e lo sia tale che mi ponga nella possibilità di eseguire il pagamento. Di qui la proposta di pagare un milione all'anno, a cominciare dal 1872. E perchè dal 1872? Perchè colle nuove leggi che saranno contemporaneamente votate, il municipio di Napoli avrà altri due milioni di oneri, quindi diminuzione nelle entrate. E, sino a quando non saranno messe a prova le nuove imposte a cui sono autorizzati i comuni, non basterà il periodo di due anni, e frattanto il municipio di Napoli non può cominciare il pagamento degli arretrati.

**SALARIS.** Chiedo di parlare.

**CICARELLI.** Ecco le brevi considerazioni, per le quali abbiamo avanzata la proposta in esame, e che raccomandiamo caldamente alla Camera.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** L'onorevole Cicarelli e gli altri colleghi suoi che firmarono questa proposta aggiuntiva, avendo avuta la cortesia di parlarne prima di portarla innanzi alla Camera, io me ne sono potuto occupare, e procacciarmi gli elementi opportuni.

Io mi sono fatto un dovere di procurarmi il bilancio della città di Napoli, giacchè quest'articolo si riferisce a Napoli.

Ora, esaminando questo bilancio, io ho dovuto toccar con mano le difficoltà in cui si trova questa amministrazione, e per conseguenza non solo non posso rifiutarmi, ma credo che sia dover mio di preoccuparmene; naturalmente però non dimenticando dall'altra parte l'ufficio mio, di vegliare cioè agli interessi dello Stato, mettendo insieme i bisogni del municipio e quelli dello Stato. Perciò mi parrebbe di poter concretare una proposizione un tantino diversa nella forma da quella che hanno proposto gli onorevoli Cicarelli ed altri.

Ecco quale sarebbe la mia proposizione: « Il debito del comune di Napoli (perdoneremo se lo chiamo così, poichè a Napoli si riferisce) sarà pagato a rate trimestrali in un decennio, a partire dal 1871. »

Fin qui non sarebbe che presso a poco la proposizione fatta dagli onorevoli preopinanti.

L'aggiunta che il ministro delle finanze è obbligato a fare è la seguente: « Con un interesse scalare del 3 per cento sulle rate a scadere, e senza pregiudizio di quello di cui all'articolo 2. »

Infatti, stando ai principii generali di cui ho parlato, cioè che il Parlamento sancisca le concessioni che furono fatte dai miei predecessori senza interesse, vuolsi notare che a Napoli venne accordata la dilazione per il pagamento del suo arretrato fino a tutto il 75, di modo che avremmo cinque anni di mora concessi senza interesse, stando ai principii generali di cui testè parlava. Quando invece si voglia andare da 5 a 10 anni, come i proponenti desiderano ed io credo si possa concedere, sia pure, ma io allora domando l'interesse per quelle somme il cui pagamento è differito per le novelle concessioni che si chiederebbe al Parlamento di accordare. L'interesse per le dilazioni ulteriori, a termini dell'articolo 2 della legge, sarebbe del 6 per cento; ma siccome qui sarebbe solo per metà del tempo, a termini delle precedenti concessioni gratuite di dilazione, così ne viene per conseguenza che l'interesse non debba essere più pattuito al 6 per cento, ma al 3 per cento. Quindi è che, per parte mia, non vengo meno ad alcuno dei principii di cui si è parlato all'articolo 2, non vengo meno alla giustizia con cui vogliamo considerare tutti quanti i comuni del regno. Soltanto si concede questa, che non chiamerò neppure favore, questa dilazione al municipio di Napoli di un decennio anzichè di un quinquennio, ma si accompagna questa dilazione dell'interesse corrispondente.

Dimodochè io credo che, siccome il municipio di Napoli si preoccupa essenzialmente delle difficoltà in cui è di pagare immediatamente; siccome l'interesse scalare del 3 per cento sulle somme ancora da pagarsi non costituisce una somma ragguardevole, mi sembra che sia cosa conciliabile da una parte la difficilissima

condizione del municipio di Napoli, e dall'altra non si venga meno per niente alla giustizia generale, ed in sostanza si trattino i comuni alla stessa stregua.

Io pregherei quindi la Camera e per i primi i proponenti a volere accettare la proposizione come testè venne da me formulata.

**PRESIDENTE.** Onorevole Cicarelli, accetta?

**CICARELLI.** Io accetto in massima, ma pregherei l'onorevole ministro a fare una modificazione. Vorrei che egli notasse bene come noi, richiedendo ragionevole dilazione, intendiamo chiarire la buona intenzione del municipio di Napoli di pagare puntualmente, e però desideriamo che cominciasse il pagamento al 1872 e che gl'interessi del 3 per cento capitalizzati fossero pagati dopo l'estinzione del capitale; in opposito alla rata del capitale congiunti gl'interessi, la somma del pagamento annuale sarebbe tale da rendersi impossibile, malgrado qualunque buona volontà. Ed avverto pure la Camera come non si tratti di pagare soltanto questo debito, ma di pagare anche il corrente canone di sei milioni; quindi non potrebbe il municipio di Napoli, nelle condizioni attuali, compiere in ogni anno il pagamento di circa 2 milioni, dividendo gli undici milioni in dieci rate, e più gl'interessi...

**MINISTRO PER LE FINANZE.** 300,000 lire.

**CICARELLI.** 300,000 lire sarebbero gl'interessi soltanto, ai quali unita la quota del capitale, la somma sarebbe un po' grave. Ecco perchè io mi permettevo di fare, invece della proposta dell'onorevole ministro, altra nei seguenti termini:

« Il comune di Napoli pagherà il debito arretrato a tutto il 1869 nel termine di 10 anni ed a rate eguali trimestrali, a cominciare dal 1872. Gl'interessi del 3 per cento saranno dovuti dal 1875, ed il complesso dei medesimi sarà pagato un anno dopo il pagamento intero del capitale. »

Mi pare che la variante sia di pochissimo rilievo, e quindi pregherei il Ministero, la Commissione e la Camera a volerla accettare.

**ASPRONI.** Io non parlo per far opposizione alla proposta, io la voterò, qualunque sia la formola che adotti il Ministero, e che soddisfi a coloro che la propongono. Ma ho presa la parola per fare un'osservazione qui in Parlamento dove si deve dire la verità, perchè si abbia ammaestramento a cambiare sistema. Giova sapere, ed io lo ricorderò al ministro che dovrebbe saperlo, che il municipio di Napoli per due volte contrasse un prestito di vistosi fondi unicamente per pagare il debito del Governo. Questo debito non fu mai pagato perchè l'amministrazione comunale stornò i fondi.

Ed è per questo che io diceva che provocherei anche l'onorevole Di San Donato a parlare, essendochè egli fa parte del Consiglio comunale. Vede bene l'onorevole presidente che non a caso io insisteva di prendere la parola prima di lui.

Ora questo significa che l'amministrazione di Napoli

non è molto normale; ma, se non è molto normale, su di chi ricade, o signori, la colpa? Forse sui cittadini che hanno eletto il municipio?

Domando perdono a coloro che fanno segni affermativi, come il vecchio ed onorevole mio amico Michelini.

**MICHELINI.** La colpa è degli elettori.

**ASPRONI.** Ora qual è la giustificazione del popolo? Badate bene; in Napoli da dieci anni si lotta con molta vivacità per mettere un Consiglio comunale che corrisponda alla volontà di quella vasta popolazione. Per due volte gli elettori, non ostante tutti gli impegni che vi sono stati per parte del Governo (perchè in nessun paese il Governo prende tanta parte come nelle elezioni che si fanno a Napoli), per due volte hanno insediata una maggioranza liberale che si adoperava a mettere in ordine l'amministrazione comunale. Che cosa ha fatto il Governo tutte e due le volte? Ha sciolto il Consiglio. Quando poi sono venuti quelli che erano di gradimento del Governo, si sono ottenuti questi begli effetti dell'amministrazione comunale. Ed ecco perchè io ho preso la parola. Bisognava dirla questa verità, per dispiacevole che torni ad alcuni.

Lo voto questo emendamento a favore della città di Napoli, per la considerazione che non è giusto di punire la moltitudine della colpa di pochi. Io so pur bene l'antica sentenza: *quidquid delirant reges, electuntur Achivi*, e Napoli cittadinanza paga gli errori dei suoi amministratori. Mi spiego poi che il Governo, siccome si tratta di grandi centri di popolazione che esigono rispetto, il Governo, dico, curvi sapientemente le spalle. E dico che fa bene.

**DI SAN DONATO.** Io chiedo licenza all'onorevole Asproni, ma non lo posso nè lo debbo seguire nelle considerazioni che egli ha fatte. Noi ora discutiamo degli arretrati, perlochè domandiamo una dilazione, e non vi nascondo su questo proposito che io, che non fo mai dubbio, me lo feci ora, se, consigliere municipale di Napoli, dovessi o no sottoscrivere quest'emendamento; però questo dubbio io l'ho subito superato col convincimento di non potere essere tenuto in sospetto come interessato. Voi non ignorate, o signori, che sono ben sette anni che io combatto nel Consiglio comunale di Napoli il programma di amministrazione, ed ivi appartengo per tale ragione alla parte che spesso, spessissimo è condannata a disapprovare gli atti. Sterile mandato, se volete, ma coscienzioso. È come quello che facciamo alla Camera.

Ciò detto, io non sono per nulla responsabile di tutti gli atti del Consiglio municipale di Napoli, dello stato finanziario di quel comune, del modo come si conduce quell'amministrazione, del perchè non si dà l'annuale rendiconto, che il Consiglio reclama, e sul quale fatto dovrebbe entrare il ministro dell'interno...

**LANZA, presidente del Consiglio.** Il Ministero in questo non deve entrare; deve lasciar fare. Vogliono la

libertà dei comuni, e poi tutti i momenti esprimono il desiderio che il Ministero s'ingerisca dei fatti loro. (Bravo! a destra)

**DI SAN DONATO.** Noi la vogliamo completa la libertà, onorevole Lanza; quando avremo la vera libertà dei comuni, vedrete come ne sapremo usar bene, senza bisogno dello intervento del potere esecutivo.

Ora, tornando all'argomento, io dico che l'onorevole Cicarelli e gli altri colleghi, coi quali io mi sono unito per sottoscrivere l'emendamento, potrebbero benissimo accettare la proposta dell'onorevole ministro Sella, proposta ragionevolissima, inquantochè riguarda gl'interessi dal 1875 in poi; perchè sta di fatto che da una convenzione intervenuta tra la città di Napoli ed il ministro Cambray-Digny si parlava di una dilazione sino al 1875 senza interessi e non di altro.

E qui io pregherei d'altra parte l'onorevole ministro Sella a voler concedere la dilazione per 12 anni. Dirò francamente: volete o non volete essere pagati dal municipio di Napoli? Se volete essere pagati, dovette dargli una ragionevole mora. Giacchè, come si compone il bilancio dell'amministrazione di quel comune? Di 12 milioni presuntivi sul dazio, che sono poi 10 milioni e mezzo o 11 milioni; nessun bene patrimoniale; pochissime entrate sulla tassa dei cavalli, sulle piazze, che non arrivano a dare neanche un milione. Sicchè la finanza municipale di Napoli non ha positivamente da disporre nella sua tesoreria che di 12 milioni l'anno. Se vuole arrivare ai 15 milioni, dovrà rincarare sui centesimi addizionali. Aggiungete, o signori, il canone che paga la città di Napoli al Governo, che è enorme. Era enorme anche prima, perchè da 6,500,000 lire scese a 6 milioni di lire.

E qui mi si permetta di pregare i miei onorevoli colleghi a considerare che non basta solo il numero della popolazione per servire di norma alla tassa che deve pagare un paese; bisogna badare anche alla consumazione, la quale è sempre relativa alle abitudini, più o meno sobrie degli abitanti, alle esigenze del clima e di tante altre ragioni che creano una notevole differenza nella vittuazione fra i popoli della stessa nazione, che dimorano fra loro lontani. Così vedrete che c'è più consumo a Milano che a Napoli, più consumazione a Firenze che a Napoli, nonostante la grande differenza di popolazione. (*Bisbigli*)

Poichè vi debbo provare che il canone gabellario in Napoli è enorme, vi debbo pur dire le ragioni di questo. Una volta che voi prendete in mano la statistica, e mi dite « Napoli ha 600,000 abitanti, 200,000 abitanti pagano tanto, ed essa non paga che tanto, cioè meno di quell'altro paese, » io vi devo provare che non sta che essa paghi meno, vi debbo anzi provare che relativamente paga di più. Se l'onorevole ministro potesse avere una statistica degli animali da macello per ogni settimana, per ogni mese, per la città di Na-

poli, vedrebbe che quello che dico io è perfettamente vero. Ed ora, tornando al bilancio, quando voi cominciate a togliere da esso 6 milioni pel canone annuale governativo ed 1 milione e mezzo a conto degli arretrati, avete 7 milioni e mezzo; uniteci lire 1,400,000 per le spese di esazione del dazio-consumo, e voi vedrete che rimane ben poco, anzi nulla di che il municipio possa disporre per le tante spese e svariati bisogni della sua amministrazione. Capisco che la spesa di esazione è grave, come si susurra da qualche amico a me vicino; ma io ripeto che dell'amministrazione non posso nè voglio rispondere, nè questo sarebbe il momento opportuno per discorrerne.

**CORTESE.** Domando la parola.

**DI SAN DONATO.** Io credo che l'onorevole Cortese non avrà chiesto la parola per fare una polemica sull'amministrazione municipale di Napoli, perchè allora dovrei tenere un altro linguaggio.

Io voglio adunque lasciare intatte tutte le questioni. Dico solo: se l'onorevole Sella, da uomo pratico come egli è, vuol essere pagato dell'arretrato dovuto dal municipio di Napoli, dev'essere un po' più largo nella dilazione. Io, come ho detto, ammetto che si paghi l'arretrato a rate annuali, ma vorrei il periodo di 12 anni, e che dal 1875 in poi si dia il 3 per cento per interessi. Se l'onorevole Sella si acconcia a quest'altra proposta, io ne sarei ben lieto.

**CORTESE.** Io ho domandato di parlare per rispondere pochissime parole all'onorevole Asproni.

Egli è venuto qui a fare la censura del municipio napoletano, e, più che di tutto il municipio, d'una parte di esso.

Io non intendo ora di entrare nel merito della questione, solamente voglio osservare all'onorevole Asproni che del municipio napoletano sono soli giudici competenti gli elettori napoletani; che, quando il Governo in taluna occasione ha creduto di sciogliere il municipio, ha usato di un suo diritto, e che di questo diritto non è ora il tempo di discutere.

**DI SAN DONATO.** Domando la parola.

**ASPRONI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ma adesso si tratta della legge sul dazio di consumo, e non d'altro.

**CORTESE.** Permetta: io non credo poter lasciar passare inosservata una censura la quale non si deve far qui; io non intendo qui di trattare la questione del municipio napoletano, intendo solo dire che è nel momento dell'appello agli elettori, è innanzi a costoro che si faranno valere le rispettive ragioni.

**PRESIDENTE.** Ma questa non è la questione.

**CORTESE.** Allora si può accusare e non difendersi.

**PRESIDENTE.** Io non consento che vi sia l'accusa senza la difesa. Osservo però che la questione non verte ora sull'amministrazione del municipio di Napoli.

Do facoltà all'onorevole Asproni di parlare per un fatto personale, e lo prego di limitarsi al medesimo.

**ASPRONI.** Mi limito al fatto personale.

L'onorevole deputato Cortese ha svisato il concetto delle parole da me dette.

Io ho enunciato due fatti: uno che si erano aperti due volte crediti al municipio per soddisfare il Governo, e che il Governo non fu soddisfatto, perchè appunto furono stornati i denari, spenden loli, se bene o male io non istarò a giudicare.

Il secondo, che non era imputabile alla popolazione, perchè la popolazione aveva fatto del suo meglio per mettere un municipio che rispondesse ai suoi voti, ma in allora vennero gli scioglimenti, e le pressioni governative, che sfido a dirmi che non siano vere.

Quanto poi alla popolazione, come lavori a rimettere la sua volontà in impero, lo vedrà l'onorevole Cortese nelle elezioni future, e ne ha già una prova nelle suppletive passate.

**DI SAN DONATO.** Mi dispiace che il deputato Cortese sia venuto a mettere in campo cotesta questione.

**CORTESE.** Quanto a me non l'ho posta.

**PRESIDENTE.** Non posso permettere conversazioni.

**DI SAN DONATO.** Mi perdoni, onorevole presidente, si assicuri che io parlerò alla Camera, e con moltissima calma, ma io non mi aspettava, francamente, dall'onestà del deputato Cortese, l'apologia degli scioglimenti del Consiglio municipale di Napoli; non me l'aspettava da lui, quando ricorderà la Camera che all'indomani di Mentana uno dei primi atti del ministro Gualterio fu di sciogliere senza alcuna ragione, senza alcun motivo, il Consiglio municipale di Napoli.

Di ciò giustamente indegnata, quella popolazione voleva rispondere, come rispose, alle urne, ma le urne, signori, furono alterate. (*Rumori a destra*)

Nelle elezioni amministrative della città di Napoli si sono visti dei pubblici funzionari che, nello spoglio dei voti, agli eletti sostituirono altri nomi. Il fatto tanto deplorabile è stato coronato di successo, e quei funzionari stanno al loro posto. (*Movimenti diversi*)

**PRESIDENTE.** Prima di fare delle imputazioni in Parlamento, onorevole Di San Donato, bisogna...

**DI SAN DONATO.** Debbo difendere la libertà delle urne municipali di Napoli. Sono questi fatti noti a tutti.

**PRESIDENTE.** Questo non è un fatto personale, e non si deve accusare nella Camera chi non può difendersi.

L'onorevole Cortese ha chiesto la parola per un fatto personale?

**CORTESE.** Sarò brevissimo e starò nel fatto personale, signor presidente. Ho diritto di parlare.

**PRESIDENTE.** Accenni il fatto personale.

**CORTESE.** L'onorevole Asproni mi ha imputato d'aver scambiato le parole che egli ha dette. Debbo dimostrare che non le ho punto scambiate. Signor presidente, a questo riguardo c'è un articolo del regolamento così chiaro che non ammette discussione per quanto riflette il mio fatto personale. Io non ho posta in campo la questione del municipio di Napoli, chi l'ha

fatto è l'onorevole Asproni; poi l'onorevole Di San Donato è venuto a parlare su questa questione.

Io ho detto solamente che i giudici del loro municipio sono gli elettori amministrativi; che qui non si ha il diritto di venire ad accusare o difendere questa o quella parte della rappresentanza municipale. La mia voce si è elevata non per difendere, che pure mi sarebbe stato assai agevole il farlo, ma per protestare, ed in ciò mi credo nel mio diritto. Se noi volessimo fare recriminazioni intorno a scioglimenti ed intorno ad elezioni amministrative, mi permetterei di ricordare che la deputazione provinciale di Napoli ha annullato tutte le elezioni che erano d'un certo colore politico che ad essa non andava a sangue. Per la qual cosa avvenne che alcuni mandamenti rimasero non rappresentati nel Consiglio; ma, lo ripeto, queste cose non porto in Parlamento, lascio che le giudichino gli elettori.

**DI SAN DONATO.** Domando la parola per un fatto personale. (*Vivi rumori a destra*)

**PRESIDENTE.** Permetta, onorevole Di San Donato.

**DI SAN DONATO.** Scusi, onorevole presidente: una volta che si è permesso all'onorevole Cortese di attaccare un alto consesso, al quale mi onoro di appartenere, mi deve essere lecito di parlare per un fatto personale.

**PRESIDENTE.** Accenni il suo fatto personale.

**DI SAN DONATO.** L'onorevole Cortese ricordò l'annullamento dell'elezione di due o tre consiglieri provinciali fatto nell'interesse della libertà del voto dal Consiglio provinciale di Napoli; e, come non desiderava che l'onorevole Cortese, pel quale io ho una particolare stima, fosse venuto oggi a fare l'apologia del decreto Gualterio e dello scioglimento del Consiglio municipale di Napoli, così non avrei desiderato neanche da lui che fosse venuto a ricordare il modo come furono condotte quelle elezioni, che il Consiglio provinciale di Napoli, geloso della santità del voto, della coscienza del suo diritto e della legge, dovette annullare. E qui mi arresto, raccomandando alla Camera ed al Ministero l'adozione della nostra proposta.

**PRESIDENTE.** Leggo la proposta dell'onorevole Cicarelli:

« Il comune di Napoli pagherà il debito arretrato a tutto il 1869 nel termine di dieci anni ed a rate uguali e trimestrali, a cominciare dal 1872.

« Gli interessi del 3 per cento saranno dovuti dal 1875, ed il complesso dei medesimi sarà pagato un anno dopo il pagamento intero del capitale. »

La proposta del ministro per le finanze è la seguente:

« Il debito del comune di Napoli a tutto novembre 1869 sarà pagato a eguali rate trimestrali in un decennio a partire dal 1871 con un interesse scalare del 3 per cento sulle rate a scadere e senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 2. »

L'onorevole Minervini ha presentato la seguente proposta:

« Gli arretrati dovuti dai municipi per canoni relativi al dazio consumo saranno pagati in dieci rate uguali, e così di anno in anno e coll'interesse scalare del 3 per cento. »

L'onorevole Minervini l'ha estesa a tutti i comuni e ha eretta la questione in principio.

La parola spetta all'onorevole Cicarelli.

**CICARELLI.** Io accetto la proposta del ministro, con questa modificazione, che si dica *dodici anni* e 1872 a vece di 1871.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Se l'onorevole deputato Minervini si propone di far respingere la proposizione relativa al municipio di Napoli, in tal caso io non ho che dire contro la sua proposta; è una tattica come un'altra: quando non si vuole una cosa, si cerca d'ampliarla tanto e tanto che diventi assolutamente inaccettabile. (*Interruzioni a sinistra e al centro*)

Mi permettano un momento, o signori, di esporre il mio pensiero.

Vi sono molti municipi i quali hanno arretrati poco ragguardevoli, e sono in grado di perfettamente soddisfarli. Io domando: perchè non li soddisferanno?

Ma mi si dice: volete voi fare una legge speciale per Napoli?

**MICHELINI.** Chiedo di parlare.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Signori, se si entra nelle idee dell'onorevole Minervini, io devo pregare la Camera di respingere tutto.

**CARINI e voci al centro.** Sì! sì! L'ordine del giorno puro e semplice!

**PESCATORE.** Domando la parola.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Mi permettano di dire le ragioni per le quali io credo che si possa accettare la proposta del Ministero senza mancare a nessuna delle regole generali di giustizia.

Infatti, o signori, qual è la proposizione generale che viene fatta dal Ministero e che è accettata adesso dalla Commissione?

La proposta è la seguente:

« Le proroghe di pagamenti di arretrati, quali furono concesse dall'amministrazione precedente, sono mantenute, e sono mantenute senza corresponsione di interessi, imperocchè i municipi che ebbero quelle dilazioni hanno creduto in buona fede che esse fossero accordate senza corresponsione d'interesse. »

Questa è una questione di fatto.

Signori, se volete fare la questione generale e dire che non concedete proroga per nessuno, e che debbano tutti pagare senz'altro quello che devono, io capisco la vostra proposizione, per quanto rigorosa; ma, se voi tenete conto del fatto che è avvenuto, voi non potete a meno di considerare che parecchi di questi municipi hanno in buona fede pattuito con chi rappre-

sentava il Governo delle proroghe senza corresponsione d'interesse.

Io ritengo che sia debito di ogni uomo pubblico di vedere la cosa sotto questo punto di vista: aHorchè voi vedete degl'inconvenienti, non dovete guardare tanto al passato, ma cercare piuttosto di andare quind'innanzi sopra una via migliore. Le recriminazioni non rimediano a nulla.

Per il che evidentemente bisogna pigliare la cosa in questi termini, cioè: sono o non sono questi municipi nella condizione di soddisfare i loro debiti verso lo Stato? Questa è la questione che bisogna prendere in considerazione. Lodate o biasimate a vostra posta quello che è avvenuto; io non c'entro, è un'altra questione; se avete tempo da spendere, spendetelo, se credete, intorno alla disamina del passato, ma io vi chiamo a considerare soprattutto l'avvenire. Ed io vi dico che la proposizione che vi facciamo è, sotto ogni punto di vista, ragionevole, cioè che quind'innanzi non si concedano più proroghe; che ogni ritardo nel pagamento sia accompagnato da una corresponsione d'interesse del 6 per cento; che inoltre, se il ritardo va oltre due mesi, l'amministrazione governativa non *abbia facoltà* (imperocchè, se dite solo *abbia facoltà*, finite per non far nulla), ma *debba* prendere essa stessa assolutamente possesso dell'amministrazione comunale per ciò che riguarda i dazi. Ecco la proposizione che io faccio. È sull'avvenire, unicamente sull'avvenire che io chiamo la vostra attenzione.

Resta la questione dell'arretrato. È un inconveniente avvenuto per tante ragioni, ma non entriamo in discussione, se non vogliamo perdere troppo tempo. Ci troviamo a fronte di cotesta piaga dell'arretrato.

Or bene, questo arretrato in molte parti è cosa di non grande rilievo individualmente per ciascun comune, quindi non vale la pena che se ne faccia trattazione particolare. Per altri comuni invece, ove sono avvenuti dei fatti particolari per cui l'amministrazione precedente ha creduto si dovessero accordare delle proroghe, noi vi proponiamo, almeno pei comuni che accettarono queste proroghe in buona fede, credendo di non dover corrispondere interesse, vi proponiamo di usare generosità e di ammettere quelle già accordate a tutto il 1869.

Badate che, quanto a me, io non ne ho accordata nessuna, e perciò non vi domando la sanzione di alcuna opera da me fatta. Io piglio l'operato complessivo delle amministrazioni precedenti, che certo per buone ragioni (io non voglio attaccarle per questo, tutt'altro!) hanno accordato queste proroghe.

Or bene, signori, vi si propone di usare la generosità di non richiedere interessi per tali dilazioni. Però, se i comuni per l'avvenire non pagassero in tempo, allora decorreranno gl'interessi per ogni arretrato che avvenisse anche sulle rate antiche.

Si presenta ora la questione di Napoli. Non per

rientrare nelle questioni dolorose, che abbiamo sentito portare innanzi un momento fa, ma io, a costo forse anco di mancare perfino al mio dovere, dovrei reclamare contro certe asserzioni che vennero fuori; ma, ripeto non voglio adesso rientrare...

**DI SAN DONATO.** Che asserzioni?

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Trovo che non fece bene, me lo conceda l'onorevole Asproni, mi sia lecito dir questo, non fece bene colui che venne qui ad iniziare una discussione; che venne a portar qui delle passioni tra parte e parte di una assemblea che è estranea alla Camera. Signori, noi qui guardiamo al municipio di Napoli come municipio, nè stiamo a guardare se colà vi siano delle divisioni di partito; ed è certo un male gravissimo, se ce ne sono, come se ci dovessero essere divisioni di partiti nei municipi.

Signori, io prendo l'amministrazione complessiva. Ebbene, la situazione del municipio di Napoli, l'onorevole Asproni me lo concederà, non dipende nè dalla Destra nè dalla Sinistra che vedo essere colà; essa è realmente una condizione...

**ASPRONI.** Dipende dalle misure arbitrarie del Governo che sciolse due volte il Consiglio comunale.

**PRESIDENTE.** Non interrompa.

**MINISTRO PER LE FINANZE...** di cose difficili, imperocchè risulta dal bilancio che ha dovuto fare molte spese per trasformare le condizioni della città...

**COMIN.** Non ha fatto nulla.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Devo leggere le cifre del bilancio?

**COMIN.** Le legga pure.

**LANZA, presidente del Consiglio.** Ma dove andremo?

**COMIN.** Domando la parola. (*Rumori*)

**PRESIDENTE.** Non interrompa.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Permetta, onorevole Comin: noi abbiamo un dovere, come Governo, e non possiamo permettere che sia manomessa malamente una amministrazione comunale, qualunque sia quella maggioranza.

**ABIGNENTE.** Che manomessa? Diciamo la verità. (*Rumori, e interruzioni*)

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Permetta, onorevole Abignente: quando si viene a dire che colpa di questa situazione è una tale od una tal altra parte... perchè, che cosa ha detto l'onorevole Asproni? Ha detto che colpa di questa situazione era...

**ASPRONI.** Domando la parola per un fatto personale.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Ma io domando se il Governo possa rimanere indifferente a queste parole. Bisogna andare adagio, signori; noi dobbiamo volere che le deliberazioni della maggioranza, qualunque esse siano (oggi saranno di Destra, domani di Sinistra; ciò non importa), siano sempre rispettate. Fino a che si sta discutendo, sta bene; ma, una volta che un corpo costituito ha preso una deliberazione...

**PESCATORE.** Proponga un progetto di legge speciale.



**MINISTRO PER LE FINANZE.** Ma mi lasci parlare, onorevole Pescatore; voterà contro, se vuole.

**PRESIDENTE.** Ma non interrompano; così è impossibile andare avanti.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** Un veterano del Parlamento!

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Onorevole Pescatore, la questione è speciale, perchè non si riferisce a tutti i comuni, ma soltanto ai comuni che sono in arretrato nel dazio-consumo. Or bene, fra codesti comuni ce n'è uno il cui arretrato costituisce meglio che il terzo...

**PESCATORE.** C'è la legge generale.

**MINISTRO PER LE FINANZE...** dell'arretrato totale, e questo è il comune di Napoli. Se voi guardate quelle cifre che ci sono in un quadro che vi è stato distribuito in una specie di volume allegato al progetto di legge sui provvedimenti finanziari, vedrete qui stampata tutta la tabella dell'arretrato spettante a ciascun comune. Vedrete che la maggior parte delle somme sono di poco momento. Ce n'è solo una del comune di Napoli di 10,900,000.

Poichè si tratta adunque di far sì che per l'avvenire non succedano più questi inconvenienti, e di rimediare al male del passato, evidentemente non potete fare a meno di prendere in considerazione il caso più grave che vi si presenta fra tutti questi che avete dinanzi.

Qual deliberazione prendere? Esaminiamo un momento. Si può dire da una parte: il municipio di Napoli faccia come tutti gli altri municipi, cioè paghi entro tutto il 1875, imperocchè a lui venne accordata una proroga a tutto quell'anno; da ciò ne verrebbe che l'arretrato essendo di circa 11 milioni, quel municipio dovrà pagare 2 milioni e più all'anno.

Or bene, signori, se prendete ad esaminarne il bilancio, troverete che realmente le condizioni di questo bilancio sono tali che bisogna pur domandarsi: potrà effettivamente questo municipio fare un tal pagamento in ragione di 2 milioni all'anno per conto d'arretrati? E qui permettetemi di dire (scusate l'immodestia) che credo di far bene il mio mestiero di ministro delle finanze. Bisogna domandare quel che si può pagare; se andate al di là di certi limiti, fate sì che spesso i debitori non pagano più nulla.

Vi prego di perdonarmi se entro un po' in particolarità, ma ho sentito qualche voce, secondo la quale pare che io venga a proporre dei trattamenti disuguali, che io faccia dei favori o qualche cosa di simile.

Voi capite bene, o signori, che chi viene a fare delle proposizioni di aggravii, desidera di aggravare con giustizia. Io sono sensibilissimo all'idea che si debbano trattare ugualmente gli uni e gli altri. Or bene, quando si esaminino le condizioni di quel bilancio, il quale ammonta ad un totale di 28 milioni, scorgerete che se togliete le entrate straordinarie tutte dovute per prestiti o rate di prestiti, che vengono in pagamento, ne risulta un disavanzo di 8 milioni.

Non si può quindi fare a meno di rimanere un po' colpiti; e confesso che, prima di venire nell'ordine di idee degli onorevoli Cicarelli e Di San Donato ed altri firmatari, io ho voluto vedere coi miei occhi, ho voluto rendermi conto delle condizioni di questo bilancio. Se si domanda un milione e 400,000 lire, spero, anzi non dubito che potranno pagare, e non dubito che questa stessa discussione indurrà il municipio a fare ogni possibile sforzo per mantenere i suoi impegni; ma, se si va al di là di un certo limite, io temo che si finisca per tirar troppo.

Il Governo non ha poi interesse a mettersi sulle spalle le amministrazioni di municipi così cospicui e così grossi, come è il municipio di Napoli.

Ora, o signori, cosa è che vi si propone?

Analizziamo: vi si propone un temperamento che non manca in niente alla regola generale. La regola generale vi ha detto che si sanciscano le proroghe già state accordate, che non si accordino più...

**PESCATORE.** Domando la parola.

**MINISTRO PER LE FINANZE...** proroghe nuove e che finalmente ad ogni novello ritardo si attribuisca un interesse del 6 per cento.

Or bene, siccome il municipio di Napoli dovrebbe pagare in un quinquennio, proponendo un decennio e, se si vuole, anche un dodicennio, evidentemente l'interesse del 6 per cento, trattandosi di un decennio, deve essere ridotto al 3 per cento; imperocchè è presto fatto il conto: se voi dovete pagare una somma senza interesse in 5 anni, ove poi vi si conceda di pagarla in 10 con interesse per gli ultimi 5 anni, l'interesse corrispondente verrebbe ad essere della metà di quello che sarebbe se non fosse stato accordato un tempo senza interesse. Quindi è che non vi si propone di accordare favori propriamente detti; imperocchè, se si accorda una dilazione, e si fa pagare un interesse per questa dilazione, non si può altro che tener conto di questa condizione speciale, ammettendo che il pagamento si faccia in un decennio od in un dodicennio piuttosto che in un quinquennio; ma per il fatto che da un quinquennio si va ad un dodicennio, si attribuisce a tutte queste rate che sono da pagarsi l'interesse del 3 per cento, mentre, secondo la regola generale, ed andando solo ad un quinquennio non vi sarebbe da pagare interesse alcuno.

Io spero che queste spiegazioni possano soddisfare ed indurre la Camera ad ammettere la mia proposizione soltanto colla modificazione del dodicennio invece del decennio, lasciando poi la mia proposizione come è, senza venire adesso a fare delle complicazioni di conti d'interessi.

**ASPRONI.** Domando la parola per un fatto personale.

**PRESIDENTE.** Non c'è fatto personale. Sono otto gli oratori iscritti.

Ora abbiamo già perduto un'ora di tempo; mi pare si possa venire ai voti.

**ASPRONI.** Ma per un fatto personale!

**PRESIDENTE.** Accenni il fatto personale.

**ASPRONI.** Siccome certe enunciazioni producono una eco nelle popolazioni, e le mie parole possono essere sinistramente interpretate, ho diritto di spiegare quale è stato il mio intendimento.

Mi pare che ho premesso chiaramente, anticipatamente...

**PRESIDENTE.** Si limiti al fatto personale.

**ASPRONI.** Ho premesso che non parlavo per fare opposizione. Le cose sono ridotte al punto che *facto non consulto opus est*, e quindi non possiamo che deliberare. È inutile discutere: ed io voto la proroga al municipio di Napoli. Ma siccome io sono rappresentante della nazione e rappresento Napoli, come l'ultimo angolo d'Italia, ho diritto di tutelare gli interessi di tutte le altre popolazioni. E quando vedo che Napoli ha un arretrato per cause che di scala in scala vanno a risalire al Governo (non dico degli attuali ministri), io ho diritto di fare quelle considerazioni che possono impedire che si rinnovi un fatto simile nell'avvenire.

Io potrei dire molte cose sul come si spendono i danari, ma ci sono napoletani che potrebbero farlo molto meglio di me. A parer mio, i danari municipali non si dovrebbero approfondire in feste mal opportune, per la leggera vanità di conseguire titoli e ciondoli in compenso. (*Rumori d'impazienza*)

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**MINERVINI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Le darò la parola se sarà appoggiata la sua proposta.

**PESCATORE.** Per una mozione d'ordine.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Pescatore ha domandata la parola per una mozione d'ordine.

Ma dov'è la sua mozione d'ordine?

**PESCATORE.** La sentirà. (*Si ride*)

Mi permettano, io non soglio fingere; è una mozione d'ordine, una vera mozione d'ordine.

Comincio per dichiarare che il municipio di Napoli, nella questione di cui si tratta...

**PRESIDENTE.** Ma questa non è mozione d'ordine.

**PESCATORE.** Mi lasci cominciare dal principio, vedrà che si tratta d'una mozione d'ordine.

Dunque il municipio di Napoli, io diceva, nella questione attuale, va trattato con tutti i riguardi: e su questo non vi può essere dubbio; io sono persuaso che nessun membro di questa Camera può muovere questione a questo riguardo; tutti saremmo impegnati, perchè cotesta pratica sia risolta a piena soddisfazione di tutti, e principalmente da un municipio così cospicuo, il primo municipio d'Italia. Dichiaro in secondo luogo che non può essere questione di concedere un favore.

No, signori, quando il Governo si trova nella condizione di dover esigere 10 milioni da un municipio, si propone una sola questione: quale è il mezzo più

pronto e più energico per esigere questa somma? Naturalmente, nel deliberare sui mezzi pronti ed energici, come diceva, si usaranno i riguardi dovuti ai municipi, e specialmente a quello di cui si tratta; ma se si trattasse di un favore, io vorrei ricordare al ministro la disposizione della legge delle XII tavole: *privilegia ne irroganto* sotto pena del capo: *leges in universum, non in singulas personas feruntur*.

Guai a noi se ammettessimo questo sistema che, all'occasione della discussione di una legge generale, ogni deputato potesse venire a proporre, e, peggio, sotto una formola fallace, sotto una formola generale, un favore per una persona singolare o pel suo municipio.

Ma, ripeto, non si tratta di un favore, si tratta di avvisare ai mezzi di eseguire un credito. E qui sono coll'onorevole ministro, il quale dice che con pretendere troppo si perde il credito.

Ora, ecco, signor presidente, la mia mozione d'ordine. Io domando se era questo il momento di venire a proporre una tale questione.

Per me mi dichiaro pronto, ed invito tutta la Camera a manifestare il suo sentimento con quella formola che vuole, che saranno accettate a favore del municipio di Napoli tutte le disposizioni più benigne che saranno concordate col ministro; ma rimandatele ad un progetto di legge separato. Qui discutiamo la legge generale sul dazio-consumo, e non ci occupiamo di nessun municipio. In questo senso io proporrei l'ordine del giorno puro e semplice.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Io spero che la Camera non mi vorrà condannare alla pena capitale per la proposizione che ho fatto: ma io non capisco la mozione d'ordine in questi termini.

Se l'onorevole Pescatore avesse combattuto la proposizione, perchè non la trovava utile, e se, per evitare una ulteriore discussione, avesse desiderato che si rimandasse quest'argomento ad una legge speciale, allora avrei capito questa proposta; ma in fin dei conti credo che l'onorevole Pescatore non disapprova il principio; e quindi, dopo aver discusso per tre ore sopra una questione semplicissima, mi pare che si debba risolvere.

**PESCATORE.** Non è semplicissima: non la si doveva introdurre.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** La dovevo introdurre, permetta l'onorevole Pescatore.

Signori, io presentai al Parlamento una proposizione che indica il modo di procedere agli arretrati di tutti i comuni, che sono registrati in questo bel libro, che è abbastanza grosso. Fra tutti questi comuni ve ne è uno, che è quello di Napoli, il quale figura per 10 od 11 milioni, per le condizioni da me indicate. Esaminata bene la cosa, si è riconosciuto l'opportunità di concedere una dilazione; però, volendo sempre salvare, e qui sto coll'onorevole Pescatore, quei prin-

cipii generalissimi di giustizia a cui non si deve mai mancare, si accordò la dilazione con un'attribuzione di interessi.

Ma che male c'è che si deliberi su ciò? Se credete la cosa abbastanza conosciuta, non vedo il motivo di rimandare questa questione ad una legge generale, mentre qui trova la sua sede opportuna.

**PRESIDENTE.** Rileggo la proposta dell'onorevole Minervini:

« Gli arretrati dovuti dai municipi per canoni relativi al dazio di consumo, saranno pagati in dieci rate eguali, la prima nel 1872, e così di anno in anno, e col l'interesse scalare del 3 per cento. »

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Io prego l'onorevole Minervini a considerare che ci sono delle concessioni per tempi diversissimi; ed io temo che l'onorevole Minervini non abbia esaminato questo volume. In questo modo egli verrebbe a cambiare di molto le condizioni. Io prego quindi la Camera a non accogliere questa proposta.

**MINERVINI.** Domando la parola. (*Vivi rumori*) Lasciatemi svolgere la mia proposta.

**PRESIDENTE.** Se non è appoggiata, non la può svolgere.

**MINERVINI.** Se il ministro l'ha combattuta.

**PRESIDENTE.** È come se l'avesse combattuta la Commissione. Non la può svolgere, se essa non viene appoggiata.

Domando se essa è appoggiata.

(È appoggiata.)

L'onorevole Minervini ha facoltà di parlare per i svolgere la sua proposta.

**MINERVINI.** In due parole metterò la questione in quel tipo legale che corrisponda alla dignità del Parlamento circa le esigenze del municipio di Napoli, o di ogni municipio che potesse trovarsi in eguale condizione, e vedrà l'onorevole Sella, che ha voluto combattere senza udire le mie ragioni, che io non sono fuori della legalità.

L'onorevole Sella aveva concepito l'articolo, e la Commissione lo mantenne in modo che io debbo dire la locuzione della proposta ministeriale essere fatta logicamente, vale a dire rispettava le concessioni precedenti e provvedeva per l'avvenire.

Se le cose fossero rimaste in questi termini io certamente non avrei chiesto la parola, ma ho visto che sotto l'aspetto di una giustizia a rendere al municipio di Napoli e che io ammetto, voglia di una legge generale, e che io deploro e respingo, farne almeno apparentemente una legge di favore, ed io questo non posso ammettere.

Ora come deputato mi sono fatto un dovere di chiedere la parola.

Ma è il solo municipio di Napoli, domando all'onorevole Sella, che si trovi in questa condizione?

Lo pregherei di dirmi se non ce ne sono altri. Non

è già che io voglia con questo impedire che sia fatta giustizia alle dimande del municipio di Napoli, ma di impedire che fosse negato per legge all'onorevole ministro, il modo da rendere giustizia ad altri municipi sebbene potessero essere nelle stesse condizioni. E ciò dovrebbe essere chiesto e non combattuto dall'onorevole ministro.

In questo caso, io pregherei l'onorevole Sella di considerare la sua posizione quando si facesse per legge negare la facoltà di fare giustizia.

Prego la Commissione e l'onorevole signor ministro a portarmi attenzione.

Io invito l'onorevole Sella o la Commissione ad emendare la mia proposta come meglio crederanno; io non tengo corrività alla mia redazione, amo che sia esclusa da questa legge una locuzione che potrebbe sentire di favore ad un municipio in danno di tutti gli altri.

Si sostituisca una locuzione, la quale conceda al signor ministro la facoltà di poter percepire gli arretrati fare le concessioni possibili, ed il fermato pel municipio di Napoli potrebbe formare oggetti di un ordine del giorno, ma non come un articolo nella presente legge.

In una parola, vorrei che il ministro per gli arretrati potesse, riguardo agli altri municipi italiani, far quello che ha in mente di fare, ed io voterò pel municipio di Napoli se trovasse le stesse condizioni per gli altri municipi. Se non le trova identiche farà meglio l'onorevole ministro a non concederle. Ma se gli leghiamo le mani non potrà regolarsi a questo modo. Dunque vorrei pregare l'onorevole Sella a ritenere il mio concetto, e lascio a lui ed alla Commissione la cura di formularlo nel modo che crederà migliore. Vorrei che, senza parlare del municipio di Napoli, la legge desse al ministro la facoltà di poter concedere per gli arretrati quelle agevolazioni che secondo le circostanze potesse credere ragionevoli. Lasciamo pel passato che l'onorevole ministro possa regolare l'introito degli arretrati e provvegga la legge all'introito dell'avvenire.

Prego la Commissione di volere incarnare a modo suo il mio concetto. Credo che questa mia proposta non s'allontana per nulla da quanto costituisce il dovere di un deputato. Mi farebbe dispiacere che in una legge in cui si deve badare all'interesse generale, si venisse a far quasi la carità al municipio di Napoli. Come napoletano e come cittadino italiano respingerei tale proposta. Mi accosterei quindi all'idea dell'onorevole Pescatore, pregando il Ministero e la Commissione d'accettare la mia proposta.

Mi duole poi che con questa legge si voglia dare all'ente Stato ed all'ente municipio un senso di diritto e di emulazione a danno dei contribuenti, i quali sono vittima e bersaglio dell'avidità e della prepotenza dell'uno e dell'altro.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Minervini ritira la sua proposta?

**MINERVINI.** Non la ritiro, la mando alla Commissione.

**PRESIDENTE.** Non può mandarla alla Commissione. O la ritirerà, o la mantiene. Se la mantiene, consulterò la Camera.

**CHIAVES, relatore.** La Commissione non può far altro che dichiarare di non poter accettare il rinvio che l'onorevole Minervini vuol farle. Qui non si tratta, com'egli ha detto, di fare la carità al municipio di Napoli. Vi sono circostanze speciali per le quali un'eccezione alla legge generale vuol essere fatta riguardo a Napoli con quei temperamenti che sono richiesti dalla giustizia e dalle massime di un provvido Governo, cosa riconosciuta anche dall'onorevole Pescatore.

Io voglio soltanto far riflettere all'onorevole Minervini il pericolo a cui egli andrebbe incontro generalizzando in questo modo, perchè molti possono credere che importi usare riguardi al municipio di Napoli, e potrebbero non credere di doverli usare egualmente per gli altri, e sarebbero così indotti a respingere la proposta per tutti: veda egli se questo non sia esporsi ad un pericolo e se questo non contraddica ai suoi desiderii.

**MINERVINI.** Dichiaro che, poichè il mio concetto era che il ministro potesse, quando trovasse le stesse condizioni, valersi della stessa facoltà, e gli piace di non averla, allora la ritiro.

**PRESIDENTE.** Aderisce l'onorevole ministro alla proposta dell'onorevole Cicarelli che, invece di partire dal 1871, si dica, dal 1872?

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Mettere un dodicennio invece del decennio sta bene, ma non 1872 invece del 1871; questo bisogna lasciarlo, se no si deroga al principio generale.

**PRESIDENTE.** Rileggo la proposta del ministro, modificata col cambiamento del decennio nel dodicennio, la quale è ora del seguente tenore:

« Il debito del comune di Napoli a tutto novembre 1869 sarà pagato a uguali rate trimestrali in un dodicennio, a partire dal 1871, con un interesse scalare del 3 per cento sulle rate a scadere e senza pregiudizio delle disposizioni di cui all'articolo 2. »

La pongo ai voti.

(È approvata.)

Ora passeremo all'articolo 3:

« Dove per la contiguità o vicinanza delle abitazioni o borgate, la vigilanza sulla riscossione del dazio lo richiegga, potrà il Governo affidare ai comuni chiusi la riscossione per abbonamento, tanto dei dazi governativi, che addizionali e comunali dei comuni contermini, sulla base della rispettiva tariffa. Questo abbonamento colle sue condizioni rispetto ai comuni interessati, sarà stabilito per decreto reale, sentiti i comuni stessi, il Consiglio provinciale ed il Consiglio di Stato. »

La Commissione, d'accordo col Ministero, propone la seguente aggiunta:

« In questo caso i depositi nei comuni aperti soggetti all'abbonamento saranno sottoposti a speciali discipline, da stabilirsi con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato. »

A questo articolo 3 avevano proposto emendamenti prima l'onorevole Torrigiani, ma credo che non abbia più ragione di essere, quindi l'onorevole Podestà, il quale propone che invece di dire *comuni contermini*, si dica *comuni vicini*.

La Commissione accetta?

**CHIAVES, relatore.** La Commissione non accetta.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Pregherei la Camera di non accogliere quest'emendamento, perchè potrebbe avere un'interpretazione che certo non è nell'intenzione dell'onorevole Podestà, ma che è pericolosissima, perchè farebbe che un comune chiuso potesse dire: io, va bene, esercito il dazio di consumo nella mia cerchia propriamente detta, poi nelle borgate contigue, e vo anche a qualche comune vicino, in guisa che parrebbe che si potessero lasciare delle zone in cui venissero altri.

Prego quindi la Camera di non accettare l'emendamento dell'onorevole Podestà.

**SINEO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Non si può aprire discussione sopra un emendamento se prima non è appoggiato e svolto dall'onorevole proponente.

L'onorevole Podestà propone dunque che all'articolo 3, invece di dire *comuni contermini*, si dica *comuni vicini*.

Domando se è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Passiamo all'articolo 4...

**MARTELLI-BOLOGNINI.** Domando la parola per uno schiarimento sull'articolo 3.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Martelli-Bolognini ha la parola.

**MARTELLI-BOLOGNINI.** Siccome coll'articolo 3 è data facoltà al Governo del Re, con decreto reale, sentito il Consiglio provinciale, di aggregare a consorzio comuni per l'esazione del dazio-consumo, domando, quando accadesse che questo decreto reale venisse promulgato contro la volontà dei Consigli comunali, a carico di chi saranno le spese che si venissero ad accertare, quali guarentigie sarebbero date a questi comuni, che cioè non dovessero sopportare spese superiori al ricavato da questo dazio consumo?

Mi pare che questa sia una questione molto grave.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Io credo che se legge la nuova dizione della Commissione, accettata dal Ministero, vedrà che non c'è più a temere inconveniente alcuno in questo genere. Imperocchè si tratta bensì di incaricare il comune chiuso della riscossione dei dazi nei comuni contermini, ma in base alla loro rispet-

tiva tariffa. Non si tratta per conseguenza di venire a fare una novella cinta daziaria, come temeva l'onorevole Martelli-Bolognini.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Sineo ha la parola.

**SINEO.** Io dirò i motivi pei quali voto contro questo articolo 3, e, se potessi ottenerla, ne domanderei la soppressione.

Quest'articolo 3, secondo me, e prego la Camera di ben pensarci, viola tutti i principii. Esso fa una violenza ai comuni che non vogliono stare insieme.

Io non conosco nel Codice civile un contratto forzato. Non vorrei che ci fossero dei contratti forzati, molto meno poi nella materia di cui si tratta.

I dazi di consumo sono essenzialmente comunali; è già una violenza che si fa alla natura delle cose il confiscare (la necessità delle cose potrà giustificare questa confisca), il confiscare quest'entrata a favore dell'erario nazionale. Fu dimostrato che è una confisca contraria allo Statuto, contraria alla base che deve reggere la distribuzione dei tributi. Ma almeno non esageriamo le conseguenze di questa violenza fatta ai diritti dei cittadini.

Io sento a parlar molto di ragioni di convenienza, ma vorrei che si tenesse anche conto delle ragioni di giustizia e di costituzionalità. Nel paese dove è nato lo Statuto (e desidero che anche questo sia ricordato), non si è mai creduto, quando lo Statuto si faceva, non si è mai creduto che fosse possibile di venire al punto di confiscare i dazi comunali. Nel regno di Sardegna, ove lo Statuto è nato, si è sempre considerato il dazio di consumo come un'entrata essenzialmente comunale.

Non c'era che un'eccezione per la capitale del regno, perchè, godendo di particolari privilegi, sembrava che potesse anche in parte il suo dazio convertirsi a favore del Governo. Quando mai con lo Statuto, e specialmente coloro i quali ebbero non so se debba dire l'onore o la disgrazia di promuovere queste libertà...

*Una voce al centro.* Oh!

**SINEO.** Ma sicuramente, io debbo mettere in dubbio se sia stato un onore od una disgrazia, perchè i promotori delle forme costituzionali hanno incorso una ben grave responsabilità! Noi tutti, che abbiamo eccitato il popolo a domandare lo Statuto, gli dicemmo: avrete l'eguaglianza dei pesi, voi non pagherete che in ragione degli averi. E lo Statuto suggellò queste nostre promesse, e verso di noi non mancano in oggi i rimproveri dei nostri concittadini. Dopo avere ripetute volte detto loro che sarebbero liberi, che non ci sarebbe più monopolio, che non vi sarebbe imposta che in ragione degli averi, ecco che noi vediamo tutti i giorni farsi precisamente il contrario. Sicuramente nè i promotori nè gli autori dello Statuto hanno mai creduto che si sarebbe venuto a riformare d'un tratto il sistema delle imposte; le riforme si dovevano fare progressivamente, avviandoci al compimento del principio che lo Statuto proclama. Invece da 22 anni a questa parte

noi ce ne allontaniamo tutti i giorni ed aggraviamo l'ingiustizia del riparto delle imposte, gravitando con una spaventevole progressione sopra i bisogni, anzichè sopra gli averi.

Il volere, come nell'articolo 3, che un comune paghi invece di un altro; che esso aggravi i suoi pesi accomunandoli con un altro che ne ha dei maggiori, questa è un'ingiustizia incompensabile, ed a nome dello Statuto e delle franchigie costituzionali che abbiamo sì lungamente desiderate e promosse, io vi domando di cancellare questo articolo dal vostro progetto.

**SALARIS.** Io sono costretto a combattere l'articolo 3, ed anzitutto ricorderò alla Commissione che nell'emendamento che è passato ieri, quando, cioè, si è trattato di costituire i consorzi per facilitare ai comuni la liberazione dall'appalto generale del dazio di consumo, si è richiesto che i consorzi fossero sempre volontari, per guisa che, per costituirli richiedendosi 10 mila abitanti come limite minimo, l'ultimo comunello di un distretto potrebbe impedirne la costituzione; perocchè il suo dissenso porrebbe tutti gli altri comuni nella impossibilità di costituire il consorzio, e farebbe subire a quattro o cinque altri comuni la dura necessità della legge fatale dell'appalto generale. Ora poi che si tratta di dare questo arbitrio al Governo, non c'è più limite, poichè sta nell'arbitrio del Governo lo stabilire obbligatoriamente il consorzio. La Camera vede l'assurdo di questo modo di procedere; la Camera scorge la enormezza di questa disparità.

I consorzi debbono essere, in un caso e nell'altro, volontari od obbligatori; debbono lasciarsi costituire in quel modo migliore in cui possono costituirsi, secondo prescrive la legge. Non si comprende perchè ha voluto la Commissione declinare dalle regole generali nella formazione dei consorzi de' comuni. Per una strada non è forse stabilito il modo di costituire un consorzio? Lasciate dunque che si promuova il consorzio nelle stesse forme; lasciate che le questioni dei comunali interessi si risolvano dai comuni, e non vogliate che il rifiuto di un comunello costringa molti altri a subire danni, e in questa materia anche angarie.

Ciò, come nuoce alla costituzione del consorzio per una strada, nuoce ancora alla costituzione dei consorzi per il dazio di consumo. Perchè non ha preso anche per il dazio-consumo la Commissione questo savio provvedimento? Ha forse voluto allontanarsene per far cadere la maggior parte dei comuni nelle mani della società di appalto generale, siccome ne aveva primamente il pensiero? Perchè stabilirlo in un caso volontario e nell'altro obbligatorio? Se da quel sistema era conveniente allontanarsi, sarebbe stato molto più provvido che il consorzio fosse sempre volontario.

Nell'articolo 3 invece, quando si tratta di sottoporre ad una diversa condizione e di far considerare molti comuni, che pur sono aperti, come se fos-

sero chiusi, si concede questo arbitrio al Governo, il quale sentirà i comuni interessati, sentirà il Consiglio di Stato ed il Consiglio provinciale; ma è sempre esso l'ultimo arbitro per pronunziare la definitiva sentenza. Esso potrà ridersi delle ragioni che saranno esposte dai comuni interessati; tenere in niun conto le deliberazioni emanate dal Consiglio provinciale; tenere in quel conto che crederà conveniente, secondo le circostanze, anche il parere del Consiglio di Stato (perchè il Ministero non è certo vincolato dal parere del Consiglio di Stato; può seguirlo, se crede, ma può anche non seguirlo), e quindi rimane arbitro assoluto di prendere la determinazione che crede. Ebbene, il Governo è precisamente in questa posizione: quando egli crede che i comunelli vicini debbano essere raggruppati e considerati come comuni chiusi, li costituisce in consorzio con un decreto reale, ed applica ad essi le disposizioni dell'articolo 3 di questa legge.

Chiederei poi alla Commissione una spiegazione. Il secondo paragrafo dell'articolo 3 viene da essa così modificato: « Tali consorzi saranno stabiliti con decreto reale, sentiti i municipi interessati, il Consiglio, ecc., *come contro.* »

Spieghiamoci chiaramente, perchè è bene intenderci su quel che si deve votare. Si ritiene o no che debba essere sentito il Consiglio provinciale come pure il Consiglio di Stato, oppure si esclude uno dei due Consigli? Perchè qui nasce un equivoco. Dopo il *come contro* si potrebbe togliere il Consiglio provinciale e mantenere il Consiglio di Stato, o viceversa.

**CHIAVES, relatore.** Scusi: parla sulla redazione antica; non ha forse sott'occhio l'emendamento, e quindi parla su ciò che non esiste più. Bisogna che avverta l'onorevole Salaris che la Commissione ha proposti degli emendamenti.

**PRESIDENTE.** Veda gli articoli emendati dalla Commissione.

**SALARIS.** Va bene; allora l'osservazione non sta più, perchè mantiene che debbano essere tutti sentiti. Su questa parte mi dichiaro soddisfatto.

Resta dunque la prima parte. Bisogna che la Commissione spieghi perchè voglia qui l'obbligatorietà, quando ieri ha stabilito un altro principio per la costituzione dei consorzi fra i vari comuni che vogliono liberarsi dalle angherie di un appaltatore qualunque. Perchè questo diverso principio? Quando avrò udito le ragioni che l'onorevole relatore della Commissione avrà la compiacenza di favorirmi, allora potrò dichiarare se le ragioni possono essere apprezzabili, oppure debba dire che non potrei acquietarmi a ragioni che ritenessi inconcludenti.

**CHIAVES, relatore.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**CHIAVES, relatore.** Prima di tutto è bene avvertire che la redazione dell'emendamento si differenzia dalla

redazione del primo progetto in questo, che nelle circostanze di cui finora si è parlato erano date facoltà al Governo.

Quanto al sistema a seguirsi in comuni contermini, mentre ora coll'emendamento si introduce una facoltà al comune chiuso di prendere egli l'abbuonamento eziandio nei comuni contermini, non vi ha dubbio, o signori, che la regola del consorzio volontario che ieri fu adottata dalla Camera, non fu osservata in questo emendamento, ma il caso è del tutto diverso. Nel caso risolto ieri, non si trattava già di comuni in cui l'uno avesse preponderanza sopra l'altro, in cui vi fosse una ragione speciale per uno di questi comuni, alla quale bisognasse avvertire per poterlo in certo modo difendere da un danno certo o molto probabile, mentre queste circostanze si avverano nel caso contemplato all'articolo 3, come fu emendato dalla Commissione.

Qui si tratta di un comune chiuso, il quale ha bisogno di una sorveglianza affatto speciale per difendersi, quanto alla riscossione del proprio tributo, dai comuni contermini, e qui è lasciata facoltà a questo comune chiuso di potere esercitare l'abbuonamento, non solo per sè, ma eziandio per questi comuni contermini.

Accenno ancora ad un'altra differenza introdotta con questo articolo, ed è che, mentre si parlava nella prima redazione di un'unica tariffa da stabilirsi per tutti, in questo caso, che l'emendamento contempla, si vuol mantenere la differenza di tariffa tra i comuni chiusi ed i comuni contermini.

Mi direte: ma quella assoluta libertà che voi ieri avete votato di quei tali consorzi, di cui tanto si è discusso, non venne rigorosamente mantenuta a questo proposito.

Ebbene, o signori, abbiamo cercato di rimediare in qualche modo a questi casi specialissimi, che saranno due o tre in Italia a cui si è veduto l'assoluta necessità di provvedere. Si è cercato di provvedere a questo inconveniente coll'ultimo paragrafo di questo articolo, ove è detto che l'abbuonamento colle sue condizioni, rispetto ai comuni interessati, sarà stabilito per decreto reale, sentiti i comuni stessi e sentito il Consiglio provinciale ed il Consiglio di Stato. Quando tutte queste guarentigie sono osservate, sembra che sarà molto difficile che i comuni contermini, i quali vengono assoggettati all'abbuonamento in discorso, possano soffrire un danno che meriti speciale riguardo.

Quindi la Commissione prega la Camera a volere ammettere così emendato l'articolo terzo.

**PRESIDENTE.** Non essendovi proposta all'articolo 3, si passerà all'articolo 4:

« È vendita al minuto quella in quantità minore di litri 40 pel vino, e di litri 10 per l'acquavite, per l'alcool e per i liquori.

« È soggetta a dazio nei comuni aperti anche la di-



distribuzione non gratuita fra più persone del vino o dei prodotti alcoolici, quando la porzione individuale sia in quantità minore delle soprindicata.

« In tali casi sono solidamente tenuti al pagamento del dazio tutti coloro che partecipano alla distribuzione negli accennati limiti di quantità.

« Non sono tenute al pagamento del dazio le società cooperative, legalmente costituite, pei generi che provvedono e distribuiscono fra i soci esclusivamente per iscopo di beneficenza, e che si consumano alle case di coloro cui la distribuzione è fatta. »

A questo articolo sono proposti diversi emendamenti: uno firmato dagli onorevoli Macchi, Bottero, Pissavini, Valerio, Valussi e Morelli Carlo; l'altro dell'onorevole Peruzzi, ed un terzo dell'onorevole Luigi Griffini.

L'onorevole Macchi propone che al terzo alinea si sopprimano le parole *legalmente costituite* e quelle *esclusivamente per iscopo di beneficenza*.

Prego la Commissione di dichiarare se accetta o respinge la proposta dell'onorevole Macchi.

**NERVO. (Della Commissione)** La Commissione non la può accettare, perchè, come ben vedono gli onorevoli proponenti, sarebbe assai facile a queste società il provare che hanno scopo di beneficenza, mentre poi si prevarrebbero della concessione che loro sarebbe fatta dalla legge per sottrarsi al pagamento del dazio.

La Commissione crede che, quando nella legge fosse stabilita la esenzione a favore delle società cooperative, senza dire che queste società debbano avere un esclusivo scopo di beneficenza, ciò potrebbe dare luogo a numerose frodi, per cui non può ammettere l'emendamento di cui si tratta.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Io capisco o almeno credo di capire pienamente i sentimenti che inducono l'onorevole Macchi a fare la sua proposizione, imperocchè suppongo ch'egli tema che l'articolo, qual è, abbia per iscopo d'intralcio le società cooperative operaie.

**MACCHI.** Questo ed altro. Spiegherò poi.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Se ha altri intenti, allora mi riservo di prendere la parola dopo che avrò sentito lo svolgimento delle obbiezioni che egli farà contro la redazione proposta dal Ministero ed accettata dalla Commissione.

**MACCHI.** Io non ho bisogno di dirvi, o signori, perchè lo sapete al pari di me, quale e quanta importanza sieno destinate ad esercitare le società cooperative nell'ulteriore ordinamento della società; e tanto meno fa bisogno, inquantochè lo stesso ministro delle finanze, mi è grato riconoscerlo qui, ne è uno dei più strenui e più intelligenti propugnatori.

Sono lieto di trovare in questa legge un articolo che esonera le società cooperative dall'imposta del dazio di consumo.

Ma come è redatto l'articolo, mi pare non si possa

approvare, imperocchè contiene delle esclusioni che renderebbero vano il beneficio, proposto certo nell'intento di giovare alle società cooperative.

Nel terzo periodo dell'articolo vi è un inciso che io credo superfluo e pericoloso, ed è quello in cui si dice che: « godranno del beneficio della esenzione dal pagamento della tassa le società cooperative *legalmente costituite*. »

Ora, io domando se è possibile che sussistano in Italia società non costituite secondo la legge. Se la legge non le consente, nessuna associazione fra noi può costituirsi.

Io so, e l'onorevole ministro delle finanze ne è edotto, che talune, col pretesto della cooperazione, ne abusano, come si abusa di tutto a questo mondo. Ma per togliere gli abusi che possono commettersi sotto la bandiera delle società cooperative, per cui taluni operai, forse, od altro genere di persone si danno all'ozio ed a dissipazioni illecite, spetta agli amici degli operai, agli amici della moralità pubblica lo adoperarsi col debito zelo. Ma questa non è opera da legislatore, e tanto meno può essere opera del fisco; onde non si può occuparsene in una legge, a proposito di esenzione da tassa.

Così si dica per quell'altro inciso in cui si dichiara che saranno esenti dall'imposta soltanto le società « esclusivamente dedicate a scopo di beneficenza. » Ma le società cooperative sono per sè stesse, intrinsecamente, destinate ad opere di beneficenza. Esse esercitano una grande beneficenza sociale. Colle società cooperative voi sapete che anche la povera gente è chiamata d'ora innanzi a godere, almeno di questo beneficio, che non abbia a subire l'iniqua sorte di pagare il vitto più caro di quello che facciano i ricchi, i quali hanno il modo, coi loro capitali, di provvedersi i mezzi di sussistenza a molto miglior mercato. Imperocchè voi sapete che un ricco può pagare, per esempio, un litro di vino un terzo meno di quello che un infelice artigiano, che s'è costretto di provvederselo al minuto.

Valendosi, quindi, della forza dell'associazione, molti cittadini che intendono di godere di questi vantaggi, si mettono insieme, formano una società cooperativa onde poter procurarsi il vitto al prezzo a cui lo ha il ricco.

Vede l'onorevole ministro che questa è già per se stessa un'opera essenzialmente, radicalmente di beneficenza.

Di quale altra beneficenza può parlare la legge? Si vuole forse alludere a società che abbiano meriti speciali? Ma allora chi è giudice di questo merito? Sarà il legislatore? Si faranno queste esenzioni per chi, ad esempio, appartiene ad una società di Paolotti? Nella società nostra, dire che si vogliono accordare i benefici dell'esenzione dal dazio soltanto a coloro che eser-

citano la cooperazione in un senso di beneficenza, non mi pare che possa stare, nè che si possa in alcun modo approvare.

Quindi, per non andare troppo per le lunghe, io propongo, d'accordo coi miei amici, gli onorevoli Bottero, Valerio e Pissavini, che si abbiano a sopprimere questi due incisi, non foss'altro perchè manifestamente superflui ed inutili e di nessuna applicazione.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Io comincio dal premettere che in questa parte ho comunanza di scopo coll'onorevole Macchi, cioè quello di promuovere, per quanto si può, queste società cooperative.

Io non nego che, quando ne ebbi l'occasione, le aiutai come meglio poteva e sapeva. Imperocchè è fuori di dubbio che la conseguenza dell'istituzione delle società cooperative essendo quella di risparmiare alle classi lavoratrici tutte le spese della vendita al minuto e della vendita al dettaglio, che talvolta è ragguardevolissima e va al 10, al 20 e fino al 25 per cento, è fuor di dubbio che questa semplice modificazione nella distribuzione soprattutto dei generi necessari alla vita, ha per conseguenza di alleviare le spese della vita alle classi lavoratrici in una maniera notevolissima. Quindi è che io credo sia debito di ogni uomo che s'interessa, non solo alle classi lavoratrici, ma che s'interessa in genere al buon andamento della società, di aiutare in tutti i modi possibili queste istituzioni, le quali, giova notarlo con vera compiacenza, vanno sviluppandosi molto bene nel nostro paese.

Ma, signori, sono anche nate istituzioni le quali non si possono combattere abbastanza, voglio parlare delle società vinarie, che sono la piaga principale dei nostri comuni aperti.

*Una voce.* Le società di mutuo soccorso.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Le società di mutuo soccorso non hanno che fare: oggi esistono completamente a parte di tutto ciò...

**MACCHI.** (*Interrompendo*) Se mi permette, le darò uno schiarimento. Il suo ragionamento si fonda sopra un equivoco; imperocchè queste società così dette *vinarie*, cui egli accenna, che io conosco troppo bene, e che vorrei combattere con altrettanto zelo quanto egli ne dimostra, non sono contemplate nel caso nostro; imperocchè si tratta sempre di generi che « si consumano alle case di coloro cui la distribuzione è fatta. »

**MINISTRO PER LE FINANZE.** So perfettamente che l'articolo è così redatto, perchè mi sono personalmente occupato della redazione dell'articolo nella mia proposizione, essendo una cosa che mi sta molto a cuore per gli esempi che ho avuto sott'occhio.

**VILLA T.** Nel Biellese.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Sento che l'onorevole Villa parla del Biellese. Egli è certo che colà, essendovi una grande agglomerazione d'operai, si possono meglio vedere gli effetti di queste cause, perchè si manifestano più rapidamente che altrove.

Or bene, signori, siamo tanto d'accordo tutti nel combattere le società vinarie, che non ne parlo più, dopo l'interruzione dell'onorevole Macchi, la quale fa il complemento del periodo che io stava profferendo.

**MACCHI.** Era per fare più presto.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Benissimo. Ma quando si tratta di una società cooperativa, intendiamoci bene intorno a quello che si vuole. Quello che vuole l'onorevole Macchi lo voglio anch'io, voglio cioè che i soci s'accordino per comperare all'ingrosso i generi necessari alla vita e poi se li distribuiscono pel corrispettivo del prezzo d'acquisto. Questa è opera di beneficenza... (*Interruzione del deputato Macchi*)

Mi permetta l'onorevole Macchi; ma se mai un venditore di questi generi riunisse tre, quattro o cinque persone e dicesse loro: vi distribuirò questi generi con una piccola agevolezza; non vorrei ammettere una tale società. Credo che mi capirà l'onorevole Macchi...

**MACCHI.** Queste non sono società cooperative.

**MINISTRO PER LE FINANZE...** di questa guisa si farebbe presto ad eludere la legge. Si sa che vi sono degli osti i quali destinano una camera della loro casa ad accogliere alcune persone, le quali si allettano in tutti i modi a venirvi a bere. In tal modo una vendita di vino al minuto è aperta dall'oste per conto dell'oste, con una piccola diminuzione del prezzo che è stabilito pel pubblico. Ne nascono poi quelle spiacevoli, quelle gravissime conseguenze che l'onorevole Macchi conosce meglio di me, essendosi egli più di me e con maggior frutto occupato di queste cose.

La mia proposta ha per scopo di evitare che non avvenga che un rivenditore si faccia, a titolo di società, una certa clientela collo scopo essenziale di lucro suo proprio e frodi la legge sulla rivendita. Quindi, se l'onorevole Macchi intende parlare di società cooperative propriamente dette, e se desidera che si tolgano le parole *legalmente costituite*, credo che la Giunta non opponga difficoltà, ma pregherei di lasciare quelle parole: *a scopo di beneficenza*; perchè credo sia dovere dell'amministrazione di togliere i casi in cui lo scopo non è già di beneficenza o di mutuo soccorso, ma di speculazione e di lucro del venditore.

Quindi, nell'intendimento parmi non ci sia divergenza: io accetto l'idea dell'onorevole Macchi pel caso di distribuzione tra soci a titolo del puro rimborso di spese; questa è la beneficenza a cui alludo; ma anche l'onorevole Macchi credo debba entrare nelle mie idee, che non sia questo un manto per cui la sedicente società cooperativa rivesta le spalle di qualcheduno, il quale se ne faccia una speculazione di lucro.

**PRESIDENTE.** Onorevole Macchi, se ella aderisce, la questione è finita.

**MACCHI.** Una proposta è già accettata, le parole *legalmente costituita* sono già fuori di questione.

**PRESIDENTE.** Ma l'onorevole ministro, mi pare, ac-

cetta la sua proposta purchè l'onorevole Macchi aderisca all'altra.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Sono certo che accetterà anche per l'altra parte una redazione che tolga gli abusi, perchè non dubito che l'onorevole Macchi non condivida anche il mio scopo che è di non presentare un appiglio per cui si venga ad eludere la legge.

**MACCHI.** Io sono perfettamente nelle idee esposte dall'onorevole ministro delle finanze; voglio quello che vuole lui; cioè che siano esenti dal dazio le vere società cooperative, e non quelle che non lo sono e che pure ne assumono la sembianza nell'intento di lucrare. Chi mira al lucro è giusto che paghi, come paga chi lucra con un mestiere qualunque. Ma non mi pare che la parola *di beneficenza* provveda ad esprimere questo concetto, e rimuovere il pericolo di equivoci; talchè domando al ministro se mai non crede basti il dire: « pei generi che distribuiscono fra i soci per iscopo di mutuo soccorso, » invece di dire: « esclusivamente per iscopo di beneficenza. » La parola di *mutuo soccorso* è già intesa da tutti, ed ha un valore di convenzione, un valore che dirò legale, in tutto il mondo.

A me pare che essa risponda precisamente al comune intento, senza lasciare la parola *di beneficenza* che ricorda un po' la carità monacale. (*Si ride*)

**PESCATORE.** Si potrebbe dire: « a beneficio comune dei soci e senza lucro di alcuno. »

**MACCHI.** Sta bene; per me accetto anche questa locuzione, se il Ministero e la Commissione non sanno mettersi d'accordo per trovarne una migliore.

**DE BLASIS.** (*Della Commissione*) Domando la parola per fare una proposta.

**PRESIDENTE.** L'onorevole De Blasis ha la parola.

**DE BLASIS.** Io proporrei, togliendo le parole *senza scopo di beneficenza*, di dire *senza scopo di particolare profitto*.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** Ma se c'è il particolare profitto!

**PESCATORE.** Non il particolare, ma il generale della società.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** Per proprio consumo; che sia cioè inteso che questa disposizione debba essere fatta unicamente allo scopo di rendere immune il consumo individuale e della famiglia.

*Voci.* Sì! sì!

**PRESIDENTE.** Se fanno conversazioni, è impossibile che le discussioni siano ordinate.

L'onorevole Pescatore ha facoltà di parlare.

**PESCATORE.** Di società per compra e rivendita ve ne ha di due specie. L'una, ed è la comune, è veramente società commerciale, e questa si propone di fare un lucro a carico dei consumatori, e questa paghi il dazio. L'altro genere di società, la cooperativa, compra e rivende, ma senza scopo di lucro; coloro che lucrano sono quelli che spendono, sono i consumatori stessi.

Ora quest'idea si rende chiarissima quando si dica

che godano il privilegio le società le quali comprano e rivendono esclusivamente a vantaggio, a beneficio comune senza scopo di lucro particolare.

**PRESIDENTE.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**CHIAVES, relatore.** La Commissione non ha difficoltà che siano tolte le parole *società legalmente costituite*, perchè così forse si toglie anche un ostacolo a che queste società si costituiscano, poichè molte volte è un impedimento alla costituzione di queste società la necessità di un decreto reale, che le sottopone poi ad obbligazioni ed ingerenze speciali. Ma essa manterrebbe l'espressione *esclusivamente per scopo di beneficenza*. Non tutte le società cooperative possono dirsi avere uno scopo di beneficenza tale per cui basti accennare una società cooperativa, perchè risulti l'idea di beneficenza. Vi possono essere delle società cooperative anche fra persone agiate. Per conseguenza ne viene la necessità di escludere ogni idea di speculazione, dalle distribuzioni o spacci in discorso; idea la quale potrebbe venire un po' troppo facile, quando non si ponesse quest'espressione *esclusivamente per scopo di beneficenza*. Questa è la ragione per cui la Commissione vieppiù si persuade della necessità che sia mantenuta questa dizione.

Certo poi non si associerebbe a coloro i quali volessero anche togliere questa espressione, poichè veramente queste società, quali ora sono, godono di questa esenzione, quando risulta che la distribuzione si fa esclusivamente per scopo di beneficenza. Io ricordo che nella legge anteriore del 1864 questo non era stabilito. Allora furono gravi le questioni che sorsero anche innanzi ai tribunali, perchè si voleva che quelle associazioni fossero soggette al pagamento del dazio-consumo. Esse dicevano che non vi era speculazione, epperò non dovevano esservi soggette; ma i tribunali dicevano che non si trattava qui di tassare la speculazione, ma si trattava di tassare il consumo; a tal che fu necessario che con un regolamento relativo a quella legge, il quale emanava poi nel 1866, all'epoca dei pieni poteri dati al Governo, venissero espressamente esentate queste società. Siccome quindi sarebbe portare ora una modificazione che potrebbe anche politicamente fare cattivo senso in una notevole massa di popolazione, sarà opportuno che queste parole rimangano nell'articolo 4.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Macchi insiste?

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Confesso che vi è una qualche difficoltà per esprimere il comune concetto. Tant'è vero che siamo qui in parecchi ad arrovellarci per trovare un'espressione che dichiarerà meglio la cosa.

Fino dalla prima redazione io trovai una qualche difficoltà a trarre fuori una locuzione che esprimesse bene il concetto. Ora se si dice *per iscopo di mutuo soccorso* io temo che non si esprimerà bene quello che si vuole significare; perchè il mutuo soccorso consiste

essenzialmente nel porre un fondo col quale si possano distribuire dati soccorsi, ovvero nel mettere insieme una responsabilità di parecchi, per modo che, venuta una disgrazia a qualcheduno, gli altri lo soccorrano.

A me pare che la distribuzione di certi oggetti alle classi per cui s'interessa l'onorevole Macchi, sia realmente uno scopo di beneficenza. Quale beneficenza migliore di quella di ridurre il prezzo degli oggetti di prima necessità alle classi lavoratrici? Almeno a me così sembra. Quindi, quando qui si dice esclusivamente *a scopo di beneficenza*, con ciò si esclude appunto quello scopo di lucro che io credo mio dovere di combattere, e che la Camera pure combatterà, perchè non vorrà dare appiglio a qualcheduno di venire a frodare la legge. Quindi mi pare che le parole *scopo di beneficenza* esprimano meglio di altre colle quali mi pare che si ottenga un concetto meno chiaro.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Rattazzi ha la parola per una mozione d'ordine.

**RATTAZZI.** Io credo che Ministero e Commissione e tutti i proponenti sono d'accordo nell'idea; non trattasi dunque più che di trovar la frase che formoli bene quest'idea. Dacchè siamo tutti d'accordo sul concetto, a me sembra che sarebbe meglio che, continuandosi pure la discussione, la Commissione stessa esaminasse la cosa questa sera, e vedesse quale possa essere la locuzione più adatta.

Non è facile, in un'Assemblea così numerosa, improvvisare quella locuzione che meglio valga ad esprimere un dato concetto, e che soddisfi tutti. Qui siamo riuniti per andare d'accordo nel principio. La Commissione poi, io sono certo, appena sarà riunita un momento, troverà la forma più adatta per esprimerlo. Quindi propongo di lasciare in disparte la redazione e di procedere oltre.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Mi pare allora che si potrebbe continuare, essendo bene inteso che è riservato alla Commissione o a qualcheduno dei proponenti, malgrado il voto dell'articolo, di tornare sopra a quella particolare dizione, se mai nel frattempo se ne trova una migliore.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Fanelli propone che si dica: « a solo scopo di loro mutuo beneficio. » Però la cosa rimane sospesa. Intanto passiamo agli altri emendamenti.

Onorevole Peruzzi, mantiene il suo emendamento?

**PERUZZI.** Sì, signore.

**PRESIDENTE.** Ne do lettura:

« L'atto di vendita al minuto sarà considerato come l'apertura di un esercizio non autorizzato, e darà luogo alla contestazione della frode. »

La Commissione accetta?

**NERVO.** (*Della Commissione*) Sì.

**MORINI.** Avevo domandata la parola.

**PRESIDENTE.** Su tutto l'articolo?

**MORINI.** No, sul primo paragrafo.

**PRESIDENTE.** Lasci che intanto metta ai voti l'aggiunta del deputato Peruzzi.

La rileggo. (*Vedi sopra*)

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(*La Camera approva.*)

È approvata l'aggiunta del deputato Peruzzi.

*Voci a sinistra.* No! no!

**PRESIDENTE.** Come no? Nessuno ha domandato controprova od altro. (*Rumori a sinistra*)

Ma mi permettano: mi pare di aver dichiarato altamente e chiaramente che la metteva ai voti; ora ho dichiarato che fu approvata...

**MAZZARELLA.** Ma siamo in numero?

**PRESIDENTE.** Siamo in numero. Del resto è approvata.

**PISSAVINI.** Ripeta la prova. (*Rumori a destra*)

**PRESIDENTE.** Nessuno l'ha chiesta. Del resto la si ripete quando non è proclamata la votazione.

*Voci a sinistra.* È stata chiesta!

**SEISMIT-DODA.** La domanda della controprova l'ho fatta io stesso.

**PRESIDENTE.** Io me ne appello ai segretari che ho a fianco. Io ho dichiarato che l'aggiunta Peruzzi era approvata; nessuno ha domandata la controprova, almeno io non ho inteso che da nessuno fosse domandata, e nessuno dei segretari parimente lo ha sentito, per cui fu proclamato che la proposta era approvata.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pissavini.

**PISSAVINI.** Io voleva fare osservare semplicemente che non giunse fin qui che ella mettesse ai voti la proposta d'aggiunta dell'onorevole Peruzzi, perchè l'onorevole presidente ad ogni emendamento, secondo me, molto regolarmente chiede sempre alla Commissione ed al Ministero se accettano o no l'emendamento.

*Varie voci.* Lo ha chiesto!

**PRESIDENTE.** Onorevole Pissavini, a tenore del regolamento, io devo domandare alla Commissione se respinge o accetta una proposta. Se la respinge, non può essere svolta nè messa ai voti, se non è appoggiata da quindici deputati; se l'accetta, non occorre farla appoggiare e si mette ai voti, se l'onorevole proponente non si fa a svolgerla. Ora, attenendomi al regolamento, e la proposta essendo stata accettata dalla Commissione, l'ho messa ai voti.

**PISSAVINI.** Ecco ciò che non abbiamo sentito.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** Se non ha nemmeno sentito che ha consultata la Commissione! (*Mormorio a sinistra*)

**PISSAVINI.** Mi lasci finire. Non è la prima volta che si ripete una prova dopo richiamo, ed è sotto questo aspetto che io faccio appello alla lealtà...

**PRESIDENTE.** Quando il presidente ha proclamato il voto, non si può più mettere in dubbio.

Sono dolente che la domanda della controprova non sia giunta sino alla Presidenza.

**PISSAVINI.** Mi perdoni, onorevole presidente: io non

voglio mettere in dubbio quello che egli testè ha proclamato, e proclamato giustamente, cioè che la proposta Peruzzi era approvata; ma da questa parte non si era compreso. È questo che io volevo stabilire.

**SALARIS.** Trattandosi di una legge importante, mi pare che valga la pena di...

**PRESIDENTE.** L'onorevole Morini ha chiesto di parlare?

**SEISMIT DODA.** Che maniera è questa di far votare le proposte?

**PRESIDENTE.** Onorevole Seismit-Doda, la prego di rispettare la Presidenza. Io non tollero che le si manchi in tal modo.

L'onorevole Morini ha la parola.

**MORINI.** Io prego la Commissione di voler mutare la formola del primo paragrafo del suo emendamento all'articolo 4, ritornando a quella che era stata adottata dal Ministero nel suo progetto e dalla Commissione stessa nel suo controprogetto, cioè di considerare la vendita al minuto solo quando la quantità venduta è inferiore a venticinque litri. È una domanda che mi pare semplicissima. Come si può senza inconvenienti esigere che un piccolo proprietario non possa vendere una quantità inferiore a litri quaranta senza pagare la tassa di dazio di consumo come venditore al minuto? Mi pare che questa proposta può arrecare anche qualche inceppamento nelle piccole contrattazioni, quando si tratta, come ora dissi, di piccoli produttori che vendono il prodotto dei loro stessi fondi. Mi pare che la Commissione in questo modo indirettamente viene quasi ad imporre una nuova tassa sui prodotti del suolo, che pure sono già colpiti dalla tassa fondiaria. Per altra parte con tale proposta la Commissione peggiora la condizione dei meno abbienti, li spinge forzatamente nelle osterie ogniqualvolta urge il bisogno di ristorare le abbattute forze con qualche litro di vino.

L'operaio, il bracciante, il giornaliero possono bensì avere i mezzi sufficienti per comprare venticinque litri di vino, ma non so se sarà loro del pari facile la compra di litri quaranta, ossia quasi un mezzo ettolitro. Credo inoltre che la mia modificazione non arreca danno alla legge sul dazio di consumo, quando si dica, per esempio, come si diceva nelle precedenti leggi su questa materia, che si considera vendita al minuto quella di una quantità minore di litri venticinque; oppure, se non si vuole questo limite per la frazione di cinque, si dica venti, dite anche trenta. *(Interruzione vicino all'oratore, a cui l'oratore risponde a bassa voce)*

**PRESIDENTE.** Onorevole Morini, parli alla Camera.

**MORINI.** Parlo alla Camera, ma m'interrompevano.

Dunque prego l'onorevole ministro delle finanze di voler fare buon viso a questo mio emendamento che, essendo anche conforme al suo progetto di legge, non può a meno di essere il portato delle sue intime con-

vinzioni; e le ragioni che ho accennato poco fa a riguardo dei possidenti viticoltori e delle classi meno agiate mi sembrano abbastanza plausibili e tali da indurre l'onorevole ministro a patrocinare il proposto emendamento.

Signori, lo ripeto: la misura di vino alla portata di quasi tutti i consumatori sarà acquistata e bevuta in famiglia; e questo è scopo essenzialmente morale. Elevate la quantità, e favorirete le gozzoviglie e ne soffrirà lo moralità pubblica, ne soffrirà anche la famiglia. Per questi motivi, e massime dopo l'aggiunta fatta all'articolo in discussione dall'onorevole Peruzzi, aggiunta che è d'una tal quale importanza e che fu adottata poco fa (non metto in dubbio la proclamazione del voto, perchè l'ho udita benissimo), aggiunta, dico, che ritengo di qualche gravità, e che, se dovesse venire ancora in discussione, io forse combatterei, od almeno tenterei che fosse meglio spiegata, prego la Camera di far buon viso alla lieve modificazione che io presentai.

**NERVO. (Della Commissione)** La Commissione non si è certo dissimulata la conseguenza che per alcune classi della popolazione può avere la proporzione, a cui propone di elevare la tassa sulla vendita del vino al minuto; ma essa ha per altra parte considerato che, quando si cominciasse a reputare vendita di vino all'ingrosso quella di 25 litri, una gran parte del vino che si consuma nel paese, e che si compra in quantità maggiori di 25 litri, non andrebbe soggetta ad alcun dazio, se si tratta dei comuni aperti, e non si avrebbe così un'equa applicazione della tassa.

Infatti, nel nostro sistema daziario il consumo del vino che si vende all'ingrosso non è specialmente tassato nei comuni aperti. Per altra parte, siccome colla istituzione di numerose società cooperative si va estendendo la possibilità per le classi sociali meno agiate di procurarsi una quantità di vino maggiore di 25 litri, la Commissione ha dovuto considerare se, nelle nuove condizioni in cui si trova la tassazione del vino, poteva mantenersi questo limite, ed è venuta nell'avviso, credo abbastanza giustificato, di proporre l'aumento di questa misura.

**FENZI. (Della Commissione)** Io vorrei completare quanto ha detto l'onorevole Nervo in proposito della deliberazione presa dalla Commissione per spiegare quale è stato l'argomento che decise a fermarsi piuttosto a 40 litri anzichè a 25. Non è stata arbitraria questa limitazione, ma ha un fondamento ed un fondamento ragionevole. Si considera vendita al minuto quando si tratta di vendita di frazione dell'unità di misura generalmente adottata.

Ora l'unità di misura legale in Italia è l'ettolitro ossia cento litri, ma quelle che nella pratica generalmente si adoperano in tutte le provincie sono ancora le antiche misure. Ora tutte le antiche misure sono superiori a 40 litri. *(No! no!)*

Ho qui l'elenco, mi permetteranno che lo legga.

Il barile di Genova è di 80 litri, la brenta di Novara è di 57 litri, la brenta di Alessandria è di 60 litri, la botte di Sardegna di 50 litri, la brenta di Milano 76 litri, il mastello di Pavia 71 litri, la brenta di Bergamo 71, la gerla di Treviso 50 litri, il barile di Venezia 64 litri.

Potrei leggere tutto l'elenco. Non vi è che il barile lucchese che sia inferiore a 40 litri.

Ed in conseguenza, la Commissione avendo adottato i 40 litri, ha creduto di adottare quella tale quantità che è di poco inferiore alle unità di misura generalmente in uso nelle varie provincie del regno.

Questa è stata la ragione per la quale ci siamo fermati ai 40 litri, anziché ai 25.

**PRESIDENTE.** Il signor ministro accetta la proposta dell'onorevole Morini?

**MINISTRO PER LE FINANZE.** La Commissione accetta?

**CHIAVES, relatore.** La Commissione è divisa.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Allora bisognerà che veda la proposta.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Morini propone che, invece di dirsi 40 litri, come è la proposta della Commissione, si dica 25.

**MORINI.** Come pel passato. È il suo progetto, signor ministro.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Io intendo perfettamente che è il mio progetto in cui si diceva *venticinque litri*.

Questo è un punto in cui io credo che la Camera debba guardare agl'inconvenienti ed ai vantaggi che vi sono da una parte e dall'altra; perchè evidentemente anche in questa questione sono interessati molto, ma molto i comuni. Si tratta di vedere fino a qual limite si voglia andare nel considerare la vendita come fatta al minuto.

Per esempio: se si va sino ai venticinque litri soltanto, evidentemente, quando si facciano delle vendite comprese fra i venticinque ed i quaranta litri, non saranno più considerate queste come vendite al minuto.

Quindi vuoi vedere realmente, quando un proprietario vende il suo vino, quando è che lo vende al minuto e quando è che lo vende all'ingrosso.

Questo è il punto che noi dobbiamo esaminare.

Se si cala molto al disotto di cinquanta litri, il risultato sarà che il proprietario farà egli la concorrenza ai venditori di vino, cui spetta poi di pagare la tassa.

Spetta alla Camera di decidere questa questione, poichè queste condizioni variano molto da località a località. Spetta alla Camera, la quale rappresenta l'universalità del regno, in cui sono rappresentate le conoscenze di tutte le varie regioni, di vedere quale sia il sistema da adottarsi.

Certo, nell'interesse in genere delle finanze, sarebbe meglio la novella proposta della Commissione, anziché l'antica del Ministero, e così pure nell'interesse dei comuni; ed è per questo che io aveva accettato la propo-

sta che partiva dall'iniziativa della Commissione. Vegga ora la Camera, tra i due numeri che le stanno davanti, quale sia meglio adottare.

**MORINI.** Domando la parola per uno schiarimento.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Noto poi che è anche un po'difficile, sopra questioni di questa natura, che un uomo, sia ministro o non ministro, possa dare una sentenza in modo assoluto. Egli è d'uopo conoscere le abitudini di ogni località.

Io credo che potrebbe stare il numero che la Commissione ha proposto.

Vedrà poi la Camera nella sua maggioranza, e qui spero che non ci entreranno i partiti, che cosa sia da farsi.

**MORINI.** Io sono propriamente disgraziato. Mi è già capitato un'altra volta questo fatto rispetto all'onorevole ministro delle finanze. Si era lì lì per essere d'accordo, ma o la Commissione od altro motivo pare che s'intromettano per impedire all'onorevole ministro di darmi compiutamente ragione. Io mi ricordo sempre della questione sui banchi del lotto; anche allora l'onorevole ministro riconosceva giuste le mie osservazioni, ma diceva: come volete che un ministro si occupi anche del numero dei banchi del lotto?

Io avrei potuto rispondere allora: onorevole ministro, qui è questione di massima, non del numero dei banchi del lotto. Ma veniamo alla questione.

L'onorevole ministro, nel suo progetto, seguendo le norme delle antiche leggi votate dal Parlamento dopo la costituzione del regno d'Italia, stabiliva la vendita di vino al minuto quando la quantità era minore di 25 litri. Ora invece non sa mantenere apertamente il suo pronunciato e confutare l'emendamento ultimo della Commissione, la quale (avrà avuto qualche buona ragione, io non lo nego) ha portato la quantità a litri 40.

Io diceva: ma cosa fate con questi 40 litri? È una questione che pare semplice, ma, giova ripeterlo, spingete l'operaio il quale può aver mezzi per comperare 25 litri di vino, ma non può avere i mezzi per comperarne 40, lo spingete, dico, ad andare fuori di casa lontano dalla sua famiglia a bere da solo; invece, se può comperarne 25 litri senza incorrere in contravvenzione, non avrà plausibile occasione per recarsi in luoghi non sempre convenienti al buon padre di famiglia, e quindi sarà anche favorita la moralità.

*Una voce.* Mezza brenta.

**MORINI.** Io dico 25 litri perchè è la quantità che era portata dalle antiche leggi; del resto, non è mica su questa differenza minima che insisto.

Dunque, ripeto, l'onorevole ministro non ha creduto di darmi piena ragione e di appoggiare questa proposta.

Un membro della Commissione diceva testè che la brenta di una volta era di una tale misura che più si ragguagliava alla quantità di litri 40. Ma io non conosco



la brenta di una volta; sto all'attuale sistema decimale e vedo che i fiaschi di vino della capacità di due litri a Firenze sono comuni, e non ripugna punto addizionando due a due litri, progredire sino al punto di fissare la quantità minima di vendita di vino considerata all'ingrosso a litri 25, senza andare incontro ad alcun inconveniente.

Spero pertanto che la Camera, invitata a pronunciarsi su questa lieve differenza, mi vorrà dar ragione, ed, invece dei 40 litri proposti dalla Commissione, adotterà la misura minima di litri 25 che io ebbi l'onore di surrogarvi.

**GARAU.** Domando la parola per uno schiarimento.

Quando si tratta di un dazio di consumo, e di un dazio esercito da appaltatori, le parole della legge non potranno mai essere troppo precise.

L'onorevole ministro sa che in molte parti d'Italia il salario ai lavoratori di campagna si corrisponde parte in danaro e parte in generi alimentari, grano, legumi e vino.

Se leggo la relazione della Commissione, mi pare che questa distribuzione non vada compresa, in quanto al vino, nell'articolo in discorso; ma se considero le parole troppo elastiche dello stesso articolo, io sarei condotto in una contraria opinione. Sarà perciò utile una spiegazione.

*Voci.* C'è l'emendamento Minervini.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Siccome l'onorevole Garau, per votare in proposito, desidera di conoscere l'opinione del Ministero, così, se l'onorevole presidente e la Camera mi permettono, è meglio che ci spieghiamo anche su questo argomento abbastanza grave, di cui ho fatto cenno, e che è pure compreso in un emendamento apposto.

Stando anche ai termini della legge attuale esplicita dal regolamento, la cosa è interpretata per modo che non viene considerata come vendita al minuto, e quindi non è soggetta a dazio di consumo la vendita del vino, del vinello e d'altre bevande vinose somministrate per complemento di mercede giornaliera ai braccianti e coloni addetti ai lavori strettamente agricoli.

Io sono disposto a mantenere questa disposizione del regolamento, se la Camera si accontenta che le cose continuino come per lo passato; e se essa desidera che si introduca anche nella legge, io sono pronto ad accettarla.

Ma perchè non ci sia equivoco, debbo dichiarare fin d'ora che non posso accettare la locuzione troppo generica proposta dall'onorevole Griffini, imperocchè essa avrebbe per effetto d'indurre i capi-fabbrica, gli industriali a vendere le merci di prima necessità ai loro lavoranti.

Da qualunque punto di vista io consideri la cosa, vedo che non si può permettere. Tutti quelli che si sono occupati d'industria sanno quali inconvenienti ne sono risultati, sanno quali sofferenze ne sieno derivate alla

classe operaia. Considererei adunque come un grave regresso una disposizione che inducesse gl'industriali a farsi distributori di generi soggetti a dazio-consumo fra i loro operai.

Ma se si tratta d'applicare alle popolazioni agricole il disposto del regolamento, io sono pienamente in quest'ordine d'idee. Credo quindi avere sotto questo punto di vista soddisfatto l'onorevole Villa.

Rispetto alla proposta dell'onorevole Morini, ripeto che il Ministero si mantiene alla medesima intieramente estraneo. Credo che l'onorevole proponente non debba reputarsi troppo sfortunato, imperocchè gli autori di emendamenti sogliono trovare nel ministro per le finanze un accanito oppositore anzichè uno che, come in questo caso, se ne rimette al giudizio della Camera.

**PRESIDENTE.** Al paragrafo 1 dove è detto: « in quantità non maggiore di 25 litri, » l'onorevole Morini propone invece che si dica: « quand'anche è minore di litri 25. »

Su questa proposta la Commissione è divisa, ed il Ministero è neutro. (*ilarità*)

**MINISTRO PER LE FINANZE.** (*Ridendo*) Che neutri!

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro ha dichiarato che se ne rimette al giudizio della Camera. La Camera quindi deciderà.

Metto ai voti la proposta dell'onorevole Morini che, cioè sia considerata vendita al minuto quella inferiore a litri 25.

(È approvata.)

Poco fa la Camera ha approvata un'aggiunta al primo alinea dell'articolo 4, stata proposta dall'onorevole Peruzzi; ora gli onorevoli Pissavini e Salaris propongono la seguente aggiunta alla medesima:

« Sarà sempre rispetto alla contestazione della frode ammessa la prova in contrario. »

Prego la Commissione a dichiarare se accetta questa aggiunta di diritto generale.

**CHIAVES, relatore.** Io credo che non sia il caso di ammettere un principio che è di diritto comune, e non vorrei poi, ammettendo questa dichiarazione nella legge, che in tutte le leggi analoghe dove non la ci fosse, la prova contraria non fosse ammessa; per cui io pregherei gli onorevoli proponenti a non nuocere così al sistema probatorio in materia di contravvenzioni.

**SALARIS.** L'onorevole relatore ha già enunciato il giudizio della Commissione; essa crede superflua la aggiunta da me proposta all'emendamento Peruzzi già votato, come non avente scopo, od avente quello scopo che la Commissione non intende escluso dall'emendamento Peruzzi. Mi pare sia in errore la Commissione.

Qual significato ha infatti l'emendamento dell'onorevole Peruzzi?

Questo, che basta constatare un atto di vendita al minuto per ritenersi la frode senz'altro, per guisa che questo fatto solo induca quella presunzione che si ad-

dimanderebbe *juris et de jure*, la quale respinge ogni prova, lo che significa che l'accusato di frode non potrebbe discolarsi dall'accusa rivelata perentoriamente dal fatto.

Ma io domando all'onorevole Chiaves, che è abbastanza addentro nelle cose legali, se quando un fatto costituisce per se stesso una presunzione simile, può sostenersi, come egli sostiene, che la prova in contrario non sia esclusa.

Io mi compiaccio ch'egli intenda così l'emendamento Peruzzi; ma non potrei adattarmi ad intendere quella disposizione nello stesso modo ed in quel senso.

Ma dico di più. Se l'emendamento non ha guari votato dalla Camera avesse solo il significato che gli attribuisce l'onorevole Chiaves, se, cioè, quell'articolo di legge non desse ad un atto di vendita al minuto tutta la portata di cui ho fatto cenno, se quel fatto non inducesse quella legale presunzione di cui ho parlato, evidentemente bisognerà confessare che l'emendamento Peruzzi non aveva scopo; ed io farò, sebbene tardi, le mie meraviglie della facile accoglienza fattagli dalla Commissione, alla quale correva l'obbligo di non accettare disposizioni, che per la loro superfluità non potevano non rendere la legge soggetta a meno esatte interpretazioni.

Dissi che, salvo l'intendere l'emendamento Peruzzi nel senso da me enunciato, non avrebbe avuto scopo. Diffatti non era necessario l'emendamento Peruzzi per stabilire che chi vende al minuto possa essere accusato di frode contro la legge del dazio-consumo; nessuno ne ha mai dubitato, nè avrebbe potuto dubitarne, ed a questo fine quell'emendamento era evidentemente soverchio. Ma la Commissione, coll'accettarlo, lo credette necessario; dunque ha voluto dare a quell'emendamento una maggior portata. Ora, quale può essere codesta portata? Ma, senza dubbio, questa: che basti il solo fatto per ritenersi la frode, perchè il fatto avrebbe quella legale presunzione, la quale è sì fortemente dalla legge stabilita, che deve respingere ogni prova in contrario.

Egli è vero, dirò col relatore, che non è molto felice la espressione *contestazione della frode*, perchè la parola *contestazione* implicherebbe il concetto contrario, cioè la contestabilità del fatto; questo è vero; ma di fronte ad una parola, anche inesatta, vi è il complesso della disposizione da cui la presunzione scaturisce. E in ultimo, non deve bastare a rendere più chiara la legge il fatto stesso che in quest'aula ha sollevato delle dubbiezze? La Commissione è in dovere di dissipare i dubbi, e dare alle disposizioni di questa legge tutta quella chiarezza che devono avere le leggi d'imposta, e specialmente in una parte che sanziona delle pene.

Se la Commissione vorrà tener conto di queste osservazioni, riconoscerà che non è, come ha creduto, superflua la mia aggiunta; ma è necessaria a temperare la portata dell'emendamento Peruzzi, il quale non

potè passare che in un momento di distrazione, e realmente passò inosservato, perchè non stampato...

**PRESIDENTE.** Onorevole Salaris, era stampato e distribuito da 10 giorni.

**SALARIS.** Ebbene, quantunque stampato, restò quasi inosservato, perchè la Camera era preoccupata ancora dell'ultima questione.

Io prego la Camera, per le sovraesposte considerazioni, a voler accettare il mio emendamento.

**PRESIDENTE.** Così ella lo mantiene?

**SALARIS.** Sicuro.

**PRESIDENTE.** La Commissione l'accetta?

**CHIAVES, relatore.** Non l'accetta perchè lo crede superfluo e pericoloso.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Pescatore ha la parola.

**PESCATORE.** L'onorevole Chiaves, secondo me, confonde due cose affatto distinte. Contro i processi verbali dell'ufficiale di polizia che constata una contravvenzione alla legge, certamente è sempre riservata la prova contraria. Ma badate, o signori, che per autorizzare l'ufficiale di polizia a stendere un processo verbale per contravvenzione alla legge sul dazio non occorre un articolo particolare.

Quest'articolo particolare stato votato sulla proposta dell'onorevole Peruzzi introduce una regola nuova che impone al giudice un criterio particolare.

Quando l'ufficiale di polizia constata nel suo processo verbale, che è accaduto un atto, un atto solo di vendita, allora la legge interviene e dice: voi, giudice, ritenete questo fatto, constatato dal processo verbale e non contraddetto dalla prova contraria; voi, giudice, in base a questo solo fatto, riterrete che fu aperto un esercizio, e condannerete l'autore del fatto alla pena stabilita per quelli che fanno frode alla legge del dazio.

Ciò posto, signori, voi vedete bene che qui c'è una presunzione della legge. Il fatto unico non è esercizio, ma per disposizione della legge speciale questo fatto unico è convertito in un esercizio, ed è punito come esercizio illegittimo.

Or dunque sorge una questione. Di che natura è questa presunzione speciale introdotta dalla legge? Sarà presunzione tale che ammetta la prova contraria, oppure una presunzione assoluta e categorica, che non ammetta in contrario nessuna prova? Di presunzioni, l'onorevole Chiaves me lo insegna, ve ne sono di due specie, vi è la presunzione legale, che può essere combattuta dalla prova contraria, vi è la presunzione legale che impone al giudice il suo criterio generale ed assoluto, e non permette per nessun verso e in nessun caso un giudizio diverso.

Ora, quand'anche non si trattasse che di rimuovere un dubbio, evidentemente l'aggiunta Salaris sarebbe sempre opportuna.

Ma io procedo più oltre, e rammento all'onorevole Peruzzi, ed a tutti gli onorevoli membri della Commissione, il principio di diritto per cui quando la legge, in

base ad una presunzione, accusa un atto di frode (questa è la regola generale), la presunzione non ammette prova contraria. Se questa è la vostra intenzione, altera rigettate pure l'aggiunta Salaris; ma se voi votando, come avete votato, l'aggiunta Peruzzi, avete solo inteso di aprire la via ad esaminare se l'atto di vendita dipenda realmente da un esercizio abituale, oppure se sia un fatto unico ed innocente, allora l'ammissione dell'aggiunta Salaris è di tutta necessità.

**PRESIDENTE.** Ora interrogherò la Camera...

**PERUZZI.** Chiederei di parlare.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**PERUZZI.** Siccome si è voluto dare alla mia aggiunta un'importanza che forse non ha, o che almeno per parte mia non ho inteso minimamente di darle, spiegherò in pochissime parole il motivo di quella mia aggiunta.

**PESCATORE.** Il motivo suo individuale è cosa superflua ora che è legge.

**PRESIDENTE.** Ma lascino che esprima il suo pensiero.

**PESCATORE.** È inutile. Interpreta la legge.

**PERUZZI.** Se non vogliono sentire, siccome la parola è d'argento e il silenzio è d'oro, così io mi metto a sedere. (*L'oratore si siede*)

*Molte voci.* Parli! parli!

**PRESIDENTE.** Continui, continui.

**PERUZZI.** La Camera capisce bene che non è per dare il piacere all'onorevole Pescatore di sentire le mie ragioni individuali che io ho preso la parola. L'ho presa unicamente perchè l'onorevole Salaris, secondo me, ha dato una portata a questa mia aggiunta che nella mia intenzione non c'era. Ora può darsi benissimo che abbia ragione l'onorevole Salaris; e, siccome siamo qui per discutere, io voleva venir a dare questa mia spiegazione, per tentare di persuaderlo o perchè la Camera giudicasse.

Quando l'onorevole Pescatore ha detto di non la volere...

**PESCATORE.** No, non è questo. Domando la parola per un fatto personale.

**PRESIDENTE.** Onorevole Peruzzi, non creda...

**PERUZZI...** io aveva ragione di rispondergli che non prendevo a parlare per il gusto di dire a lui i miei motivi individuali, perocchè, se a lui poco importa Pudirli, ancor meno importa a me il dirglieli. Io voleva parlare soltanto perchè, se non avevo svolta l'aggiunta da me proposta quando nessuno la contrastava, ho il dovere di dirne le ragioni quando altri la spiega in modo diverso.

**PESCATORE.** Ma ora che è votata è diventata legge, nè si può interpretare che dal legislatore.

**PERUZZI.** Dunque al legislatore dico il motivo pel quale ho proposto l'aggiunta. E questo è perchè nelle leggi esistenti sul dazio-consumo vi sono delle dispo-

sizioni analoghe, per le quali è soggetto a multa e considerato come in frode colui il quale intraprende una fabbricazione di generi soggetti a tasse per virtù delle leggi di dazio-consumo. È stato nella pratica osservato che manca una disposizione analoga per gli atti di vendita, i quali si effettuano qualche volta in depositi destinati alla conservazione dei generi soggetti al dazio ed al loro smercio all'ingrosso. Ora questo, nei territori aperti dei comuni chiusi, o nei comuni aperti, specialmente se vicini ai comuni chiusi, costituisce un immenso incoraggiamento al contrabbando, costituisce una disuguaglianza a danno dell'onesto esercente il quale vende al minuto in esercizi denunziati come tali e pei quali ha pagato la tassa delle concessioni governative, commisurata sopra la pigione; e paga la tassa annua per il rinnovamento di queste patenti, commisurata parimente sulla pigione; e paga la tassa del dazio-consumo del comune aperto; e di questo danno dell'onesto esercente profitta quegli il quale stabilisce un deposito all'ingrosso di merci soggette al dazio-consumo, quando possa, senza troppo grave pericolo, effettuare (ciò che gli è facilissimo) delle vendite al minuto in frode della legge. Intendono facilmente quanto queste frodi riescono agevoli, perchè è naturale che chi vende a partite di 26 litri, può vendere facilmente a partite di 24 litri. L'aggiunta che io mi sono permesso di proporre alla Camera...

**RATTAZZI.** Domando la parola.

**PERUZZI...** tende unicamente a favorire gli onesti esercenti contro quelli che, sotto il pretesto di depositi o di smercio all'ingrosso, effettuano delle vendite al minuto.

**LAZZARO.** Domando la parola per una mozione d'ordine.

**PERUZZI.** Ecco qual è lo scopo della mia aggiunta; tanto è vero questo, che io originariamente, quando la proposi alla Commissione, aveva proposto di modificare con una semplice aggiunta l'articolo 11 della legge del 1866; ma, siccome questa riusciva difficile per la redazione, fu dalla Commissione redatta l'aggiunta in questo modo.

La redazione non è neanche mia. Ho detto questo per spiegare il motivo; quanto poi alla *contestazione* della frode, io mantengo la parola *contestazione* piuttosto che *constatazione*.

In quanto all'aggiunta dell'onorevole Salaris, a me non fa nè caldo nè freddo, e me ne rimetto completamente alla Commissione.

**RATTAZZI.** Ora che l'onorevole Peruzzi ha spiegato il motivo che l'ha indotto a proporre questa aggiunta, debbo osservargli che il modo col quale questa è formulata non corrisponde al suo concetto, o almeno ha un'estensione assai maggiore, e può dare luogo a conseguenze molto gravi; poichè nelle sue parole egli ha mostrato di non avere altro scopo, se non di impe-

dire a colui il quale tiene un deposito all'ingrosso di poterlo mutare in uno di vendita al minuto; ed in ciò ha perfettamente ragione.

Se un negoziante il quale paga come negoziante all'ingrosso vuol vendere al minuto, commette una frode, ed è giusto che egli sia colpito dalle leggi che la puniscono. Ma, signori, l'aggiunta come è formulata non si riferisce soltanto al negoziante all'ingrosso, il quale muta il genere del suo commercio, ma colpisce indistintamente tutti coloro i quali fanno la vendita di qualche litro di vino al minuto per una volta.

Infatti esso dice: « L'atto di vendita al minuto sarà considerato come l'apertura di un esercizio non autorizzato. » Ora supponiamo che un particolare, il quale non abbia nessun negozio nè all'ingrosso nè al minuto, faccia la vendita di qualche litro di vino. Vuole l'onorevole Peruzzi che questo fatto costituisca quel particolare come un venditore al minuto e quindi sia contemplato dalla legge la quale colpisce coloro che vendono al minuto senza averne l'autorizzazione?

Ecco la questione a cui io vorrei che si rispondesse.

Perciò, mentre io ammetto il principio da cui partiva l'onorevole Peruzzi, non posso però aderire...

**PERUZZI.** Domando la parola.

**RATTAZZI...** interamente a questa formola. Ed ora che egli l'ha spiegata, io credo che sarebbe necessaria una qualche aggiunta per restringere la portata di questa disposizione entro i veri limiti nei quali intendeva restringerla il proponente, dichiarando, cioè, che essa dovrà intendersi limitata a quel negoziante il quale abbia solo l'autorizzazione di vendere all'ingrosso.

Signori, se, come ordinariamente si suol fare, l'onorevole Peruzzi avesse svolta dappriincipio la sua proposta, invece di farlo testè, egli ci avrebbe presentata l'occasione di fare quest'aggiunta. Quindi pregherei che la sua proposta si mandasse nuovamente alla Commissione, non già per togliere di mezzo questo paragrafo perchè, dal momento che la Camera lo ha votato, non è più il caso di discuterlo, ma per fare a questo un'aggiunta in modo che lo scopo del proponente sia raggiunto, nè si dia luogo ad interpretazioni che non sono nella mente del proponente stesso e che nessuno vorrebbe approvare.

**PERUZZI.** Io ho parlato del deposito di merci all'ingrosso come una esemplificazione, ma l'intenzione mia è stata appunto quella che mi ha attribuito l'onorevole Rattazzi, di colpire cioè qualunque atto di chiunque faccia una vendita al minuto. Io non concepisco diletanti di vendita al minuto; questi, confesso la verità, non entra nelle mie vedute il proteggerli. (*Movimenti in vario senso*)

Mi sono trovato io stesso ad essere notiziato che un mio agente di campagna ha venduto del vino al minuto...

**RATTAZZI.** Domando la parola.

**PERUZZI.** Ebbene, io sarei stato felicissimo che ci fosse stato modo di colpire quest'atto. Sarebbe molto meglio che non avessimo bisogno di tutte queste tasse, dazio di consumo, tassa di fabbricazione ed altro, non ci sarebbe l'ombra di dubbio che si respirerebbe con polmoni molto più liberi; ma una volta che nell'interesse pubblico c'è bisogno di queste tasse, occorre che la legge provveda a che quelli i quali la frodano non sieno più protetti dalla legge stessa di quello che lo sieno coloro i quali l'osservano.

Ora io dico che, quando un possidente vuole vendere il suo vino al minuto, è padronissimo: apra una cantina, prenda il suo esercizio, faccia come, per esempio, fanno qui in Firenze il barone Ricasoli, il marchese Albizzi e tanti altri possidenti...

**CHIAVES, relatore.** Domando la parola.

**PERUZZI...** ma che, al coperto della loro qualità di possidenti, essi debbano mettersi a fare concorrenza agli esercenti i quali pagano tutte le tasse che ho nominate dianzi, io dico che bisogna impedirlo. Ed è questo il motivo che mi ha fatto proporre quest'aggiunta.

Aggiungerò ancora, per evitare il rischio di vedere attribuire a questa mia proposta un interesse di campanile od altro, che essa è fatta principalmente nell'interesse dei comuni aperti, giacchè è precisamente nei comuni aperti che vi è un maggiore pericolo che si possano verificare questi inconvenienti.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Rattazzi ha la parola.

**RATTAZZI.** L'onorevole Peruzzi vuol dare ancora una maggiore estensione al suo articolo; ma se, egli ha questa intenzione, io non posso accettarne la conseguenza, perchè io non dissimulo che colui il quale vende al minuto mentre non vi è autorizzato commette un atto che deve essere punito dalla legge; ma altro è che debba essere punito per avere contravvenuto alla legge con una vendita che non gli è permessa, altro è che per un solo fatto di vendita debba essere considerato come venditore al minuto, e quindi soggetto a tutte le disposizioni concernenti i venditori al minuto. Non vuole l'onorevole Peruzzi introdurre una differenza tra uno che abbia commesso la contravvenzione una volta sola, e coloro che la commetteranno per consuetudine e per pratica costante? Questa differenza a me pare evidente.

Dunque il solo fatto di una vendita punita, ma con una pena proporzionata, e quando ve ne saranno parecchi ed in numero tale da costituire una consuetudine di contravvenire, allora voi potrete considerarne l'autore come un venditore al minuto.

Se dunque l'onorevole Peruzzi vuole dare questa estensione alla sua proposta, essa non può assolutamente essere accettata dalla Camera, perchè introdurrebbe un principio veramente funesto e non consentaneo a quelli che debbono essere di regola nelle leggi penali.

**CHIAVES, relatore.** Prego la Camera di avvertire au-

zitutto che la proposta di cui si tratta fu votata, ed ora si tratta soltanto di vedere se l'aggiunta degli onorevoli Salaris e Pissavini sia ammissibile o no.

Io prego la Camera a voler un momento fissare la sua attenzione sopra un'idea che non fu ancora accennata, ma che mi pare debba immediatamente dimostrarle perchè si è usata la locuzione che si usa nella proposta che testè fu udita.

Si trattava di dire due cose con quest'articolo: di dire che colui il quale fa un atto di vendita al minuto, ed è, supponiamo, un venditore all'ingrosso, è considerato come esercente al minuto, e quindi assoggettato al pagamento della tassa; ma c'era anche da dire che sarebbe soggetto a multa; e questo bisognava pur dirlo, poichè, se fosse rimasto anche solo il dubbio se l'esercente in questo caso fosse o no soggetto a multa, questo doveva essere dichiarato con una espressa locuzione della legge.

Ecco perchè non è vero che siano superflue le parole « darà luogo alla contestazione della frode. » Queste riflettono la multa; la locuzione che precede riflette l'obbligo di pagare la tassa, nonchè la definizione di esercente al minuto data al venditore quando egli fa un atto di vendita che la legge qualifica al minuto.

Dunque vedano gli onorevoli colleghi che non si poteva a meno di dire « l'atto di vendita al minuto sarà considerato come l'apertura di un esercizio non autorizzato, e darà luogo alla contestazione della frode, » senza che siasi con queste ultime parole detto cosa che voglia essere corretta colla proposta Salaris e Pissavini.

Ma, se le cose rimangono così ordinate, secondo ciò che succede ordinariamente nelle leggi che regolano materie analoghe in cui si parla di frode, non si ha per nulla il bisogno di aggiungere che sia ammessa la prova contraria, perchè ciò è secondo i principii generali di diritto.

Detto ciò, non saprei come gli onorevoli contraddittori vorrebbero ancora mantenere la loro proposta, e creare per avventura un dubbio riguardo a tutte quelle altre leggi in cui si tratta di materie analoghe, e non si trova un disposto il quale corrisponda al tenore della loro aggiunta. Io prego quindi la Camera a non accettarla.

Voci. Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** L'onorevole Salaris mantiene la sua proposta?

**SALARIS.** Sì, la mantengo.

**PRESIDENTE.** Ne do nuovamente lettura.

Gli onorevoli Salaris e Pissavini fanno la seguente aggiunta alla proposta stata votata:

« Sarà sempre, rispetto alla contestazione della frode, ammessa la prova in contrario. »

Domando se questa proposta sia appoggiata.

(È appoggiata.)

**PISSAVINI.** Domando la parola per una dichiarazione.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Pissavini ha facoltà di parlare per una dichiarazione.

**PISSAVINI.** Vi è la proposta più ampia dell'onorevole Rattazzi.

**PRESIDENTE.** Scusi: io non ho alcuna proposta dell'onorevole Rattazzi.

**PISSAVINI.** L'ha fatta a voce.

**PRESIDENTE.** Io non poteva tenere presente la proposta dell'onorevole Rattazzi, dal momento che non me l'ha mandata, e non posso accettare le osservazioni dell'onorevole Pissavini, che non mi sono dovute; poichè, a tenore del regolamento, quando non ho una proposta scritta, non la debbo mettere in discussione.

**PISSAVINI.** Perdoni, onorevole signor presidente: io non ho nè la pretesa nè il diritto di farle delle osservazioni; io volevo solo far rilevare la necessità più che evidente che la Commissione studiasse a fondo questa materia, tanto più perchè trovo esorbitante la pena che è applicata a coloro i quali vendono al minuto, eguale a quella di chi ha un esercizio non autorizzato. Era sotto quest'aspetto che volevo invitare la Commissione a studiare la questione. E siccome raggiunge questo scopo la proposta dell'onorevole Rattazzi, così tanto io, quanto l'onorevole Salaris ci accostiamo di buon grado alla proposta Rattazzi. Veda dunque, onorevole presidente, che io non ebbi alcuna idea di fare un appunto a lei, ma solo d'avvertire che mi premeva che non fosse obliata la proposta fatta dall'onorevole Rattazzi.

**PERUZZI (Della Commissione).** Domando la parola per uno schiarimento di fatto.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**PERUZZI.** Questa pena enorme che cosa è? È quella dell'articolo 11 della legge del 1866, è una multa la quale va dal doppio al decuplo. Ora, io domando...  
(Rumori)

**BERTEA.** Dopo tre contestazioni si va in prigione.

**PERUZZI.** L'onorevole Bertea mi dice che dopo tre contestazioni si va in prigione; ma, per Bacco! mi pare che, quando uno ha tre contestazioni diverse, la prigione gli stia molto bene. Non vedo quindi quest'enormezza.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Rattazzi e Seismit-Doda propongono la seguente aggiunta: « semprechè si tratti di depositi all'ingrosso o di parecchi atti di vendita al minuto, che facciano supporre l'abitudine della vendita al minuto. »

**CHIAVES, relatore.** La Commissione non può accettarla.

**RATTAZZI.** Mi pare che si potrebbe dire: « semprechè si tratti di depositi all'ingrosso o di vendita abituale al minuto. »

**SEISMIT-DODA.** Il concetto che ha mosso l'onorevole Rattazzi e me a presentare questo emendamento si basa essenzialmente su questo che, nella via disgra-

ziata su cui la Camera si è posta in materia di dazio-consumo e di batzelli sulle popolazioni tanto delle città come dei comuni aperti, la proposta dell'onorevole Peruzzi, la quale testè fu ammessa inconsciamente da parecchi in questo recinto, apre la strada a molti abusi, ed è una possibile sorgente di litigi fra i cittadini e gli agenti dell'autorità municipale.

Che l'onorevole Peruzzi abbia forse creduto alle esigenze della burocrazia municipale, ritenendo, in materia di dazio-consumo, che meglio possano essere quotidianamente colpiti certi atti di vendita dagli agenti, che talvolta eccedono di zelo...

**PERUZZI.** Domando la parola per un fatto personale.

**SEISMIT-DODA...** nell'applicare le multe, questo si concepisce; ma che in un articolo di legge sia ammessa la possibilità dell'attuazione di un sistema di fiscalità (inquantochè, infatti, ammettendo quest'articolo, si ammette la possibilità che ad ogni momento una contravvenzione sia dichiarata da un agente municipale qualunque, e quindi ad ogni momento possano sorgere contestazioni fra gli agenti e i cittadini), ciò noi abbiamo creduto di dover temperare mediante l'aggiunta con cui si dichiara che sia colpita soltanto la reale ed abituale vendita al minuto, quando cioè sia constatato che la vendita al minuto sia fatta dai venditori all'ingrosso, ovvero sia un abituale spaccio al minuto, e non una vendita che potrebbe anche essere smercio accidentale.

Ed infatti, o signori, se questo non fosse, sarebbe in arbitrio degli esecutori della legge sul dazio di consumo e quindi, d'ordinario, degli agenti municipali di dichiarare la contravvenzione quando, a loro criterio, ne sembri il caso.

Confidiamo che la Camera vorrà accogliere la proposta aggiunta.

**PERUZZI.** Ho chiesto la parola unicamente per assicurare la Camera che, se peccato c'è nell'aver fatta questa proposta, è peccato tutto mio, giacchè io non ho l'abitudine di venir qui come il burattino di una burocrazia qualunque.

Io, quando vengo a fare una proposta, la faccio, perchè ho il profondo convincimento che possa essere utile. Ed a chi mi crede strumento di una burocrazia municipale, che non potrebbe essere altra che quella del municipio di Firenze, perchè non appartengo ad altra amministrazione comunale, rispondo che l'interesse principale di questa mia proposta è pei comuni rurali...

**BEMBO.** Bene!

**PERUZZI...** e Firenze, che io sappia, non è comune rurale. *(Si ride)*

Dirò di più che, tanto meno l'onorevole Seismit-Doda doveva farmi, non saprei se questa...

**BEMBO.** Osservazione.

**PERUZZI...** questa gentilezza o questa cortese insinuazione, se si vuole, inquantochè colla sua proposta egli

verrebbe a dare pienissima soddisfazione a tutti i desiderii che in questa materia può nutrire il sindaco di un gran comune chiuso qual è Firenze, e nuocerebbe solo i comuni rurali. Un gran comune chiuso non ha ragione di temere i privati, le fattorie e simili, che l'emendamento Seismit-Doda tutelerebbe; deve invece temere quei depositi che il suo emendamento e quello dell'onorevole Rattazzi colpiscono; ed in conseguenza, se qualche cosa dovesse dispiacermi in quell'emendamento, non mi dispiacerebbe come sindaco di Firenze, non come strumento della burocrazia del municipio stesso, ma piuttosto come contribuente di un comune rurale, il quale desidera che il dazio non sia perduto. *(Bene!)*

**PRESIDENTE.** Ora, perchè la Camera si faccia un concetto chiaro della cosa, rileggo la proposta del deputato Peruzzi:

« L'atto di vendita al minuto sarà considerato come l'apertura di un esercizio non autorizzato, e darà luogo alla contestazione della frode. »

Ora gli onorevoli Rattazzi e Seismit-Doda propongono di aggiungere: « semprechè si tratti di deposito all'ingrosso o di vendita abituale al minuto. »

Domando se questa proposta è appoggiata.

*(È appoggiata e, dopo prova e controprova, è respinta.)*

**LAZZARO.** Chiedo di parlare per una mozione d'ordine.

**PRESIDENTE.** Onorevole Salaris, insiste nella sua proposta?

**SALARIS.** Insisto.

**PRESIDENTE.** Viene la proposta dell'onorevole Salaris, per la quale, dopo quella dell'onorevole Peruzzi, verrebbe la seguente aggiunta, che sarebbe come un capoverso della stessa proposta:

« Sarà sempre, rispetto alla constatazione della frode, ammessa la prova in contrario. »

Domando se è appoggiata.

*(È appoggiata, e, dopo prova e controprova, è respinta.)*

*(Durante la votazione il ministro guardasigilli resta seduto, e vivi segni di approvazione gli sono rivolti dai banchi di sinistra.)*

**LAZZARO.** Domando la parola per una mozione d'ordine.

Io comincio con congratularmi con l'onorevole guardasigilli *(oh! oh!)*, il quale, in questa questione così grave, ha creduto... *(Rumori a destra)*

**PRESIDENTE.** Parli per una mozione d'ordine.

**RAELLI,** ministro di grazia e giustizia. *(Interrompendo)* Rispondo subito per un fatto personale.

Io ho creduto che la proposta era oziosa, se s'intende la prova contraria a quella diretta a stabilire la vendita; era in contraddizione al votato, se si volesse dire di provare che la vendita non costituisse una contravvenzione; per cui non ho votato nè pro nè contro; mi sono astenuto. E se avessi creduto giusta la mo-



zione dell'onorevole Salaris, l'avrei votata; ma mi sono astenuto perchè, non essendo stato presente alla discussione, non conosceva chiaramente qual era la sua portata.

Ecco il motivo della mia astensione. (*Movimenti diversi*)

**LAZZARO.** Se l'onorevole ministro guardasigilli mi avesse lasciato continuare, avrebbe visto che io mi congratulava con lui, perchè dopo la recente votazione, il suo contegno ridonava alla parola *contestazione* il suo vero valore giuridico. Ecco quello che io voleva dire, nè certamente del contegno di lui intendeva farne base di argomentazioni politiche.

Ripeto che se l'onorevole ministro guardasigilli mi avesse lasciato compiere il mio pensiero, avrebbe visto che non c'era la necessità di farne questione personale.

Vengo alla mozione d'ordine.

Quello che è avvenuto poco innanzi dimostra come il nostro regolamento non è abbastanza, a mio modo di vedere, scrupolosamente osservato, poichè sopra una mozione dell'onorevole Peruzzi la quale non era che un emendamento, abbiamo visto uno svolgimento postumo, e dopo lo svolgimento postumo, diversi oratori che necessariamente si sono visti autorizzati a chiedere la parola, e l'onorevole presidente il quale ha creduto, nè io posso censurarlo, di accordarla.

Che cosa significa tutto questo? Significa prolungare moltissimo le discussioni, significa contraddire allo spirito ed alla lettera del nostro regolamento il quale, come si sa, non consente svolgere un emendamento se non ai proponenti medesimi. (*Rumori*)

Scusino, ai proponenti medesimi.

Io capisco che l'interpretazione del regolamento in un senso largo sia cosa utile, ma capisco pure che oggi la cosa più utile, sapete qual'è? È quella di non farci arrivare al mese di agosto per le discussioni più importanti che dobbiamo fare.

Questo è quello che io capisco.

Per conseguenza, mi limito a pregare la Presidenza perchè voglia, nell'interesse appunto delle discussioni gravissime alle quali dobbiamo prepararci, perchè voglia, dico, applicare il regolamento nel modo che il suo spirito, e, voglio aggiungere, anche le sue parole esigono, onde questa discussione proceda alquanto più spedita, e noi possiamo, senza arrivare al mese di agosto, venire alla discussione della convenzione colla Banca.

Detto ciò io non ho più nulla da aggiungere.

**PRESIDENTE.** Ringrazio l'onorevole Lazzaro che mi abbia richiamato all'osservanza del regolamento. Se dipendesse da me, lo assicuro che difficilmente lo lascierei violare, ma è pur troppo contro la mia volontà, e qualche volta contro la mia ostinazione, che gli onorevoli deputati vogliono usare del diritto della parola, quando a tenore del regolamento loro non ispettebbe; e ciò avviene anche per non trovarmi sempre

costretto a contestare, ed affinchè non sembri che a me rincresca il libero esercizio della loquela nei deputati. È per questo, lo dico sinceramente, che qualche volta non posso eseguire scrupolosamente il regolamento. Ma assicuro nuovamente la Camera che ciò non dipende da me, ma dipende dalle circostanze.

Dirò di più, che in certi casi è necessario appagare il desiderio, che la Camera dimostra, di veder maggiormente sviluppate le proposte che hanno maggiore importanza, assecondando così quelle disposizioni, quelle inclinazioni del momento che non è agevole determinare *a priori*, e il cui apprezzamento è affidato al discernimento del presidente.

Ma io faccio tesoro della raccomandazione dell'onorevole Lazzaro, e lo assicuro che non dipenderà mai da me se le discussioni si prolungheranno contro il disposto del regolamento.

Ora viene l'emendamento dell'onorevole Griffini Luigi, il quale consiste nell'introdurre prima dell'ultimo comma dell'articolo 4 il seguente:

« È però esente la distribuzione dei detti liquidi fatta dai padroni ai loro dipendenti a titolo di parziale o totale corrispettivo d'opera. »

Prego la Commissione di dichiarare se accetta quest'emendamento.

**NERVO.** (*Della Commissione*) L'onorevole ministro delle finanze ha già dimostrato all'onorevole Griffini che il suo concetto fu già oggetto di una speciale disposizione del regolamento in vigore, epperò la Commissione ritiene non necessaria questa nuova disposizione nel progetto di legge.

Nota ancora che la disposizione contenuta nel regolamento si riferisce unicamente agli operai agricoli, mentre il suo emendamento sembra che potrebbe avere un'estensione alle altre industrie, estensione che, come ebbe già ad osservare il ministro, la Commissione non può accettare.

**PRESIDENTE.** Dunque la Commissione lo respinge?

**NERVO.** Sì.

**PRESIDENTE.** Domando se l'emendamento dell'onorevole Griffini è appoggiato.

(È appoggiato.)

L'onorevole Griffini ha facoltà di svolgerlo.

**GRIFFINI L.** Confido, signori, che il mio semplicissimo emendamento abbia ad essere accolto molto più facilmente di quello che non sia avvenuto di altri, e che non abbia a cagionare alcuna tempesta, nè prima nè dopo la sua votazione.

Lo scambio d'idee che ha avuto luogo testè tra l'onorevole Garau e l'onorevole ministro delle finanze relativamente al mio emendamento facilita alquanto il mio compito, e mi permette una brevità di sviluppo che per avventura mi sarebbe stata impossibile nel caso che l'onorevole Garau non avesse creduto di fare la sua domanda.

Inoltre, siccome questa ha dato occasione al signor

ministro di manifestare il proprio pensiero intorno al mio emendamento, così io potrò in un solo discorso rispondere anche alle obiezioni che si contenevano nelle sue parole. Egli è per ciò che io sono grato all'onorevole Garau della domanda che ha creduto di muovere.

Prendendo secondo la lettera e secondo lo spirito l'ultimo comma dell'articolo 4 del progetto ora in esame, dobbiamo convincerci che, senza introdurre alcune modificazioni, andrebbero ad essere inesorabilmente colpite di dazio anche quelle somministrazioni, che abitualmente si fanno in molte provincie, di vino, vinello o d'altri prodotti alcoolici agli operai addetti tanto all'industria agraria, quanto alle industrie manifatturiere. Invero, essendovi detto « è soggetta al dazio nei comuni aperti anche la distribuzione non gratuita fra più persone del vino e dei prodotti alcoolici, quando la porzione individuale sia in quantità non minore delle soprindicate, » egli è evidente che nelle somministrazioni dei detti liquidi che si fanno agli agricoltori che mietono il frumento, che estirpano il lino, agli operai delle industrie manifatturiere, a parziale corrispettivo della loro opera, abbiano effettivamente tutti gli estremi voluti da questo comma.

Ora, è egli opportuno di permettere che questo comma debba funzionare secondo la sua lettera ed il suo spirito, senza portarvi nessuna modificazione? Io sono intimamente convinto che non ne trarremmo altro se non se una molestia, anzi (lasciatemi adoperare la vera parola) se non se una vessazione per classi numerosissime di benemeriti cittadini, che dobbiamo cercare di tenerci affezionati, senza poi avvantaggiare di una somma qualsiasi le finanze dello Stato o dei comuni.

Qualora si volesse applicare il dazio-consumo a queste somministrazioni, quale ne sarebbe il risultato certo ed immediato? Forse che alcuni avessero a pagarlo? Ciò mi sembrerebbe impossibile, perchè il contadino e l'operaio non ne avrebbero i mezzi, e, avendoli, proverebbero insuperabile ripugnanza a privarsene per questo scopo, ed il padrone non vorrebbe certo assoggettarsi a soddisfare del proprio anche il dazio-consumo, che in molti casi gli tornerebbe assai grave; imperocchè noi sappiamo che gran numero di esercenti l'industria agraria, specialmente nell'epoca della mietitura, hanno centinaia di operai, a ciascuno dei quali, oltre la paga in danaro, somministrano una certa quantità di vino. Dunque il risultato unico, infallibile di questa disposizione sarebbe di privare i poveri contadini ed operai di una bevanda igienica che ristera le loro forze, mentre sono sottoposti ai più duri lavori. Che se un altro effetto è possibile, nessuno di noi certamente lo desidera, essendo quello di aumentare il malcontento e di farlo diffondere anche nei più remoti punti dello Stato. Ora, come mai potrebbe respingersi un emendamento mercè il quale si evite-

rebbe un danno ed una recrudescenza di malcontento nelle masse, senza poi arrecare alcun discapito allo Stato?

Io credo che si abbia ad accogliere in base all'antica massima di diritto, che ciò che all'uno giova ed all'altro non nuoce, deve essere facilmente concesso. Se non che, o signori, la risposta breve data dal signor ministro delle finanze all'onorevole Garau mi ha manifestato che due obiezioni si fanno all'emanamento intorno al quale ho l'onore di parlare.

La prima obiezione è questa: il vostro emendamento è troppo esteso, perchè oltre di applicarsi ai lavoratori di campagna, agli operai addetti ai lavori esclusivamente e strettamente agricoli, si estenderebbe anche agli operai applicati ad altri lavori e perfino a quelli dell'industria propriamente manifatturiera.

Ciò porterebbe minaccia di gravissimi inconvenienti, mentre con molta facilità, specialmente nei grandi stabilimenti industriali, si introdurrebbero quelle frodi per le quali si acquistano grosse partite di vino in comune e poi si distribuiscono in piccole quantità ai singoli comproprietari, costituendosi così le società vinarie, delle quali si tenne parola, con vera defraudazione dell'interesse dello Stato.

La seconda obiezione è la seguente. In quanto vogliasi applicare il vostro emendamento esclusivamente agli operai addetti ai lavori agrari, sarebbe inutile, perchè provvede in proposito a sufficienza l'articolo 52 del regolamento 25 novembre 1866 per l'applicazione della legge sul dazio-consumo del 3 luglio 1864.

Io risponderò colla maggior brevità possibile ad entrambe queste eccezioni.

O signori, dal momento che il Ministero e la Commissione dichiarano doversi accordare la ora discorsa esenzione dal dazio di consumo agli operai addetti ai lavori strettamente agrari, io non vedo la ragione per la quale si debba introdurre un privilegio per loro, e debbano poi essere assoggettati al pagamento della tassa gli operai applicati ai lavori dell'industria manifatturiera.

Io vi prego anzi di considerare non esistere nemmeno una linea che separi nettamente dagli altri i lavori agricoli, mentre questi costituiscono una sola catena coi lavori dell'industria manifatturiera, mercè l'anello delle cosiddette industrie agrarie, aventi per iscopo le prime preparazioni dei prodotti del suolo, come la scotolazione del lino e della canape, la filatura dei bozzoli, la fabbricazione del vino, la distillazione degli alcool, ecc.

Infine, o signori, qualora si volesse restringere il beneficio ai lavori strettamente e rigorosamente agrari, non potrebbero parteciparvi gli operai di campagna che fossero applicati, per esempio, alla costruzione di una strada vicinale o di una strada privata. Io sono convinto che il sentimento di giustizia e di umanità deve guidarci a concedere l'esenzione anche

agli operai addetti ai lavori dell'industria manifatturiera, senza che abbiamo a dividere minimamente i timori manifestati dall'onorevole ministro. Io credo anzi che sia più malagevole frodare il dazio nei grandi stabilimenti industriali, per la sorveglianza di cui sono suscettibili, di quello che nelle campagne. Io credo che ben difficilmente si potrà trovare un capo-fabbrica il quale voglia prestarsi a commettere questo odioso reato, di simulare cioè la consegna ai propri operai di piccole quantità di vino a titolo non gratuito ed in aggiunta al salario in denaro, mentre invece si trattasse di partite di vino comperate coi denari degli operai medesimi, e che essi avessero a distribuire fra loro per frodare la tassa.

Passo immediatamente alla seconda eccezione.

È vero che l'articolo 52 del regolamento 25 novembre 1866 contiene la disposizione seguente: « Viene fatta eccezione per il vino, vinello ed altre bevande spiritose, distribuite per soprappiù di mercede giornaliera ai braccianti e coloni addetti ai lavori strettamente agricoli. »

Tale comma di articolo però, o signori, vi prova la necessità, che generalmente è stata riconosciuta, di esonerare la detta classe di cittadini dal dazio-consumo per questa speciale distribuzione, ma non vi prova certamente l'inopportunità del mio emendamento, anzi giova ad addimostrarne la convenienza.

Di vero, se la legge posteriore deroga all'antecedente, in quanto dispone sul medesimo oggetto in modo contrario, come è noto ad ognuno di noi, tanto più la legge posteriore verrebbe a derogare ad un regolamento il quale sarebbe stato redatto per l'applicazione di un'altra legge.

Questo regolamento contiene una disposizione che, a mio credere, è strettamente legislativa, e, secondo me, è stata una irregolarità (io non adopero altra parola) il valersi di una disposizione regolamentare per modificare la legge del 1864.

Sta però sempre che, siccome si credette che la detta legge contenesse una lacuna, il potere esecutivo ha trovato necessario di colmarla.

Ma, se è stato trovato necessario allora di dare la riportata disposizione, mentre la legge del 1864 non ne conteneva nemmeno una espressa che assoggettasse a dazio il vino distribuito come abbiamo discorso, tanto più sarebbe ora il caso della disposizione da me proposta, perchè adesso avremmo una legge la quale, con formola generale bensì, ma in modo chiarissimo ve lo sottoporrebbe.

Io pertanto prego la Camera, giacchè mi sembra disposta ad accogliere il beneficio per i lavori strettamente agricoli, a voler riflettere che il privarne gli operai addetti ai lavori manifatturieri potrebbe apparire una vera ingiustizia.

E per mostrare il mio animo conciliativo, sarei disposto a levare dall'emendamento la parola *totale*,

cosicchè godrebbero dell'esenzione solo le quantità di vino che si distribuissero in aggiunta alla mercede in danaro.

**CHIAVES, relatore.** La Commissione non potrebbe accettare la sua proposta.

La Camera ha cognizione dell'articolo 52 del regolamento sul dazio-consumo ove è fatta già eccezione del vino, vinello ed altre bevande di minore qualità somministrate per soprappiù di mercede giornaliera ai braccianti e coloni addetti a lavori strettamente agricoli; questa è stata l'eccezione che si è creduto di fare.

Evidentemente quando fosse adottata la proposta Griffini, è ovvio il prevedere come si stabilirebbe per parte di padroni a favore di operai delle vere dispense di oggetti sottoposti a dazio consumo; sarebbero vere cantine che i padroni potrebbero aprire.

L'onorevole Griffini è anche disposto a rinunciare a quella parte del suo emendamento in cui si parla di *totale* corresponsione per opere, e dir solo *parziale*.

Questa, rispondo, sarebbe pur sempre una disposizione che indurrebbe a facilissima frode, giacchè potrebbe essere minimo il corrispettivo in danaro, ed essere quindi massimo il corrispettivo in generi, e quindi la dispensa gratuita di oggetti assoggettati a dazio-consumo sarebbe evidentemente facile ad introdursi.

Per questa considerazione la Commissione dichiara di non accettare detto emendamento.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Io prego la Camera di non accogliere quest'aggiunta perchè, mi perdoni l'onorevole Griffini, essa ci metterebbe per una via in cui non si deve andare.

In questo, lo dichiaro, la finanza non ci ha che fare; qui parlo come uomo politico, come uomo che si è occupato di questioni economiche, di questioni sociali.

È un regresso il voler fare nuovamente dei capi-fabbrica i dispensieri degli oggetti di necessità per gli operai. Spingeteli a costituire delle società cooperative che così li incamminerete verso il progresso.

Tutti coloro i quali conoscono i gravissimi abusi che altra volta avvenivano quando vigeva questo sistema, certamente non verranno entrare in codesta via.

Io prego quindi la Camera a non voler accettare detta proposta.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Pongo dunque ai voti l'emendamento aggiuntivo all'articolo 4 proposto dall'onorevole Griffini, e da porsi prima dell'ultimo comma di detto articolo.

Ne do nuovamente lettura:

È però esente la distribuzione dei detti liquidi fatta dai padroni ai loro dipendenti a titolo di parziale o totale corrispettivo di opera. »

**GRIFFINI LUIGI.** Tolga le parole *o totale*, come ho già dichiarato di modificare la mia aggiunta.

**PRESIDENTE.** Pongo dunque ai voti la proposta dell'onorevole Griffini, tolte le parole *o totale*.

(È respinta.)

**SALARIS.** L'aggiunta proposta dall'onorevole Griffini è stata respinta. Ma io farò un'altra proposta che non si scosterà molto dalla dichiarazione, pochi momenti or sono, fatta dal signor ministro delle finanze intorno a tale questione. Egli ci ha letto un articolo del regolamento, emanato per la esecuzione della legge sul dazio di consumo; e certamente con quell'articolo era provveduto in gran parte a ciò che era desiderio dell'onorevole Griffini si provvedesse. Io mi accontenterei anche della sua dichiarazione; ma il signor ministro delle finanze mi permetterà, ed egli sarà d'accordo con me, che quella prescrizione non è che un articolo di regolamento, il quale (egli lo sa meglio di me) può essere da un momento all'altro mutato. Se egli fosse eterno nel Ministero delle finanze (ed io non lo auguro certamente al regno d'Italia), in quanto a questa disposizione, potrei essere tranquillo, egli manterrebbe la promessa; ma il signor ministro delle finanze comprenderà benissimo, che domani potrebbe cedere il posto ad un altro qualunque, il quale per primo suo atto potrebbe annullare quel regolamento e farne un altro, ed in quest'altro potrebbe non comprendere quella disposizione di cui fu data testè lettura.

Quindi la Camera vede che non vi è una sufficiente guarentigia, perchè sia mantenuta la esenzione dal dazio di consumo sul vinello che si somministra ai mietitori, ed altri operai, in quel modo che è detto nel regolamento.

Affinchè dunque si possa essere sicuri su questa esenzione, che pur è giusta, io non chieggo altro, se non che quell'articolo del regolamento sia introdotto in questa legge colle stesse identiche parole. E ricorderò al signor ministro delle finanze, ch'egli si esprimeva in modo da far comprendere che non aveva nulla in contrario a che quell'articolo di regolamento si tramutasse in una disposizione di legge. Dietro quella sua dichiarazione io mi lusingo, che egli sarà il primo a desiderare che quest'articolo sia posto in questa legge. Epperò io attenderò che il signor ministro faccia buon viso a questa proposta, la quale a dir vero, mi fu ispirata dalla sua stessa dichiarazione.

(Il ministro per le finanze scrive.) Prego l'onorevole presidente d'interrogare il ministro se accetta la proposta che ho fatto.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Aspetti, scrivo l'articolo del regolamento.

**PRESIDENTE.** Aspetti un momento, onorevole Salaris.

#### PRESENTAZIONE D'UNA RELAZIONE, E DI DUE PROGETTI DI LEGGE.

**MEZZANOTTE, relatore.** Per mandato della Commissione generale del bilancio, ho l'onore di presentare

un'appendice alla relazione dell'entrata, concernente la situazione finanziaria, ed i bisogni di cassa per l'anno corrente. (V. Stampato n° 7-D)

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

**GADDA, ministro per i lavori pubblici.** In esecuzione di un ordine del giorno della Camera, ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge concernente le disposizioni organiche per le spese delle opere idrauliche di seconda categoria; ed un altro progetto relativo alla classificazione delle opere idrauliche di prima e seconda categoria delle provincie Venete e del Mantovano. (V. Stampati n° 120 e 121)

Questi due progetti di legge sono già stati dichiarati d'urgenza. Pregherei quindi la Camera a volere acconsentire che i medesimi fossero mandati ad una sola Commissione, poichè si tratta di materie che si collegano fra loro. In questo modo il loro esame sarà più sollecito.

**PRESIDENTE.** Si dà atto al signor ministro della presentazione di questi due progetti di legge, che saranno stampati, e, se non vi sono opposizioni, inviati ad una sola Commissione.

(La Camera approva.)

#### SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE SUI PROVVEDIMENTI FINANZIARI.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Mantengo la parola data, cioè di non fare difficoltà a che s'introduca nella legge quell'articolo che testè leggeva.

Si potrebbe aggiungere un'alinea in questi termini:

« Non è soggetta a dazio la distribuzione di vino, vinello ed altre bevande vinose, somministrate per sovrappiù di mercede giornaliera ai braccianti e coloni addetti ai lavori strettamente agricoli. »

**CASTELLANI-FANTONI.** Io pregherei l'onorevole ministro delle finanze ad acconsentire perchè nella disposizione testè letta e da introdursi nella legge venisse tolta la parola *strettamente*. Vi possono essere delle operazioni fatte dagli agricoltori, e che non si possono chiamare operazioni strettamente agricole, ma che però hanno immediata e diretta attinenza colle operazioni agricole, e, cito a modo d'esempio, la fabbricazione d'una casa colonica, l'apertura d'una strada la quale serva al servizio di fondi rustici, perciò...

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Non voglio fare resistenza sopra questo non molto importante argomento, poichè bisogna riservare un po' di fiato per cose più gravi, e quindi acconsento che si tolga la parola *strettamente*.

**PRESIDENTE.** Leggo l'aggiunta proposta dal signor ministro delle finanze.

« Non è soggetta a dazio la distribuzione di vino, vinello, ed altre bevande vinose somministrate per so-

prappiù di mercede giornaliera ai braccianti e coloni addetti ai lavori agricoli. »

Metto ai voti quest'aggiunta.

(È approvata.)

Ora prego la Camera di fare attenzione, chè rileggo l'articolo 4:

« È vendita al minuto quella in quantità minore di litri 25 pel vino, e di litri 10 per l'acquavite, per l'alcool e per i liquori.

« È soggetta a dazio nei comuni aperti anche la distribuzione non gratuita fra più persone del vino o dei prodotti alcoolici quando la porzione individuale sia in quantità minore delle sopra indicate.

« L'atto di vendita al minuto sarà considerato come l'apertura di un esercizio non autorizzato, e darà luogo alla contestazione della frode.

« Non sono tenute al pagamento del dazio le società cooperative, legalmente costituite, pei generi che provvedono e distribuiscono fra i soci esclusivamente per scopi di beneficenza, e che si consumano alle case di coloro cui la distribuzione è fatta. »

**MACCHI.** Domando la parola per fare una brevissima osservazione.

Siamo d'accordo colla Commissione di sostituire alle parole *al solo scopo di beneficenza* queste altre: *senza scopo di speculazione*.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Domando alla Commissione se queste parole soddisfano allo scopo, poichè, su questo scopo siamo d'accordo.

**CHIAVES, relatore.** Lasciamo stare.

**PRESIDENTE.** Il deputato Macchi insiste?

**MACCHI.** Insisto.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Macchi propone che le parole *per scopo di beneficenza* siano soppresse.

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo pongo ai voti. (*Voci dal banco della Commissione: Scusi, perdoni!*)

(Dopo prova e controprova l'emendamento è respinto.)

Rileggo l'ultimo alinea:

« Non sono tenute al pagamento della tassa le società cooperative pei generi che provvedono e distribuiscono fra i soci esclusivamente per scopo di beneficenza, e che si consumano alle case di coloro cui la distribuzione è fatta. »

Poi viene l'aggiunta dell'onorevole ministro:

« Non è soggetta alla tassa la distribuzione di vino, vinello e d'altre bevande vinose somministrata per soprappiù di mercede giornaliera ai braccianti, e coloni addetti ai lavori agricoli. »

Pongo ai voti l'articolo 4 complessivamente.

(Dopo prova e controprova è adottato.)

Sull'articolo 5 non c'è contestazione.

Art. 6. « È istituita a pro dello Stato una imposta

sulla fabbricazione degli alcool in ragione di lire 20 l'ettolitro a 78 gradi dell'alcoolometro di Gay-Lussac.

« È esente da imposta la rettificazione o trasformazione qualunque di alcool pel quale fu pagata la tassa di produzione.

« Non è dovuta imposta da coloro che, non esercitando commercio qualsiasi di prodotti alcoolici, estraggano acquavite da materie dei propri fondi per esclusivo uso particolare ed in quantità non superiore ad un mezzo ettolitro all'anno. »

A questo punto debbo osservare che gli onorevoli Villa-Pernice, Morelli Carlo, Nobili, Fiastri, Loro, Sansoni, Grossi, Viacava, Breda, Carini e Salvagnoli hanno proposta la soppressione di questo articolo 6, unitamente a quella degli articoli 7 ed 8.

La quale domanda equivale a votare contro gli articoli quando saranno messi in votazione.

Gli onorevoli Damiani e Tamaio avevano proposto la riduzione dalle lire 40 alle lire 20 l'ettolitro di alcool fabbricato, e siccome, la Commissione ha già accettata la loro domanda credo che ritirino la loro proposta.

**DAMIANI.** Dovrei dare qualche spiegazione.

**CHIAVES, relatore.** Ma se l'abbiamo accettata.

**PRESIDENTE.** Permetta, onorevole Damiani: la Commissione ha già mandato ad effetto la loro domanda, non è quindi più il caso di parlare su questa proposta.

**DAMIANI.** La prego di concedermi la parola.

**PRESIDENTE.** Non posso: bisognerebbe che vi fosse una proposta e che questa fosse appoggiata.

Probabilmente l'onorevole Damiani vorrà mantenere il suo emendamento per la seconda parte, la quale dice: « si avrà diritto alla restituzione della tassa per gli alcool che si spediscono all'estero mescolati col vino e con altri liquori, » ecc., ecc., con quel che segue.

**MINGHETTI. (Della Commissione)** Si è accettata anche questa.

**PRESIDENTE.** Allora io non posso accordarle la parola se non sull'articolo.

**DAMIANI.** Domando la parola sull'articolo.

**PRESIDENTE.** In questo caso ha facoltà di parlare.

**DAMIANI.** Il signor presidente non mi farà il torto di supporre che io ignori di essere stata accettata dalla Commissione la proposta firmata da me e dall'onorevole Tamaio.

Io conosceva perfettamente le nuove proposte adottate, e mi lodava molto che si erano accolti i miei concetti, o che si erano questi incontrati con quelli del Ministero e della Commissione.

Però nella discussione che si è fatta sopra quest'articolo quando si discuteva su tutto l'allegato, furono presentate idee e proposte tendenti alla eliminazione completa della tassa, e a queste proposte seguirono le osservazioni del relatore della Commissione, le quali

posero me nella necessità di manifestare per quali ragioni, stando io nello stesso ordine d'idee di coloro che domandano la soppressione della tassa, abbia presentata la proposta che fu accettata.

L'onorevole relatore della Commissione è venuto a svolgere nel suo discorso di ieri un piano d'idee che, secondo me, è in contraddizione con quelle svolte nella relazione scritta.

Laddove nella relazione scritta si credeva di promettere mari e monti coll'introduzione di questa tassa, l'onorevole Nervo è venuto invece a riconoscere che con essa si gravava una industria importantissima, ma che però bisognava piegare al fato delle nostre finanze.

Io, vedendo la Commissione, almeno da quanto risulta dalle parole dell'onorevole Nervo, entrata in un altro ordine di considerazioni, ho sperato di più; ho sperato cioè che essa, lungi dall'accettare le sole mie idee pallidamente espresse nella mia proposta, non che quelle del Tamaio, fosse entrata anche nell'ordine di quelle dell'onorevole Villa Pernice, ed avesse riconosciuta la necessità di eliminare questa tassa.

Ecco perchè io mi riservavo di esporre alcune ragioni per le quali credeva giusta la soppressione di questa tassa.

E, se insieme all'onorevole Tamaio proposi un emendamento che equivaleva a chiedere la metà almeno di quello che noi desideravamo, ciò veniva in seguito a considerazioni sulla volontà sempre concorde del Ministero e della Commissione e sulla inesorabilità pur troppo sperimentata contro ogni proposta quantunque venisse da deputati ben altrimenti autorevoli di me. Ora però mi lusingo, ripeto, che la Commissione vorrà accettare la eliminazione completa di questa tassa, tanto per l'evidenza dei danni che ne risultano, accennati anche dal relatore, quanto per le pochissime considerazioni che sarò per aggiungere.

Fra le ragioni enunziate ieri dall'onorevole relatore in difesa della tassa, quella vi ha che essa sia sul consumo, e che in questa legge si chiama di fabbricazione, perchè così si chiama in Francia.

Considerandola tale, il relatore si aiutava col dire che non vi era ragione di risparmiare l'alcool quando si colpiva il pane... Ma è essa poi veramente sul consumo? No, signori, essa è una imposta speciale sulla produzione.

Io dovrei far considerare all'onorevole relatore che questa tassa venne in Francia, come dalle sue stesse parole risulta, quando l'industria aveva preso una grande proporzione, cioè era arrivata ad una produzione di 900,000 ettolitri di alcool, tre volte più di quello che si consuma in quel paese; mentre in Italia l'industria è sul nascere ed è solo arrivata a produrre tre quarti meno di quello che si consuma nel paese. Quindi potrei osservare al presidente della Commissione, che ribadiva nel suo discorso i termini della re-

lazione scritta, che, invece di essere una protezione all'industria nazionale, la si dovrebbe, con vero fondamento, riconoscere per una protezione accordata ai forestieri. E mi spiegherò facilmente, quando potrò mostrare alla Commissione che gli alcool in Italia si traggono dal vino, mentre dalle stesse parole del relatore risulta che altrove si traggono da materie molto meno costose.

Aggiungerò che altrove questa industria ha preso grandi proporzioni e che vi sono mezzi che giovano assai più all'estrazione dell'alcool, i quali in Italia mancano completamente.

Non è poi vero quello che si dice, che, cioè, questa tassa potrà incoraggiare quest'industria dal punto di vista che si otterrà anche da noi l'estrazione degli alcool da materie di poco costo, mentre noi l'abbiamo scoraggiata con una tassa che renderà impossibile l'acquisto di lambicchi, che renderà impossibile l'impiego di grossi capitali, che renderà infine impossibile che vi si applichi l'ingegno e la speculazione dei nostri industriali.

Farei di più considerare (e ciò mi servirebbe a provare come, quando la Commissione ed il Ministero entravano nell'idea di gravare questa speculazione, non conoscevano molto esattamente le condizioni in cui quest'industria trovasi in Italia, e pensavano che dell'alcool si facesse uso soltanto come di materia prima per il chinino), farei considerare, ripeto, che vi sono altre industrie nelle quali l'alcool serve per materia prima, e una principalissima fra queste si esercita in Sicilia, la quale con questa tassa sarebbe particolarmente gravata in faccia alle altre provincie del regno. Ma l'accennare alla misura con la quale si viene a gravare straordinariamente una delle provincie del regno, sarebbe lo stesso che portare la discussione sopra un argomento molto delicato e non scevro di inconvenienti, ciò a che io non voglio punto prestarmi. (*Conversazioni*) Mi pare che la Camera non abbia grande volontà di ascoltare la continuazione di questa discussione.

*Voci a sinistra.* Parli! parli!

DAMIANI. Vorrei far considerare che in Francia, oltre che questa industria fu gravata quando essa aveva prese proporzioni stragrandi, si pensò pure a provvedere che non ne soffrisse quella parte di essa che si applicava alla fabbricazione dei vini, e, con un decreto del 12 dicembre 1852, si provvedeva che l'alcool, il quale era destinato per la conservazione o concia dei vini, fino alla concorrenza di 5 litri per ettolitro, nei vari dipartimenti viniferi, venisse esentato dal pagamento della tassa di fabbricazione. Signori, questa industria, se fu gravata in proporzioni più larghe che in altri paesi, lo fu nel momento che essa aveva preso grande sviluppo. Le cifre stesse che risultano dai bilanci francesi, dei quali parlava ieri il relatore, vi mostrano come allora solo si pensò a gravarla quando



essa non aveva più da promettere nè nuovi vantaggi nè un ulteriore sviluppo, e poteva dare invece allo Stato un'entrata vistosa. Ma noi in Italia siamo in condizione ben diversa. Dirò di più che questa tassa nuocerà grandemente all'industria dei vini nella Sicilia, ove non si adopra altra materia prima, e diverrà impossibile il servirsene più oltre per la estrazione dell'alcool, ed una gran quantità di questi vini, non potrà più entrare in commercio.

Ora mi toccherebbe di parlare della misura della tassa. L'onorevole presidente del Consiglio, quando l'onorevole Mellana osservava l'altro giorno che un mezzo ettolitro d'alcool costava 20 lire, domandava di quale alcool.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** Di quanti gradi?

**DAMIANI...** di quanti gradi egli volesse parlare. Or bene, io, quantunque appartenga a quelle provincie in cui l'alcool si estrae dal vino, posso dire al presidente del Consiglio che l'alcool anche da noi non costa che poco più della somma cui ha accennato pochi giorni addietro l'onorevole Mellana. È vero che da noi i vini ne contengono una maggiore quantità, ma infine un ettolitro d'alcool non presenta una spesa superiore alle 50 lire per la sola materia prima che vi si impiega.

Questa spesa potrà variare secondo il prezzo dei vini, ma lascio considerare che vi si applicano i vini di peggiore qualità. Quando la tassa era nelle condizioni presentate dal Ministero, allora certo superava il prezzo dell'alcool, oggi non lo supera, ma quasi lo eguaglia; ed io faccio considerare che, mentre saranno abbandonati i nostri lambicchi, mentre non si penserà più (parlo specialmente pel mezzogiorno d'Italia) ad estrarre l'alcool dal vino, d'altra parte si darà luogo al contrabbando che prenderà proporzioni grandissime.

Signori, il contrabbando non lo si guarda coi doganieri, nè con lo stabilire una crociera per mare ed un cordone al confine territoriale.

Io appartengo a paesi, ove disgraziatamente il contrabbando prende grandi proporzioni ed in cui si esercita su moltissimi generi in proporzione della enormità delle tasse, e specialmente su' liquori spiritosi che hanno anche maggior valore dell'alcool.

Laddove pertanto disgraziatamente non passasse il concetto di coloro a' quali mi unisco, che hanno proposta la soppressione di questa tassa, mi preme di richiamare l'attenzione del Ministero e della Commissione sopra una novità che trovo nelle proposte della Commissione relativa alla quantità del vino per il quale si vuol concedere la restituzione della tassa. Noi sappiamo, o signori, che in tutte le industrie vi sono i grandi ed i piccoli speculatori. In quella dei vini, ai quali si aggiunge l'alcool, vi sono da una parte speculatori potenti, i quali sarebbero a lor volta tormentati dalla vostra disposizione, e dall'altra de' piccoli che cercano industriarsi per fare una misera concorrenza.

È inutile ricordarvi quanto siano maltrattati i piccoli speculatori dai grandi. In questo caso verrebbe anche il Governo a tormentare i piccoli speculatori e rendere impossibile la loro concorrenza.

Certo, quando si ha un negozio in grandi proporzioni, non si fanno spedizioni che non sieno superiori alla quantità prevista dalla Commissione. Certo quella di 30 ettolitri è una piccola quantità quando si tratta di una spedizione all'estero; ma ci sono i piccoli speculatori, i quali difficilmente potranno trovarsi in grado d'iniziare i loro affari con spedizioni grosse, e si troverebbero nella necessità di smettere dalle loro intraprese, ove voi vi ostinate a consentire la restituzione per la quantità minima di 30 ettolitri. Onde io, per quella conoscenza che ho dei luoghi e del modo in cui si avviano cotale industrie, credo che sarebbe cotesto un grave inconveniente, luttuosissimo per la piccola speculazione; e prego quindi la Commissione di ridurre il più che si può la mentovata misura, sicura che così darà sollievo a una industria che sarà da questa tassa, ove la Camera credesse di ammetterla, sanguinosamente colpita.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Nervo.

**NERVO.** (*Della Commissione*) L'onorevole Damiani ha creduto di cogliermi in contraddizione tra quanto è scritto nella relazione unita al progetto di legge sul dazio consumo, e quanto ebbi a dire ieri sull'argomento. Io credo che l'appunto dell'onorevole Damiani non regga, imperocchè non mi sovviene di avere espresso ieri idee che sieno in contraddizione con quanto è stato scritto nella relazione.

Nella relazione è detto che certamente si conviene che una tassa sulla produzione non possa essere il modo più acconcio di promuoverne l'aumento; ma la Commissione, mentre ha ammessa la convenienza di non oberare, per così dire, con gravose tasse il movimento della produzione nazionale, ha poi fatto anche questa considerazione, che cioè, mentre in Italia le gravi condizioni della finanza pubblica hanno dato luogo allo stabilimento di tasse così onerose come quella sul macinato, come il dazio-consumo che colpisce tutte le materie alimentari di prima necessità, si possa giustamente esonerare da tassa il consumo dell'alcool e dei prodotti alcoolici.

Una simile esenzione non è nemmeno richiesta dalla circostanza che l'alcool sia uno dei principali elementi di qualche industria indigena importante, imperocchè esso non è guari più impiegato nella preparazione del chinino, come altra volta.

L'alcool e i prodotti che se ne ottengono sono nella maggior parte destinati alla fabbricazione dei liquori e ad altre preparazioni analoghe. Le industrie che si servono dell'alcool sono ridotte ad un numero piccolissimo, quali sono quelle delle vernici, della tintura e la farmaceutica, e lo incremento di queste industrie non si trova incagliato dalla tassazione dell'alcool,

come del resto avviene anche in Francia e in altri paesi.

Essendo adunque l'alcool e i suoi prodotti impiegati per la maggior parte nella preparazione di liquori, esso costituisce un elemento tassabile per eccellenza, e la sua tassazione non si può respingere quando la necessità di assicurare maggiori risorse all'erario ci obbliga ad autorizzare i comuni ad elevare la misura del loro dazio comunale.

La Commissione poi ha considerato che l'assoggettare il consumo dell'alcool a questa tassa speciale non possa dirsi realmente che se ne tassa la fabbricazione; imperocchè, o signori, è noto che in Prussia, in Francia, nel Belgio ed anche nell'Austria esiste una tassa simile, diretta a colpire il consumo di questa materia, sebbene, o signori, invece di essere domandata a colui che smercia l'alcool e le bevande alcooliche al minuto, le leggi di quei paesi l'applichino al produttore. Egli è molto più facile l'applicare con giusta stregua una tassa simile nel luogo dove si produce la sostanza, anzichè aspettare che sia distribuita in tutti i comuni dello Stato. E per provarvi, o signori, che l'alcool e le bevande alcooliche sono considerate in tutta Europa come un elemento eminentemente tassabile, io vi produrrò alcune cifre le quali varranno a confortare il mio asserto.

Nell'Inghilterra fin dal 1801 la tassa sul consumo degli alcool, anticipata dal fabbricante, era di quattro scellini per gallone, e il gallone voi sapete che corrisponde a poco più di quattro lire e mezza. Nel 1855 essa fu portata a otto scellini per gallone, cioè a più di due lire il litro, corrispondente a 220 lire l'ettolitro.

Noi qui vi proponiamo una tassa di 20 lire, e la si reputa esagerata; e notate, o signori, che una sì elevata tassa di lire 220 per ettolitro non ha incagliato in Inghilterra lo incremento di quelle industrie che adoperano l'alcool nei loro processi, nè ha impedito lo sviluppo della stessa fabbricazione degli alcool e dell'acquavite.

Ciò si deve all'essersi applicato anche in Inghilterra lo stesso principio che il Ministero e la Commissione si propongono di applicare in Italia, quello cioè di una sopratassa doganale di entrata eguale a quella sulla fabbricazione.

In Inghilterra la tassa doganale di entrata è stabilita nella misura di 227 lire per ettolitro. Nel 1859 la tassa sulla fabbricazione ha fruttato in Inghilterra la enorme somma di 244 milioni di lire.

(Conversazioni)

In Prussia la tassa sulla fabbricazione degli alcool dà 26 milioni di lire all'anno. Anche in quel paese voi sapete che il Governo si preoccupa molto di ciò che può incagliare lo sviluppo degli interessi materiali. Ebbene anche là l'alcool ed i prodotti alcoolici sono stati considerati come materia eminentemente tassa-

bile; e sapete, o signori, quale proporzione raggiunge la tassa sugli alcool?

In Prussia si è adottato il sistema di prendere per base di tassazione, non la quantità dell'alcool direttamente prodotto, ma bensì la materia impiegata a produrlo, e ciò per evitare le vessazioni e, direi anche, i disturbi troppo frequenti ai fabbricanti.

Su questa base la tassa è di un tallero, ossia di lire 3 75 ogni litro 17 di liquido in cui sia diluita la sostanza che si vuole trattare per l'estrazione dell'alcool.

Lascio a voi il considerare quale proporzione venga a raggiungere questa tassa quando da questa cifra deduciate la quantità d'alcool che si estrae da 100 litri di liquido che tiene in diluzione una quantità di farina. Io reputo che tale proporzione non sia minore del triplo della tassa che ora vi è proposta. Ciò nonostante, la fabbricazione dell'alcool in Prussia ha pregredito sempre e può esportare i suoi prodotti.

Voi vedete adunque, o signori, che la proposta, che l'onorevole Damiani e gli onorevoli suoi colleghi fanno, di respingere addirittura la proposta tassa, non si può accogliere.

In Francia (addurrò ancora l'esempio della Francia alla quale siamo più vicini) da più di 60 anni vi esiste una tassa sulla fabbricazione degli alcool, come tassa di consumo. La legge la denomina precisamente *droit de consommation sur les alcools et les eaux de vie*.

Questa tassa, o signori, quantunque sia destinata, come dico, a colpire il consumo per poterla applicare in modo efficace e giusto, onde nessuna quantità della materia tassata vi si sottragga, la tassa è applicata ad ogni fabbrica, ed ogni fabbrica è perciò soggetta ad un'infinità di disposizioni molto vessatorie che devono disturbare grandemente i fabbricanti.

Questa tassa in Francia frutta 47 o 48 milioni in ragione di 50 lire l'ettolitro oltre il diritto di entrata nei comuni e il diritto di vendita al minuto.

Come vedete, o signori, l'alcool e i suoi prodotti sono in Francia tassati in ragione di più di 60 lire l'ettolitro.

E nemmeno in Francia avvenne che questa tassa abbia incagliato lo incremento della fabbricazione degli alcool, giacchè colà se ne producono più di 950,000 ettolitri all'anno. Come neppure può dirsi che la tassazione dell'alcool nella proporzione sopra indicata abbia recato danno allo sviluppo delle industrie che si servono di quella materia.

Per queste considerazioni io credo che non si debba rinunciare alla tassazione dell'alcool nel limite entro il quale cotesta tassa è proposta dalla Commissione, e ciò tanto più, in quanto che si propone contemporaneamente un'egual sopratassa doganale, mercè cui il produttore nazionale non si troverebbe in condizioni inferiori ai produttori esteri. (Mormorio — Voci: Ai voti! ai voti!)

Siccome vedo che la Camera desidera di accelerare, errò alla conclusione.

Spero che la Camera sarà penetrata della necessità di accogliere la proposta della Commissione, e vorrà quindi respingere la proposta diretta a sopprimere questo dazio.

**PRESIDENTE.** Onorevole Merizzi, ella proponeva che all'ultimo alinea siano soppresse le parole *per esclusivo uso particolare*.

La Commissione aderisce a questa soppressione?

**CHIAVES, relatore.** No, la respinge.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Merizzi propone che all'ultimo alinea siano soppresse le parole *per esclusivo uso particolare*.

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

L'onorevole Merizzi ha facoltà di parlare.

**MERIZZI.** L'onorevole ministro per le finanze ha cretuto, per usare un riguardo ai piccoli proprietari, di esentare da questa tassa l'acquavite che avrebbero prodotto con materie dei propri fondi, fino alla quantità di mezzo ettolitro. Se non che i termini coi quali si è espressa questa benevola riserva, sono tali che il beneficio che si vuole attribuire alla classe dei piccoli proprietari, sparisce del tutto. Infatti, signori, la piccola possidenza non fabbrica l'acquavite per proprio uso, bensì per ismerciarla, per averne un piccolo lucro che le serve di parziale compenso alle spese di fabbricazione del vino. Ora, se veramente volete fare un vantaggio ai piccoli proprietari, togliete le parole che vi ho indicato. Se invece le lasciate, il beneficio sarà derisorio.

Del resto, o signori, credo che il chiamare la benevolenza della Camera sopra questa numerosa classe di piccoli possidenti non sia opera sprecaata. Si tratta d'una classe la quale nella generalità paga puntualmente tutte le imposte, che dà un contingente fortissimo a tutte le molteplici tasse di registro e bollo e di ricchezza mobile. Questa classe tribolata nei tempi in cui inferì la crittogama, ritrae un piccolo lucro, ora che questo flagello è cessato, confezionando l'acquavite colle vinacce che rimangono dopo la fabbricazione del vino; quindi vi assicuro che questa tassa eserciterà su di essi una penosa impressione. L'onorevole ministro mi dirà che nessuna imposta è gradita, ma io avverto che tale imposta nulla frutterà all'erario. L'onorevole Nervo dice che i fabbricanti d'acquavite distribuiranno il maggior prezzo sui consumatori.

Vengo coll'esperienza alla mano a contraddire la tassa.

Signori, il Governo austriaco, negli ultimi tempi del suo dominio, aveva introdotta una tassa sugli alcool, non però all'altezza alla quale si vorrebbe oggi portare da noi.

Quale fu l'effetto di questa introduzione di tassa? Un gran numero di fabbriche chiuse l'esercizio o emigrò

all'estero; per esempio, quelle che lavoravano nelle provincie finitime alla Svizzera si trasportarono in quel paese, e così pure accadrà oggidì, perocchè con questa tassa di lire 20 ed il caro del combustibile, le fabbriche non comporterebbero la spesa, perchè fabbricherebbero in perdita.

Quindi conchiudo domandando almeno, se non si voglia respinta come si dovrebbe questa nuova tassa, che si adotti il mio emendamento; e spero che in tale questione, se c'è alcuno che dovrà sorgere in favore dell'industria, sarà il ministro di agricoltura, industria e commercio.

Quando noi sentiamo tuttodì proporre la istituzione dei comizi agrari e i consorzi dei comizi, quando sentiamo che si raccomanda nelle circolari di moltiplicare la produzione e si sa dire che il male d'Italia, il male delle nostre finanze consiste nella mancanza della produzione, non so capire che sopra un prodotto che è tutto naturale al nostro suolo, un prodotto accessorio alla fabbricazione del vino, non si è contenti di prelevarvi qualche assai lieve aggravio, ma lo si colpisce, lo si distrugge quando esso è appena nel suo nascimento; io quindi non posso credere che l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio possa votare col suo collega delle finanze contro la mia proposta.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Comincerò ad osservare che in nessun modo non può accettarsi l'emendamento dell'onorevole Merizzi, perchè vi si oppone una specie di questione pregiudiziale e di alto interesse.

La Camera non ignora che siamo vincolati da trattati di commercio. Non possiamo sovrapporre un dazio doganale alla frontiera, se non sovrapporremo contemporaneamente la fabbricazione nell'interno del paese.

Ora, da tutti si capisce che in questa fabbricazione si faccia eccezione per quelle che non sono superiori al mezzo ettolitro e per uso esclusivo particolare; ma se si togliessero quelle parole *per esclusivo uso particolare*, avrebbero ragione i Governi esteri di appuntarci come mancatori di fede, di violazione dei diritti commerciali internazionali.

Laonde, signori, non si può ammettere per questa ragione che la Camera apprezzerà certamente, come anche l'onorevole Merizzi.

Dico solo ancora due parole, perchè pare che la Camera desideri che le discussioni siano brevi almeno in merito della tassa.

Io confesso anzitutto che quando la Commissione ed il Ministero si accordarono cogli onorevoli Damiani e Tamaio accettando il loro emendamento, io non dubitavo che avremmo avuto almeno il loro voto; invece adesso che siamo andati alle 20 lire, come essi proponevano, se ho bene capito la dichiarazione dell'onorevole Damiani, pare che egli ci scappi e non voti nemmeno le 20 lire alle quali egli ci ha fatto consentire.

Forse ho interpretato male le sue parole, perchè

davvero sarebbe spettacolo abbastanza nuovo che Ministero e Commissione accettando un emendamento, i proponenti dell'emendamento neppure lo votassero.

**DAMIANI.** Domando la parola per un fatto personale.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Ma veniamo al merito della questione.

In sostanza ci si dice da una par'e che questa tassa rovina l'industria della fabbricazione dell'acquavite, dall'altra che non riscuoteremo nulla. Però devo aggiungere che pervengono al Ministero vivissimi reclami che ci dicono che l'esportazione dall'estero sarà completamente annichilata, che i rappresentanti del commercio estero sono esterrefatti da questa tassa, che l'introduzione dell'alcool estero sarà resa completamente impossibile da questa legge.

Ma, signori, dov'è la verità?

Evidentemente queste varie asserzioni si distruggono, perchè se voi supponete che debba indurre a fare il contrabbando, o debba uccidere le fabbriche nazionali, questo alcool debbe venire dall'estero.

Ma io credo che vi è dell'esagerazione grandissima in tutti questi reclami.

Certamente sarebbe un danno gravissimo per il produttore, se sui benefizi della sua attuale industria dell'alcool egli dovesse ricavare tanto da pagare 20 lire; ma egli è evidente che, quando voi mettete una tassa o all'importazione della merce dall'estero o alla fabbricazione dell'interno, la tassa si rivale, e cresce il prezzo dell'alcool precisamente in ragione di quel tanto che voi aggiungete come dazio. Per conseguenza non reggono coteste considerazioni.

Si dice: ma voi non ricaverete nulla da questo dazio. Io rispondo che l'esperienza di tutti gli altri paesi ci insegna che questo fatto non si avvera.

Vi ha indicato testè l'onorevole relatore che l'imposta degli alcool in Inghilterra è di undici o dodici volte quella che noi proponiamo; in Francia è tre volte tanto; in Austria finalmente è di dieci fiorini l'ettolitro, il che corrisponde a lire 25. Per conseguenza è superiore alla tassa che noi proponiamo.

Capisco che forse obiezioni si possono fare alla tassa di lire 40, ma una volta ridotta la tassa a lire 20, queste obiezioni non reggono più.

Se poi considerate ancora che si è diminuito il diritto di esportazione sugli alcool nelle città murate, (prego di considerarlo questo punto) precisamente per impedire quel certo contrabbando che si pratica più facilmente all'ingresso dei comuni di quello che si pratica traversando le linee doganali, come sanno tutti quelli che si occupano di questa materia, se tenete conto di questa riduzione, per verità riconoscerete che la domanda che si fa è discreta. Quindi è che su questo punto mi pare inutile spendere tante parole.

È una questione semplice la tassa sull'alcool; anzi io faccio appello a tutti coloro che hanno seguito le discussioni fatte in questo Parlamento, e domando

loro se la tassa sugli alcool non fu reclamata più volte. Ed io non voglio credere che il Parlamento, dopo avere votato la tassa sul macinato (*Rumori a sinistra*), adesso non voglia votare quella sull'alcool...

Permettete, signori, l'osservazione forse colpisce, perchè è giusta.

*Voce a sinistra.* È rettorica di gusto fine.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** È la verità, o signori.

Infatti se udite i produttori esteri, dicono che è una tassa protettiva; se udite qualcheduno dei rappresentanti dei produttori nazionali, dicono che distrugge le fabbriche nazionali. Io non ci credo affatto.

Vi era un'obiezione abbastanza seria, anzi serissima, era la questione dell'alcool che si pone nel vino onde possa resistere alla navigazione.

Io mi sono posto a studiarla a fondo, ed ho mandato precisamente nel collegio che rappresenta l'onorevole Damiani, credo, un distintissimo chimico acciò riconoscesse il fatto e lo studiasse lì sul sito.

Fu riconosciuta l'opportunità di accordare un rimborso del dazio sulla esportazione dei vini, e credo che con questa disposizione, l'industria vinicola e quella degli alcool possano essere intieramente tranquillate.

Io ho perfino paura che occorrerà qualche volta di pagare più per l'esportazione di quello forse che se ne sia pagato come diritto al Governo. Ma in sostanza non credo che l'industria vinifera, nè la fabbricazione degli alcool abbia da avere alcuna specie di danno da questa tassa. Dall'altro lato un discreto provento ne avrà l'erario.

Quando vengono fuori le tasse, al primo momento ne nascono degli spostamenti, si fanno degli approvvigionamenti; quindi nel 1871 non sarà molto quello che si riscuoterà, ma dai dati che si hanno è lecito prevedere un aumento di entrate per le finanze di quattro e più milioni, anche colla tassa di 20 lire.

Considerate, signori, che tutti i paesi civili hanno la tassa sugli alcool, e l'hanno più elevata che da noi, ed io spero quindi che vorrete, tenuto conto delle strettezze finanziarie, anche deliberarla pel regno d'Italia.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**MERIZZI.** Nella lusinga che sia respinto il progetto dell'imposta, ritiro il mio emendamento.

**DAMIANI.** L'onorevole ministro mi ha fatto l'onore di dire, se raccolsi esattamente le sue parole, di avere io presentato uno spettacolo nuovo insieme al mio onorevole amico Tamaio. Ora mi preme dichiarare che spettacolo nuovo non vi fu nella condotta tenuta da me e dall'amico mio.

Dissi nel principio del mio discorso che, non potendo ottenere il meglio, noi avevamo creduto di contentarci del meno male. Dissi che era sembrata tale la inesorabilità di queste due volontà sempre concordi del Ministero e della Commissione, sperimentata da deputati ben più autorevoli di me, da farmi domandare molto meno di quello che io desiderava, tanto più che

mi veniva in soccorso l'esperienza di essersi sempre in ogni occasione votati gli emendamenti prima degli articoli, quasichè il parere ed il voto dell'articolo non si lasciasse dipendere dalla votazione d'un emendamento, e che restasse sempre la maggiore indipendenza nella propria condotta.

Non so come mai l'onorevole ministro sia rimasto nell'impressione di essere stato uno spettacolo nuovo quello offerto da me e dal mio onorevole amico Tammaio. Voglia ricordarsi che la nostra condotta è stata ispirata dal solo scopo di combattere radicalmente un provvedimento che sintetizza sempre più il sistema dell'onorevole ministro e che, non fidando di poter scongiurare un nuovo danno, cercammo di renderne meno gravi le proporzioni.

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Ciascuno è libero delle proprie azioni. Se gli onorevoli proponenti, ora che le 20 lire sono accettate dal Ministero e dalla Commissione, credono di abbandonare la loro proposta, non tocca a me a giudicare il loro operato.

Io certo non posso credere che un deputato porti davanti al Parlamento una proposta la quale crede assurda; questo, lo ripeto, non lo posso credere.

**PRESIDENTE.** Ora verrebbe l'aggiunta del deputato Bandini, che è la seguente:

« Le distillerie che d'ora in poi adotteranno apparecchi a distillazione continua per spostamento, i quali possano produrre per ogni macchina distillatrice non meno di un ettolitro d'alcool a 78° di Gay-Lussac per giorno, saranno esenti per 5 anni (dico cinque) dalla tassa di ricchezza mobile sopra gli utili che realizzassero o fossero presunti. »

L'onorevole Bandini la mantiene?

**BANDINI.** Sì!

**PRESIDENTE.** Pare che la sua proposta non trovi qui la sua sede...

**MINISTRO PER LE FINANZE.** È una questione d'esenzione dalla tassa di ricchezza mobile. Mi parrebbe, se l'onorevole Bandini non ha difficoltà, che il suo emendamento potesse essere rinviato all'allegato relativo.

**PRESIDENTE.** Allora lo ritira sotto questa riserva?

**BANDINI.** Con questa riserva, non ho difficoltà a ritirarlo.

**PRESIDENTE.** Dunque porrò ai voti l'articolo 6, lo rileggo:

« Art. 6. È istituita a pro dello Stato una imposta sulla fabbricazione degli alcool in ragione di lire 20 l'ettolitro a 78 gradi dell'alcolometro di Gay-Lussac.

« È esente da imposta la rettificazione o trasformazione qualunque di alcool pel quale fu pagata la tassa di produzione.

« Non è dovuta imposta da coloro che, non esercitando commercio qualsiasi di prodotti alcoolici, estraggono acquavite da materie dei propri fondi per esclusivo uso particolare ed in quantità non superiore a mezzo ettolitro all'anno. »

(Dopo prova e controprova l'articolo è adottato.)

La seduta è levata alle ore 6 e un quarto.

*Ordine del giorno per la tornata di lunedì:*

Seguito della discussione del progetto di legge concernente i provvedimenti finanziari.